

NICOLÒ REZZARA

**IL PROBLEMA SCOLASTICO
NELL'ORA PRESENTE**

BERGAMO
Stab. Tip. S. Alessandro
1913

Prima edizione elettronica: 8 marzo 2018

Digitalizzazione, revisione, impaginazione,
pubblicazione: InfoChiuppano.it/2PanProject

Quanto dei testi liberi da diritto d'autore è sotto tutela (impaginazione, grafica, ecc.) è distribuito - salvo diversa indicazione - con licenza "Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale". Per ulteriori informazioni e per leggere la licenza completa, collegarsi al sito Internet:<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it>

Il testo presente fa parte del lavoro di digitalizzazione da parte dell'associazione InfoChiuppano.it/2PanProject di opere di Nicolò Rezzara (1848-1915), sociologo e politico nato a Chiuppano, in occasione del 170° anniversario della sua nascita.

PREFAZIONE

Il problema della scuola in Italia esiste tanto per chi vuole, la scuola libera e informata a principi e a fini educativi cristiani, quanto per chi la vuole affidata allo Stato, neutra, laica, atea...

È risolto il problema?

Colla vergogna sul volto e col rimorso nell'anima, i cattolici debbono confermare che non solo il problema non è stato, in lor favore, risolto, ma che, peggio ancora, ben pochi hanno pensato e cooperato a risolverlo.

Al contrario, i nemici della scuola cristiana e libera, con azione ordinata, attiva, sapientemente diabolica, hanno ottenuto ormai tutti i risultati che speravano.

In generale, constatiamo che:

a) Le scuole pubbliche non sono più cristiane.

b) L'istruzione in esse impartita è, non rare volte, contraria alla fede, alla morale cristiana, ai precetti della, cattolica Chiesa.

c) Gl'insegnamenti cristiani diventano sempre più rari; gl'indifferenti, gli atei, i settari aumentano e in essi aumenta il fervore della propaganda ostile alla formazione cristiana della gioventù.

d) La libertà di educare e di istruire secondo le direzioni della Chiesa cattolica, è ormai completamente distrutta.

e) La libertà dell'errore e della corruzione, in molti ambienti scolastici pubblici, è assicurata, e, talvolta, protetta.

f) La scuola privata e religiosa, decade, scompare.

g) La scuola di Stato, laica, atea, trionfa.

I cattolici italiani perché subiscono l'onta, il danno, la tirannia, senza reagire? Impero che non è reazione efficace e degna di un popolo, che ha una storia gloriosa nell'educazione e nella civiltà propria e del mondo, l'azione scarsa, disordinata, finora compiuta:

- a) da cattolici isolati*
- b) con propaganda spicciola, saltuaria;*
- c) senza l'appoggio unanime, vigoroso della stampa ;*
- d) fra l'indifferenza generale dei buoni.*

È disperata la situazione?

È perduta la partita?

È insolubile, per i cattolici, il problema?

La speranza è l'ultima a morire.

E noi : l'abbiamo sì, abbiamo fiducia che i cattolici, anche di recente, atrocemente offesi, si destino dal sonno e dal torpore, e, come in altri campi di attività, hanno saputo riconquistare e ' conservare; l'influenza perduta, anche in quello della scuola, che vale più di ogni altro, sapranno fare altrettanto.

Tutte le conquiste, fatte saranno durate e potranno avere aumento di valore, ad una sola condizione : che sia riformata la coscienza individuale, alla luce della verità e degli insegnamenti della Chiesa Cattolica; che sieno cambiate le teste, mediante soda coltura ; che la vita privata, come la pubblica, rechi la impronta visibile di costumanze veramente oneste, civili, cristiane.

Ma, perché alla sfiducia in una salutare reazione, rispondano i fatti, è indispensabile penetrare nella coscienza del popolo italiano, e più specialmente dei cattolici colti e influenti che la Massoneria e lo Stato italiano, a mezzo dei pubblici poteri, da oltre cinquanta anni sempre alleati, hanno concordemente e tenacemente lavorato:

- 1. Ad accentrare nello Stato il diritto di educare e di istruire, mediante il monopolio scolastico.*
- 2. A sopprimere, gradatamente nelle scuole di Stato ogni elemento educativo di carattere religioso.*
- 3. A rendere sempre più ristretta e più malagevole la funzione della scuola privata.*

Due principi, espressione di opposte tendenze, di scuole opposte, si sono trovati e si trovano in conflitto dinanzi al problema della educazione e della istruzione della gioventù : il principio della libertà e quello del monopolio.

Due altri principi, essi pure voluti difesi da opposti fautori, sul terreno scolastico in conflitto: quello della scuola cristiana e quello della scuola laica.

In Italia e fuori di Italia, la lotta fra principi così opposti si è fatta, da un secolo in qua, sempre più aspra e più vivace ; e poiché dai risultati del conflitto, dal prevalere di uno piuttosto che di un altro principio, dipendono in gran parte, l'ordine e la prosperità sociale, è utile la gloria più recente della scuola pubblica in Italia, in ordine al principio di libertà e a quello di religiosità dai quali essa è andata a poco a poco allontanandosi, a tutto vantaggio dei principi contrari: il monopolio e la laicità.

È sempre lo spirito del male, che, con astuzia raffinata di increduli e con audacie ripetute di sette spavalde, si impone, prevale e domina particolarmente le moltitudini semplici, timide, amanti del quieto vivere, sempre disposte a deplorare e a soffrire, piuttosto che levarsi coraggiose ad agire e a combattere, in nome della giustizia e del buon diritto.

Purtroppo, in Italia, lo spirito del male ha potuto compiere nell'ultimo cinquantennio, quasi senza contrasti, ogni desiderata conquista sul terreno scolastico, a danno della libertà e della fede.

Noi ci proponiamo di rilevare e di far rilevare il cammino fatto dai pubblici poteri, durante un periodo troppo lungo di apatia e di colpevole acquiescenza degli italiani, per sottrarre le scuole pubbliche di tutti i gradi ad ogni influsso di religione e ad ogni ingerenza delle famiglie, dei Comuni, delle Provincie.

La storia della legislazione scolastica del Regno d'Italia è la dimostrazione più eloquente della nostra affermazione; affermazione, che cercheremo di dimostrare e di documentare.

A conforto del buon popolo italiano, perché inizi e intensifichi una santa, patriottica la scuola cristiana e per la scuola libera, gli metteremo dinanzi l'esempio di altre nazioni, dove le lotte scolastiche sono state aspre e non sono ancora finite ; lotte nelle quali i cattolici hanno saputo prendere e conservare un posto onorato, a costo dei maggiori sacrifici.

Bergamo, Dicembre 1912

PROBLEMA SCOLASTICO

IN ITALIA

PARTE PRIMA.
Il monopolio della Scuola

I.

Albori di libertà.

La legge del 13 Novembre 1859, detta legge organica, che porta la firma del ministro del tempo Gabrio Casati, è stata emanazione del potere esecutivo e non del potere legislativo; e ciò in virtù della legge 23 Aprile 1859, alla vigilia, cioè, della guerra contro l'Austria; legge, che *conferiva al Re tutti i poteri, legislativi ed esecutivi, in caso di guerra con l'Impero d'Austria e durante la medesima.*

Il Ministero Casati, salito al potere il 24 Luglio 1859, vi rimase fino al 15 Gennaio 1860.

Nei primi mesi del suo governo, preparò e pubblicò la legge, che è, anche oggidì, il testo, al quale si riferiscono le leggi e i regolamenti posteriori in materia scolastica.

È utile però ricordare che nella Camera subalpina, dal 13 al 17 Gennaio 1857, si ebbe un'importantissima discussione sulla libertà d'insegnamento; discussione che non poteva essere ignorata; dal Ministro Casati, quando preparava la legge del 13 Novembre 1859.

In fatti, nella *relazione* a sua Maestà il Re, che precede la legge stessa, il Ministro affermava che « al principio di libertà dovea informarsi il nuovo ordinamento, anche per conformarsi agli intendimenti del Parlamento, il quale, nella grave discussione della legge del 22 Giugno 1857, lo riconobbe espressamente e proclamò che esso sarebbe posto ad atto nelle leggi speciali che

dovranno regolare i diversi rami dell'istruzione».

Quale era il *principio* ammesso ad unanimità dai Deputati della Camera subalpina?

Questo : che « il principio della libertà d'insegnamento è un diritto primitivo, anteriore a qualunque dichiarazione di questo mondo ; diritto che lo Stato, non concede, ma riconosce, proclama e protegge che è l'espressione della stessa natura nel rivendicare ai genitori il diritto di provvedere, come meglio stimano, all'educazione dei figli; – che è un diritto racchiuso nello Statuto e che i principii consacrati nello Statuto debbono dominare in tutte le leggi organiche, da

cui dipende l'avvenire della nazione ; – che è il necessario complemento della libertà religiosa ; – che è il mezzo necessario a rinsaldare la concordia e la pace tra italiani e italiani ; – che è, nell'ora presente, grandemente opportuna, ossia che i tempi sono maturi, che la nazione è preparata all'esercizio di essa, come è preparata, all'esercizio delle altre libertà statutarie; che è sommamente utile all'insegnamento ufficiale, cui stimola, corregge, illumina, completa; – che non deve avere altre restrizioni fuori di quelle richieste dalla morale, dall'igiene e dall'ordine pubblico».

Riconosciuto e confessato il diritto, la Camera promise di attuare il principio della libertà d'insegnamento, nelle leggi speciali relative alla istruzione ; promessa che venne tosto confermata dal Senato.

Disgraziatamente, nel testo della legge del 13 Novembre 1859 il principio della libertà di insegnamento non fu né interamente riconosciuto, né interamente disciplinato.

Ai privati fu accordato il diritto di aprire scuole, ma limitatamente alle *medie* e alle *primarie*; e pur queste, a condizioni gravi così, da impedirne in molti luoghi la fondazione, con offesa manifesta al diritto delle famiglie e alla libertà dei cittadini.

Locali, programmi, insegnanti, esami, diplomi ; furono, e sono ancor oggi, altrettanti elementi che la legge offre al Governo per contrastare, più o meno apertamente, il principio della libertà d'insegnamento.

L'art. 3. della legge Casati stabiliva il principio che il Ministero della P. I. *governa l'insegnamento pubblico in tutti i rami e ne promuove l'incremento* ; ma soggiungeva tosto : *sopraveglia il privato, a tutela della morale, dell'igiene, delle istituzioni dello Stato e dell'ordine pubblico.*

Sopraveglia non vuol dire governa, non vuol dire limita, assorbe, annienta.

Eppure, oggi siamo al punto che la volontà di un Ministro è *tutto*, il valore della legge è *nulla*; e il Parlamento Nazionale, è dolorosa la constatazione, dal principio, sano ed eminentemente liberale, già affermato a Torino nel 1857, è arrivato, gradatamente, ad autorizzare il monopolio dell'istruzione superiore e media; quella elementare e popolare sta per essere pure assorbita dallo Stato, che protende le sue unghie ad afferrare anche l'istruzione infantile.

E intanto, l'istruzione privata, combattuta, ostacolata in mille modi, langue e muore.

Vediamo ora come e quanto, negli ultimi cinquantanni, abbia progredito e guadagnato il principio del monopolio della scuola da parte dello Stato, a danno del principio della libertà della scuola.

II.

Nell'Istruzione superiore.

1. Università e Istituti di Stato.

La legge 13 novembre 1859 e le leggi successive per le province annesse dopo al regno d'Italia, stabiliscono che l'istruzione superiore è data nelle Università dello Stato e' negli Istituti superiori dello Stato, riconosciuti per legge ; è data a spese dello Stato, salvo disposizioni di leggi speciali.

Oggidi abbiamo un Testo unico delle leggi sull'Istruzione superiore, approvato con R. Decreto 9 Agosto

1910 e registrato con riserva il 19 Novembre 1910 dalla Corte dei Conti¹.

L'Istruzione superiore è data nelle università di Bologna, Cagliari, Catania, Genova, Macerata, Messina, Modena, Napoli; Padova, Palermo, Parma, Pavia, Pisa, Roma, Sassari, Siena e Torino.

L'istruzione superiore è data inoltre;

- a) Nel R. Istituto di studi superiori di Firenze;
- b) Nella R. Accademia scientifico-letteraria di Milano;
- c) Nel R. Istituto tecnico superiore di Milano (comprese le scuole di elettrotecnica e di elettrochimica);
- d) Nel Politecnico di Torino ;
- e) Nelle Regie Scuole d'applicazione per gli ingegneri di Bologna e di Roma ;
- f) Nelle Regie Scuole superiori di Medicina- Veterinaria di Milano, Napoli e Torino; nella Regia Scuola Navale superiore di Genova.

Le Scuole superiori di Commercio e di Agricoltura non dipendono dal Ministero dell' istruzione.

In Italia esistono anche quattro Università libere, cioè non dipendenti, né mantenute dallo Stato : sono quelle di Camerino, Ferrara, Perugia e Urbino.

Esse però non posseggono tutte le Facoltà, né quelle possedute sono tutte complete.

Tali Istituti hanno carattere prevalentemente comunale, però con larga autonomia. Ma tutti soffrono, per deficienza di mezzi.

La verità è che lo Stato ha nelle sue mani tutta l'istruzione superiore.

1 Sulla Costituzionalità del suo contenuto furono sollevate gravi, fondate eccezioni, e alcune interpellanze vennero presentate alla Camera dei Deputati. Fu il Ministro Luigi Credaro che, caso unico, presentò alla sanzione sovrana una legge avente due testi differenti, uno approvato dalla Camera e un altro dal Senato.

Ai privati non si consente di aprire Università, con diritto di conferire i gradi accademici.

2. Professori a titolo privato.

Nel testo unico della legge 9 Agosto 1910 è conservata la disposizione dell'art. 95 della legge Casati, ora diventato art. 58. Esso dice:

« Avranno pure diritto di dare lezione intorno alle materie che si insegnano nelle Università coloro, che, non essendo né professori ordinari, né straordinari, né dottori aggregati, saranno riconosciuti idonei, secondo le norme infra stabilite».

Si richiede, cioè, che il Professore abbia dato prova non dubbia di capacità nelle materie che si propone d'insegnare, sentito anche il parere del Consiglio superiore dell'istruzione² ; oppure abbia superato un esame particolare, intorno alla scienza o al ramo di scienza su cui verserà il suo insegnamento, dando prova della propria capacità³. L'esame consisterà in una dissertazione scritta sopra un tema proposto dalla Commissione esaminatrice, in una conferenza intorno al tema

della dissertazione ed intorno alla scienza o al ramo di scienza che deve formare oggetto dell'insegnamento e in una lezione pubblica al tema proposto dalla Commissione⁴.

La Commissione sarà nominata dal Ministro, presieduta dal Preside della Facoltà cui si riferisce il soggetto dell'esame e compatta in numero eguale di membri scelti: nella Facoltà stessa e di membri estranei alla medesima⁵.

2 Art. 59.

3 Art. 60.

4 Art. 61

5 Art. 62

L'autorizzazione d'insegnare a titolo privato è concessa per la città, dove esiste una Università o una Facoltà, pei soli Corsi che ivi professano a titolo pubblico⁶. Tali Corsi, dati a titolo privato, hanno lo stesso valore legale dei corsi a titolo pubblico⁷; e gli insegnanti hanno diritto ad una quota della tassa d'iscrizione pagata dagli studenti iscritti, ai loro Corsi⁸.

Queste sono le sole agevolzze che la legge Casati e quella del Testo unico 9 Agosto 1910 consentono all'insegnamento superiore privato, nelle Università dello Stato e accanto ad esse.

Nelle Università libere, le restrizioni e i vincoli sono minori.

Benché l'Istruzione superiore sia stata e sia governata dallo Stato e da esso dipendano, in qualche modo, anche le quattro Università libere, rimane ancora in vigore il primitivo diritto assicurato dalla legge 13 novembre 1859 d'insegnare, cioè a titolo privato, nelle Università, con efficacia legale, pari a quella dei Corsi diretti da Professori ufficiali.

6 Art. 63

7 Art. 64

8 Art. 68

Fu notato già⁹, e noi ripetiamo, essere questa una facoltà concessa a chiunque, e della quale i dotti e gli studiosi cattolici possono approfittare con tanto vantaggio della verità e della scienza. Forse era cosa ignorata dai più; certamente, per quanto a noi consta, troppo pochi sono quelli che ne trassero lor pro. Eppure, si pensi che in questa maniera, senz'altro aiuto che il sapere e la buona volontà degli studiosi cattolici, noi potremmo avere, nel seno stesso delle Università, tutelati dalle stesse leggi; difesi dagli stessi ordinamenti, sovvenuti dalle loro rendite, dai loro uffici e locali, potremmo avere, a lato dell' insegnamento ufficiale, un insegnamento libero, *nostro*, eguagliato in tutto a quello.

E si noti che, non potendo facilmente avere in parecchie Università altrettanti privati insegnanti di sani principi quanti ve n'hanno dei pubblici, si potrebbe però chiamare il concorso di quanti ne sono capaci *in una sola Università*, e presentare in essa completo l'insegnamento privato di una o più Facoltà, alle quali poi potrebbero sempre accorrere gli studenti delle varie parti d'Italia.

Con questo, non vogliamo escludere altre proposte e opere diverse. Ci basta avere designato gli scarsi diritti che son lasciati esercitare dalla legge e in quale campo possiamo efficacemente muoversi padri di famiglia, le società cattoliche, coloro tutti, ai quali sta a cuore che la gioventù italiana sia sottratta alla sterilità e alla corruzione degli insegnanti positivisti o razionalisti, statolatri o anarchici, e cresca nella serena e robusta contemplazione del vero, nella purezza della dottrina cattolica, vorranno bene provvedere affinché tutto ciò non resti inutile per sola loro colpa.

3. L'Università libera di Ferrara.

L'Università di Ferrara, in forza del Decreto Farini del 14 Febbraio 1860, ebbe nome di *Libera Università*.

Essa, presentemente, è retta da uno Statuto, che fu discusso e approvato dal Consiglio Universitario il 12 Aprile 1899, dal Consiglio comunale nella seduta del 15 successivo, e dal Ministero della Pubblica Istruzione con nota 20 Giugno 1899 n. 10095.

Lo Statuto di quella Università contiene molte buone disposizioni¹⁰. Il Consiglio Universitario è composto, in prevalenza, di elementi locali; vi partecipano anche tre studenti fra quelli dell'ultimo Corso, designati dai compagni ; vi, partecipano pure i cittadini generosi verso l'Università.

Il Consiglio Universitario nomina il Rettore, la Deputazione Universitaria e i Professori ordinari; mentre compete alla Deputazione, composta del Rettore e di quattro membri, la nomina dei Professori straordinari, degli Incaricati e degli Assistenti.

Nell'Università di Ferrara, la libera docenza si ottiene per esami o per titoli, oppure per esami e per titoli. Chi l'abbia ottenuta, può aspirare alla condizione di Professore ordinario della stessa Università.

4. Freni alla libertà della Cattedra.

Si è fatto credere da moti e ripetutamente che la libertà assoluta d'insegnare sia ora assicurata ai Professori d'Università e che le disposizioni restrittive e punitive, contenute nell'articolo 106 della legge Casati, siano state abrogate. Invece, quelle disposizioni permangono; esse sono ripetute nel Testo unico del 9 agosto 1910 all'art. 37, dove si legge : « *Le cause, che possono dar luogo a promuovere amministrativamente: la sospensione o la rimozione dei Professori ordinari e straordinari e dei dottori aggregati, sono : l' avere, per atti contrari all'onore, incorso la perdita della pubblica considerazione ; l' avere coll'insegnamento o cogli scritti impugnate le verità sulle quali riposa l'ordine religioso e morale, o tentato di scalzare i principii e le garantigie che son posti a fondamento della costituzione civile dello Stato; l'aver, infine, malgrado replicate ammonizioni, persistito nell'insubordinazione alle Autorità e nella trasgressione delle leggi e dei regolamenti concernenti l'Università.* »

Le disposizioni, della legge vigente, come si vede, sono chiare, sono esplicite. Non crediamo però che siano state mai applicate, neanche in casi di evidente, pubblica, constatata colpevolezza di qualche Professore. Per la qual cosa, in pratica, si può veramente ritenere che un Professore d'Università è libero di dire e d'insegnare quel che vuole.

5. L'esame d'ammissione abolito.

L'ammissione degli alunni alle Università era regolata dall'articolo 114 della legge Casati, che era così espresso: « Per essere iscritti, a titolo di studenti, in una Facoltà, conviene avere superata la prova degli esami d'ammissione, che aprono l'adito alla medesima.

«Gli esami d'ammissione avranno luogo in pubblico, dinanzi a Commissioni nominate annualmente dal Rettore dell'Università, presieduta ciascuna da un Professore della relativa Facoltà, e composta in parte di membri del Corpo Accademico ed in parte di persone estranee a questo Corpo.»

Analogamente disponeva l' art. 253 della stessa legge Casati. Ai giovani che avranno fatto in tutto o in parte i loro studi sotto vigilanza paterna... o negli stabilimenti dipendenti da corpi morali o tenuti da privati «sarà, dice l'articolo, aperto l'adito agli esami di ammissione negli Stabilimenti di pubblica istruzione superiore ».

Ognuno vede come tale disposizione fosse liberale; permettendo, essa di far istruire i giovani in famiglia o in qualche Istituto scolastico di fiducia, pubblico o privato, dove essi potessero prepararsi convenientemente a subire l'esame d'ammissione all'Università.

Da molto tempo, tutto è mutato. L'iscrizione ad una Facoltà universitaria non può ottenersi, se non si presenta l'attestato di licenza *liceale* o d'*Istituto tecnico*.

Così, anche attualmente, in virtù dell'art. 93 del Testo unico 9 agosto 1910, si esige *la presentazione del titolo di studi secondari richiesti dal Regolamento della Facoltà o Scuola*.

Sotto l'impero della legge Casati, i giovani studenti, sia che provenissero da Istituti governativi o pareggiati, sia che provenissero da Istituti privati o da Scuole paterne, erano tutti, eguali, sulla soglia dell'Università; omaggio chela legge rendeva alla libertà d'insegnamento ; disposizione benefica per l'istruzione pubblica e per la privata, poiché serviva di stimolo all'una e all'altra per gareggiare nella bontà , e nel valore degli insegnanti e nella efficacia dell'istruzione.

Da molto tempo, tale stimolo e tale gara non esistono più, con danno grande dell'istruzione pubblica e della privata.

III.

Nell'Istruzione secondaria o media.

1. Ammissioni e licenze rese difficili.

Gravi e continui sono stati gli strappi al Titolo III e al Titolo IV della legge organica 13 novembre 1859, nelle disposizioni relative alle scuole secondarie classiche e tecniche.

Gli alunni, che volevano iscriversi a un Ginnasio o ad un Liceo pubblico, per disposizione della legge¹¹, dovevano sostenere l'esame di ammissione richiesto per la classe in cui chiedeva di entrare.

Per l'ammissione alla prima classe ginnasiale, si richiedeva che l'alunno sostenesse l'esame su tutte le materie che si insegnano nelle quattro classi elementari.

Eguali disposizioni disciplinavano l'ammissione degli alunni nelle Scuole tecniche e negli Istituti tecnici¹². I primi dovevano dar saggio delle cognizioni e dello sviluppo intellettuale che si acquista nelle scuole primarie del grado superiore, compresa la quarta classe elementare. I secondi dovevano dar saggio di possedere l'istruzione che si acquista nelle Scuole tecniche.

Non parliamo dei mutamenti portati a tali disposizioni lungo il cinquantennio trascorso; limitiamoci a constatare quale sia la condizione fatta attualmente agli alunni che aspirano ad essere ammessi ad un Istituto pubblico o pareggiato d'istruzione media.

Per entrare in un Ginnasio o in una Scuola tecnica, occorre che l'alunno presenti l'attestato di maturità, che si consegue al termine della classe quarta elementare; mancando di tale attestato, egli deve assoggettarsi ad un esame di ammissione.

Per essere iscritti al Liceo occorre presentare l'attestato di licenza dal Ginnasio; per l'Istituto tecnico, si esige l'attestato di licenza della Scuola tecnica.

11 Art. 219

12 Art. 295

In virtù della legge 13 novembre 1859, potevano essere ammessi a fare gli esami, per ottenere il certificato di licenza nei Ginnasi e nei Licei, anche i giovani, che non avevano fatto i loro studi in simili stabilimenti.

Ora, non più così. .

Il Regolamento vigente, approvato con R. Decreto 13 ottobre 1904, n. 598, all'art. 2 dice: « *I candidati provenienti da scuola privata o paterna devono sostenere gli esami di licenza nella scuola media governativa più vicina al luogo di loro abituale dimora e non mai fuori della provincia, a meno che non si trovino nella condizione di cui all'art. 3 o che nella provincia manchi la scuola media Corrispondente*».

L'art. 3 contempla il caso *del candidato che sia stato istruito privatamente da uno o più professori di un determinato istituto governativo o pareggiato*. Ed è giusto che costui passi in altro Istituto a subire l'esame.

Dunque, tolta la libertà di scegliere l'Istituto nel quale dare l'esame, e, per disposizione dell'art. 30 del vigente Regolamento, resa obbligatoria la presentazione della licenza ginnasiale o tecnica o complementare.

Non basta. I disgraziati, provenienti da scuola privata o paterna, sia per un esame di ammissione, sia per un esame di licenza, debbono pagare una sopratassa in confronto della tassa applicata agli alunni degli Istituti governativi. Ad esempio, sempre in virtù dei Regolamenti vigenti, gli alunni debbono pagare :

SCUOLE TECNICHE.

Ammissione con o senza esame... .L. 10

Iscrizione annua per ciascuna classe.. ." 30

Esame di licenza, allievi del pubblico : . ." 20

Esame di licenza, allievi *privatisti* ..." 40

Diploma... " 5

ISTITUTI TECNICI.

Esame di ammissione (per chi deve farlo) L. 40
Immatricolazione... .. "20
Iscrizione annua per ciascuna classe.."72
Esame di licenza, allievi del pubblico.."75
Esame di licenza, allievi *privatisti*.. " 130
Diploma "10

GINNASI.

Ammissione con o senza esame L. 10
Immatricolazione " 10
Iscrizione annua alle classi inferiori . " 38
Iscrizione annua alle classi; superiori 53. " 53
Esame di licenza, allievi del pubblico.." 50
Esame di licenza, allievi *privatisti*."100
Diploma " 10

LICEI.

Esame di ammissione (per chi deve farlo) L. 40
Immatricolazione " 20
Iscrizione annua per ciascuna classe . ."74
Esame di licenza, allievi del pubblico .. " 75
Esame di licenza, allievi *privatisti*. . ." 10

LICENZASCUOLA COMPLEMENTARE

Interni. . . L.20 Privatisti . L. 50

LICENZA SCUOLE NORMALI.

Interni . . L. 30 Privatisti . L. 90

Per ogni licenza, occorre inoltre versare L. 1.20 per la marca da bollo.

Gli alunni di una scuola pubblica possono essere dispensati dagli esami di promozione in quelle discipline, nelle quali abbiano ottenuto nello scrutinio finale, non meno di *sette* punti nel profitto per le classi I. e II e non meno di *otto* punti per le altre. La media dei punti nella condotta deve essere per tutti di otto¹³ e nella condotta, pei privati, aspiranti alla licenza, nessuna indulgenza.

S'aggiunga ancora. Per un alunno di scuola pubblica, bastano quindici minuti di esame orale per ogni disciplina; pel privato, tempo minimo venti minuti, massimo trenta minuti.

Unica soddisfazione concessa (art. 95 del Reg.) è il diritto nella famiglia e negli insegnanti dell'alunno *di essere presenti al solo esame orale*.

2. - Regificazione di Scuole pareggiate.

Vero è che la Legge Casati autorizzò i Comuni ad aprire, a proprie spese, Ginnasi, Licei, Scuole Tecniche, ecc. (artic. 240, 241) e che per£, (I) Legge 27 Giugno 1912 n. 678.

l'art 249 «gli studi fatti negli istituti comunali d'istruzione secondaria saranno pareggiati agli studi fatti nei Ginnasi e nei Licei, ed apriranno l'adito non solo agli esami d'ammissione e di licenza in tutti questi stabilimenti, ma altresì agli esami di ammissione nelle Facoltà universitarie¹⁴, semprechè nei predetti stabilimenti vengano osservate le norme prescritte per gli Istituti regi corrispondenti»

13 Legge 27 Giugno 1912 n. 678

14 Tale disposizione è stata abrogata, dall'arti. 93 della legge Testo unico 9 agosto 1910.

Approfittando di tale disposizione, parecchi Comuni hanno fondato e mantengono Licei e Scuole tecniche pareggiate, con grande vantaggio, particolarmente in ciò che ha rapporto allo spirito, alla disciplina, alla qualità e al valore dei Professori.

Oltre ai Comuni, anche parecchi Corpi morali dirigono e mantengono Istituti d' Istruzione secondaria pareggiati. Quasi, ogni Provincia ne conta alcuno. Non pochi sono accreditati e fiorenti. Bisognerebbe però moltiplicarli. A tal uopo, sarebbe consigliabile alle Amministrazioni dei Collegi convitti privati, dove si dà l'istruzione classica o tecnica, di approfittare della Legge organica (art. 244, 245)¹⁵ onde godere i benefici del pareggio. Assumere perciò la personalità giuridica, mettersi in regola cogli insegnanti, cogli stipendi, colle tasse, con la dotazione dei gabinetti, e poi chiedere il pareggio.

15 Art. 244. Gli istituti di qualsivoglia denominazione, con convitto o senza, aventi per sé stessi, secondo la legge, caratteri di Corpi o persone morali, od affidati dal Governo a Corpi morali, oppure dipendenti da tali Corpi o persone, ai quali corre l'obbligo di dare in tutto o in parte l'istruzione secondaria, e che non sono contemplati all'art. 261, (quelli retti da corporazioni religiose) saranno sottoposti, in quanto all'ispezione ed ai requisiti voluti negli insegnamenti o regi, o comunali d'istruzione secondaria, ai quali, per ciò che concerne gli studi che vi sono fatti, sono interamente pareggiati. I sussidi che lo Stato fornisce, nell'interesse di una parte della popolazione, ad alcuni Istituti di tale ordine, sono mantenuti.

Art. 245. Gli Istituti di questo stesso ordine, cui non corre legalmente l'obbligo di dare, ma nei quali come che sia si dà effettivamente l'istruzione secondaria del primo e del secondo grado, non potranno pretendere ad essere parificati, perciò che riguarda gli studi che vi si fanno, agli Istituti summenzionati, se non in quanto sottostaranno al regime cui questi sono sottomessi e impartiranno compiutamente l'istruzione delle materie prescritte dai programmi.

Da qualche anno, però, un pericolo è sorto, a danno degli Istituti pareggiati, dopo le Leggi 16 luglio 1904 n. 397 e 25 luglio 1907; n. 645 e dei Regolamenti 3 agosto 1909 e 28 Aprile 1910, che riguardano la *regificazione* di Istituti secondari, cioè il loro passaggio alle dipendenze dello Stato.

Vi sono, purtroppo, Comuni e Corpi morali, i quali sono disposti, anzi lieti, di liberarsi dagli impegni e dalle spese scolastiche, scaricandone una parte allo Stato, senza preoccuparsi delle conseguenze di ordine morale e didattico.

Alcuni di costoro hanno già incominciato a valersi delle citate Leggi. L'articolo 1 è il seguente: «*La conversione in governative di scuole secondarie dipendenti da provincie, da comuni o da altri enti morali, potrà effettuarsi per Decreto reale, sempre che l'ente interessato garantisca all'erario, sul proprio bilancio, un contributo pari a quelli indicati dalla tabella A, che fa parte integrante della presente legge*».

La tabella A, annessa alla Legge 25 Luglio 1907, è stata modificata col Regio Decreto 28 Aprile 1910, per effetto del quale gli Istituti pareggiati d'istruzione media sono divisi in *tre classi*: alla *prima* appartengono quelli che hanno sede in città con più di 40000 abitanti; alla *seconda* quelli che si trovano in città con più di 15000 abitanti; alla *terza* quelli delle città minori.

In relazione alle diverse classi, i contributi che i Comuni e gli Enti, i quali possedendo una scuola media *pareggiata*, domandano di cederla allo Stato, debbono assumere a proprio carico di fornire il locale per la scuola e di pagare annualmente allo Stato un contributo che va da un minimo di L. 13781.00 a un massimo di L. 49764,15¹⁶.

16 La tabella A è la seguente:

Liceo (isolato)	Classi	I	L. 25110
		"	II " 23142,60
		"	III " 21393,80
Liceo-ginnasio	"	I	" 49764,15

Avvennero già parecchie conversioni di tali scuole. Dal 1907 in poi, chiesero e ottennero la conversione: il Liceo pareggiato di *Lanciano*, i Ginnasi pareggiati di *Ariano di Puglia* e di *Piacenza*, le Scuole tecniche di *Piacenza* e di *Cotrone*, il Ginnasio-Liceo, la Scuola tecnica e l'Istituto tecnico di *Asti*; i Ginnasi e Licei di *Chiari*, di *Brindisi*, di *Maddaloni*, e di *Molfetta*; i Ginnasi di *Francavilla* e di *Andria* e molti altri.

Gli ultimi Decreti Reali, tutti con la data del 28 Settembre 1911, per la regificazione di Scuole | medie, pubblicati nei Bollettini ufficiali del Ministero della P. I. del corrente anno 1912, si riferiscono:

- a) Al Ginnasio pareggiato di Savona;
- b) Alle Scuole tecniche pareggiate di Abbiategrasso, Borgomanero, Bitonto, Montevarchi, Valenza, Viadana e Urbino;
- c) Alla Scuola complementare pareggiata; « *Margherita di Savoia* » di Torino;
- d) Al Liceo-Ginnasio di Bitonto ;
- e) Alla Scuola normale di Pisa.

	"II "	44736,35
	"III "	41348,05
Ginnasio (isolato)	" I "	25099,50
	"II "	22114,32
	"III "	20099,02
Scuola tecnica	" I "	24344,85
	"II "	20737,95
	"III "	17677,55
Scuola maschile	" I "	25508,22
	"II "	22229,22
	"III "	18075,82
Scuola normale femminile con scuola complementare	" I "	17213,02
	" II "	16120,02
	"III "	13781

Per comprendere, in tutta la sua gravità, l'errore dei Comuni e degli Enti che chiesero e ottennero la *conversione* delle loro *Scuole secondarie pareggiate*, basterà riprodurre l'art. 2 del R. Decreto 28 Settembre 1911 n. 1514, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Regno il 20 Marzo 1912 e che si riferisce alla *regificazione* della Scuola normale femminile di Pisa.

« Per il mantenimento di detta Scuola il Comune di Pisa pagherà, annualmente, all'Erario dello Stato il contributo di L. 25792, e garantirà per tasse scolastiche un annuo introito di L. 12427 provvedendo, inoltre, al materiale didattico e scientifico ai locali e al personale di servizio e soddisfacendo a tutti gli altri obblighi assunti dalla convenzione. »

Sono oneri gravissimi che vengono assunti, ai quali si accompagna la rinuncia di diritti preziosi. Sostanzialmente, il fatto di una *regificazione*, di Scuola secondaria è la più esplicita dichiarazione di *impotenza* intellettuale, morale ed economica dei Comuni, delle Province e degli altri Enti a dirigere e ad amministrare le proprie scuole; tanto più grave è la dichiarazione, in quanto la *regificazione* non è imposta dallo Stato. È una dedizione, è una capitolazione vergognosa, perché la cessione di una Scuola allo Stato, accresce e consolida i *doveri* di chi cede, mentre viene spogliato di ogni diritto.

È vero: sono, quasi dovunque, gli insegnanti che spingono e premono, perché la *regificazione* avvenga, allo scopo di migliorare e di assicurare la loro condizione economica. Ma non riflettono che sacrificano molta parte della loro libertà e la loro stabilità.

IV.

Nell'Istruzione normale.

1. Difficoltà nelle ammissioni.

Anche nelle Scuole normali avvennero delle novità dal 1859 in poi.

La legge organica¹⁷ ammetteva alle scuole normali *chiunque*; attualmente nessuno può, essere ammesso alle Scuole normali, se non presenta l'attestato di licenza; dalla scuola tecnica o della scuola complementare, annessa alle normali femminili o di ammissione alla quarta ginnasiale.

La stessa legge del 1859¹⁸ ammetteva chiunque agli esami di patente nelle Scuole normali e magistrali pubbliche, *anche senza aver fatto i corsi regolari nelle Scuole stesse*¹⁹; e i maestri e le maestre, muniti delle patenti, in tal modo conseguite, dopo cinque anni d'insegnamento « *in scuole pubbliche, dove abbiano dato prove di distinta capacità e di buona condotta, Sarebbero stati pareggiati a quelli che avessero frequentato le scuole normali* ».

2. Ostacoli all'esercizio della professione.

Attualmente, la via per giungere, privatamente, all'esercizio completo del magistero è resa assai stretta e difficile.

L'art. 87 del regolamento 3 dicembre 1896, che disciplina l'Istruzione normale, dice: « *Chi, provenendo da scuola privata o paterna, abbia a superato l'esame e conseguito l'attestato di licenza dalla scuola normale, deve fare, per due anni, il tirocinio in una scuola elementare* ».

Gli articoli successivi, dall'art. 88 al 96, contengono tutta la procedura che il tirocinante deve osservare nel biennio, per conquistare il *diploma di abilitazione all'insegnamento*.

17 Art. 364

18 Art. 371

19 Art. 251. - « *L'istruzione secondaria, che si dà nell'interno delle famiglie, sotto la vigilanza dei padri o di chi ne fa legalmente le veci, ai figli della famiglia ed ai figli dei congiunti delle medesime, sarà prosciolta da ogni vincolo d'ispezione* ».

Domanda in carta da bollo ; recarsi a fare il tirocinio dove vuole il Provveditore agli studi; star nella scuola quanto vuole il R. Ispettore del Circondario ; tenere un diario e notarvi quanto fa ogni dì ; subire il giudizio finale. Se in questo ottiene una media di *sei*, è ammesso alla lezione pratica, da farsi dinanzi ad apposita Commissione. Se non ottiene *sei*, è respinto. Poi, deve pagare la *tassa di diploma*, se vince la prova nella *lezione pratica*. Quest'è una delle ragioni per cui è assai scarso in Italia il numerò dei maestri elementari.

V.

La Scuola privata paterna.

1. Benefizio di legge quasi ignorato.

Dopo quanto siamo venuti esponendo non deve recar meraviglia, se le scuole e gli istituti privati, da molti anni, vivono fidatamente e se non pochi sono costretti a scomparire; e se, mancando la concorrenza privata, l'istruzione pubblica dà scarsi frutti di cultura e di educazione religiosa, morale, civile, e se cresce la delinquenza dei minorenni.

Vero è che un mezzo è ancora, lasciato ai genitori per provvedere all'istruzione secondaria classica e tecnica dei loro figliuoli ; approfittare delle disposizioni della legge Casati sull'istruzione secondaria privata paterna²⁰.

Nessun regolamento è venuto a disciplinare l'esecuzione dell'articolo 252 della legge. Non si ha che una Circolare ministeriale del 15 gennaio 1875 n. 517 nota a pochissimi, ma che importa conoscere ne' suoi quattro punti sostanziali :

1. *I padri di famiglia, i quali vogliano usare del diritto accordato dall'art. 252, della legge Casati, devono darne*

20 Art. 252. - « All'istruzione di cui nell'articolo precedente sarà eguagliata quella che più padri di famiglia, associati a questo intento, faranno dare sotto la effettiva loro vigilanza e sotto la loro responsabilità in comune ai propri figli»..

*notificazione al Prefetto della Provincia, Presidente del Consiglio scolastico provinciale. (In carta bollata da cent. 60)*²¹.

2. *La notificazione deve essere accompagnata dallo Statuto del loro Istituto e questo Statuto dev'essere esaminato dal Consiglio affine di riconoscere se è ordinato siffattamente che la vigilanza dei padri sia effettiva e la loro comune responsabilità realmente efficace. Quando non fosse, il Consiglio scolastico può impedire che si apra.*

3. *L'Istituto non sia chiuso agli ufficiali deputati dal Ministero della Pubblica Istruzione, ma la visita di questi si deve restringere ad esaminare se l'Istituto funzioni conforme all'ordinamento fissato col suo Statuto, e nei suoi rispetti della tutela dell'igiene, della morale, delle Istituzioni dello Stato e dell'ordine pubblico.*

4. *L' Istituto non può essere sciolto dall'obbligo di tenere un registro nella forma prescritta dalla Circolare del 12 dicembre 1874 n. 415.*

Pochi in Italia hanno saputo finora profittare della disposizione contenuta nell'art. 252 sopra citato. Eppure, anche con sacrificio di tempo e di spese, le famiglie cristiane dovrebbero associarsi per far istruire i loro figli da insegnanti idonei e di piena loro fiducia.

Non è difficile redigere uno Statuto per tali Scuole²², il quale ne assicuri, mediante una Giunta- o un Comitato, la permanente, effettiva vigilanza.

VI.

Nell'Istruzione elementare.

21 Dopo la legge 4 Giugno 1911, la notificazione deve essere fatta al R. Provveditore agli studi.

22 Un modello di Statuto si trova nell'*Appendice-Documenti*.

Minori strappi sono stati fatti al Titolo V della legge Casati sull'*Istruzione* elementare, limitatamente però alla parte che si riferisce alle scuole private e alle scuole per adulti ; mentre sono senza numero quelli a danno dei Comuni e degli insegnanti.

Facciamone una breve rassegna.

1. Diritti riconosciuti ai Comuni.

La legge del 13 Novembre 1859 stabiliva (art. 315) che l'istruzione elementare era di due gradi, inferiore e superiore; 'ognuno diviso in due classi. Perciò i due Corsi si compivano in quattro anni.

Le scuole elementari dei Comuni, i quali, avevano diritto di dirigerle, a norma delle leggi e dei regolamenti, anche a mezzo di sorveglianti o Commissioni speciali²³.

L'istruzione era data *gratuitamente* a tutti i fanciulli dai sei anni in su²⁴.

L'istruzione elementare era dichiarata *obbligatoria*²⁵; liberi i padri di procacciare ai loro figli l'istruzione del *grado inferiore*, nel modo che crederanno più conveniente; puniti quelli che avessero mancato all'obbligo legale.

Ai Municipi era assicurato il diritto di elezione degli insegnanti, fra i concorrenti forniti di titoli. Ai Municipi la facoltà delle Conferme triennali e a vita.

2. La Legge sull'istruzione obbligatoria.

23 Art. 318

24 Art. 317

25 Art. 326

Nessuna novità sostanziale si ebbe fino alla legge del 15 Luglio 1877 sull'istruzione obbligatoria, la quale era pure ordinata dalla legge Casati. Ma, siccome l'analfabetismo, in molte provincie, non era scemato, il Ministro Coppino tanto fece e tanto insistette, che potè recare in porto la legge del 15 Luglio 1877, fonte di delusioni grandi e di gravi inconvenienti.

Volevasi sopprimere l'analfabetismo, e dopo 35 anni, le tabella statistiche annesse al disegno di legge Daneo-Credaro,, ci dimostrarono che tra le 69 provincie del Regno, ve ne sono 19 che contano una percentuale di analfabeti dal 50 al 70 per cento e ve ne sono 18, la cui percentuale sta fra il 70 e l' 80 per cento.

Eppure, quella legge obbligava genitori, tutori, Istituti di ricovero e di beneficenza a fornire il minimo d'istruzione, minacciando contravvenzioni e ammende. Obbligava Sindaci, Ispettori, Provveditori a compilare elenchi di obbligati, a fare la classificazione dei Comuni inetti, ai quali si dovevano sopprimere le spese facoltative.

Malgrado ciò, nulla, o ben poco, si è fatto e quasi nulla si è ottenuto.

Ma il più grave inconveniente è derivato dall'interpretazione e dall'applicazione dell'art. 2 di detta legge, nel quale sono elencate le materie d'insegnamento *obbligatorio, per tutti*.

Il caso di Genova, che provocò il Decreto Reale 6 Giugno 1878, fu il primo di una serie che non è finita ancora. Nell'elencazione delle materie di studio, contenuta nell'articolo 2 di detta legge, si volle vedere la soppressione definitiva dell'insegnamento religioso nelle scuole, mentre il buon senso e la logica avrebbero dovuto condurre a conclusioni opposte. Il che fu confermato anche dall'on. Giolitti durante la famosa

discussione della mozione Bissolati, nel Febbraio 1908, alla Camera dei Deputati²⁶.

3. I regolamenti Boselli e Baccelli.

Non per disposizione di legge ma per disposizione del regolamento Coppino del 16 Febbraio 1888, si ebbero delle novità .

1.° La scuola elementare dei due gradi fu estesa a *cinque classi*.

2.° Il corso elementare obbligatorio fu esteso alle *tre prime classi*²⁷.

3. ° Il corso elementare superiore 'mantenuto in due distinte classi; la *quarta* e la *quinta*.

Nello stesso regolamento però, si riconfermo spettare ai Municipi la direzione delle Scuole e la nomina dei maestri, fra i concorrenti, dichiarati eleggibili dal Consiglio provinciale Scolastico; e ai Municipi stessi confermato il diritto di licenziarli, dopo il periodo di prova.

Venne poi il Regolamento Baccelli, che è del 9 Ottobre 1895.

In forza di esso fu mantenuta l'istruzione elementare divisa in due gradi o corsi: l'inferiore di *tre* classi, il superiore di *due*. Ogni classe, un anno.

Obbligati i Comuni maggiori (4000 abitanti) a istituire scuole superiori maschili e femminili²⁸.

La direzione delle scuole fu conservata ai Comuni²⁹. Ma, fu tolta loro la. facoltà di bandire i concorsi, se non avessero

26 Vedi più ampia, trattazione nella *Parte Seconda* del presente volume.

27 Art. 12

28 Art. 15

29 Art. 19

dato agli insegnanti *un decimo in più dello stipendio minimo legale, ovvero l'abitazione*³⁰.

Con la scorta dell'elenco degli eleggibili, i Consigli comunali erano liberi di scegliere i loro insegnanti³¹ **4. Limitazioni alla libertà dei Comuni.**

Fra il Regolamento generale Baccelli e quello Rava del 5 Febbraio 1908, si è avuta la legge Nasi del 19 Febbraio 1903, la quale ha diminuita ancor più la libertà dei Comuni.

a) Perché della Commissione giudicatrice dei titoli dei concorrenti dovean partecipare due membri eletti dal Consiglio scolastico provinciale, se i Commissari erano 5; tre, se erano 7³²;

b) Perché fu limitata ai Consigli comunali la libertà di scegliere fra tutti gli eleggibili. Onde provvedere al primo posto vacante, il Consiglio comunale doveva scegliere fra i primi *tre* della graduatoria; al secondo, fra i primi *quattro*; al terzo tra i primi *cinque* :

c) Perché, verificandosi qualche vacanza durante l'anno scolastico, il Comune doveva scegliere fra gli eleggibili della graduatoria;

d) Perché il Comune non poteva licenziare nessun maestro, dopo il triennio di prova, se non per ragioni didattiche e in seguito a parere conforme del Regio Provveditore. Altrimenti, il maestro acquistava la stabilità.

Un anno dopo, si ebbe la legge Orlando 8 Luglio 1904 concernente provvedimenti per la scuola e pei maestri.

30 Art. 125

31 Art. 139

32 Art. 3.

Ai Comuni, per effetto di tale legge, furono imposti più precisi obblighi, onde ottenere la frequenza alle scuole; fu agevolato, lo sdoppiamento delle classi numerose, con l'aumento di due quinti dello stipendio all'insegnante, a carico però del Comune.

Vennero obbligati i Comuni, i quali avevano i corsi elementari completi fino alla 5a classe, a istituire la 6a³³.

Qui torna opportuno avvertire che oltre alle materie obbligatorie d'insegnamento, l'art. 10 dà facoltà ai Comuni d'istituire *altri insegnamenti, che rispondano ad altri bisogni locali*.

Lo stesso articolo, penultimo comma, dice che la licenza della scuola primaria si consegue dopo il 6° anno di studio.

5. Il regolamento Rava.

Ed eccoci al regolamento generale, 6 Febbraio 1908, del ministro Rava.

Ai Comuni venne, con l'art. 3, lasciata la libertà di ordinare o no l'istruzione religiosa.

Alla Commissione di vigilanza sulle scuole ne fu aggiunta un'altra³⁴ sull'adempimento dell'obbligo dell'istruzione e date prescrizioni sul lavoro che deve fare.

Il Regolamento stesso esige miglioramento di aule³⁵; un alunno ogni metro quadrato di superficie del pavimento. Consente che, nei paesi di montagna, a più di 800 metri sul livello del mare, l'aula possa essere diminuita di un terzo dei metri cubi.

Vuole ingresso Separato, dove le Setole sono miste³⁶. Vuole disinfezioni e cure igieniche.

33 Art. 10.

34 Art. 73-75.

35 Art. 113

36 Art. 115

Vieta ai Comuni di adoperare i locali scolastici ad uso diverso da quello destinati, senza il permesso del R. Provveditore.

Il Comune non può trasferire da una scuola ad un'altra l'insegnante, se questo non acconsente³⁷.

6. L'ultimo attentato contro i Comuni.

Preparato da lunga mano, tentato senza successo, molte volte, nell'ultimo ventennio³⁸, ministro Daneo col Gabinetto Luzzatti creò in un *disegno di legge, riguardante provvedimenti per la scuola elementare e popolare*. Caduto, dopo cento giorni, il Ministero Luzzatti, la stessa legge, ritoccata, venne riproposta dal ministro Credaro col Gabinetto Giolitti. Discussa e approvata dai due, rami del Parlamento, venne promulgata. È la legge 4 Giugno 1911 n. 487 detta legge *Daneo-Credaro*.

In forza dell'art. 14 di detta legge, soltanto «*i Comuni capoluogo di Provincia, e i Comuni capoluogo di Circondario provvedono a norma delle leggi e dei regolamenti, all'amministrazione delle scuole elementari e popolari*».

37 Art. 167

38 Due disegni di legge presentati dal ministro Boselli il 3 Febbraio 1890 e il 4 Gennaio 1891 non ebbero fortuna. Né più fortunati furono i disegni di legge dell'on. Mestica (12 Maggio 1891) e del ministro Villari (15 Gennaio 1892). Il 18 Luglio 1895 ; l'on. Cottafavi, arditamente, propose un disegno di legge: Per l'avocazione della Scuola allo Stato. Ma fu letto, e non se ne parlò più.

Il ministro Gallò, il 24 febbraio 1898, presentò un disegno di legge : Per la nomina, la conferma e il licenziamento dei maestri, assai lesivo della libertà e dei diritti dei Comuni. Ma, approvato dagli Uffici, dopo laboriosa discussione, non arrivò alla Camera.

Consimile proposta di legge presentò, senza frutto, il ministro Baccelli, poco dopo. Altra analoga, posteriormente, dello stesso on. Gallo, ridiventato ministro, il 28 novembre 1900, caduta, colla caduta del Ministero; poi dagli on. Rizzeti e De-Cristoforis.

Per tutti gli altri Comuni della Provincia, l'amministrazione è affidata al Consiglio scolastico provinciale».

In forza del successivo art. 15, i Comuni capoluogo di Circondario « *entro un triennio dalla promulgazione della legge, hanno la facoltà di rinunciare all'amministrazione delle scuole elementari e popolari* » la quale, in tal caso, verrà assunta dal Consiglio provinciale Scolastico.

I Comuni non capoluogo di Provincia o di Circondario, i quali, a sensi della legge 4 Giugno 1911 «non hanno l'amministrazione delle proprie scuole elementari e popolari, hanno la facoltà di chiedere, entro tre anni dalla pubblicazione della legge, di essere autorizzati ad amministrarle direttamente, conservando tutti i benefici finanziari conferiti dalla legge stessa»³⁹

Si esigono però due condizioni:

1. Che i Comuni, *a giudizio del Consiglio scolastico*, abbiano adempiuto, da almeno cinque anni consecutivi, tutte le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti scolastici.

2. Che il numero degli analfabeti del Comune, dai sei anni in su, accertato col censimento dell'anno 1911, risulti non superiore al 25 per cento della popolazione.

Finora, tutti i Comuni di quest'ultima categoria, e sono la maggior parte, conservano, di fatto, l'amministrazione delle proprie scuole ; perché « il passaggio dell'amministrazione della scuola dai Comuni al Consiglio scolastico sarà stabilito entro l'anno 1913, con Decreto Reale per ciascuna Provincia »⁴⁰.

Le disposizioni della legge, elastiche ed equivoche, e quelle certamente più restrittive e più gravi del Regolamento, non ancora pubblicato, sono e saranno armi potenti, per *negare* alla maggior parte dei Comuni il diritto di conservare l'amministrazione delle proprie Scuole.

39 Art. 16.

40 Art. 87.

Per comprendere l'enormità dell'attentato consumato a danno della libertà e dei diritti dei Comuni, basterà rilevare, che, per disposizione della legge 4 Giugno 1911⁴¹, i Comuni stessi dovranno versare alla Tesoreria dello Stato:

a) l'ammontare delle spese obbligatorie e facoltative per stipendi, aumenti sessennali e miglioramenti di carriera, retribuzioni, supplenze, gratificazioni, assegni ordinari di qualsiasi natura al personale direttivo ed insegnante; ammontare liquidato e consolidato nella somma corrispondente allo stanziamento complessivo maggiore, iscritto, per le suddette spese, nel bilancio comunale degli anni 1910 e 1911; .

b) l'ammontare delle quote dei contributi dovuti dal Comune, e stanziati nel bilancio 1911, per le scuole iscritte al Monte pensioni, a norma della Legge 5 luglio 1908, n. 374.

Il che vuol dire, che il Comune deve pur servare nel suo bilancio, per le proprie scuole, almeno le somme che vi erano iscritte nell'anno 1911; e tali somme, pagate dal comune ai contribuenti, debbono •passare/alla Tesoreria dello Stato, che emette i buoni di pagamento.

Il che significa aver ricevuto il Comune, con la legge 4 Giugno 1911, la patente, di inabilità ad amministrare le proprie scuole; non potere, per ciò, né emettere, né firmare mandati di pagamento a favore degli insegnanti comunali.

Non basta. La legge⁴² obbliga ancora i Comuni:

a) a fornire locali idonei e sufficienti alle scuole esistenti e alle scuole elementari e popolari *che vi saranno istituite;*

41 Art. 17

42 Art. 18.

b) a provvedere al riscaldamento, all'illuminazione, al servizio, alla custodia e alle spese necessarie per l'acquisto, la manutenzione, il rinnovamento del materiale didattico, degli arredi scolastici, degli, attrezzi ginnastici, e per la fornitura dei registri e degli stampati occorrenti per tutte le scuole elementari e popolari e per le scuole serali e festive;

c) a fornire l'alloggio gratuito agli insegnanti, ai quali sia stato concesso e a quelli ai quali venga assegnato nei nuovi edifici scolastici.

Non basta ancora. Finora, la beneficenza e l'assistenza, a beneficio degli scolari, era libera, e si esercitava, in molti Comuni, sotto forme varie, geniali e utili.

D'ora innanzi, non sarà più così. Ogni Comune dovrà istituire un Patronato Scolastico⁴³ e lo dovrà sovvenire annualmente con somme da stanziarsi in bilancio⁴⁴. E se il comune non aumenterà tali stanziamenti almeno del 2 per cento ogni anno, l'autorità tutoria, pel disposto dello stesso art. 74, *non approverà* qualsiasi nuova spesa facoltativa o aumento di spesa facoltativa ordinaria e straordinaria, in confronto di quelle iscritte in bilancio.

Il sistema è addirittura iniquo. Si tratta di una vera spogliazione di autorità e di libertà secolari, le quali nessuno, finora, aveva osato toccare.

È vero che la legge 4 Giugno 1911 solleva i Comuni dall'onere del pagamento degli interessi sui mutui assunti per la erezione o l'adattamento di fabbricati scolastici⁴⁵. Ma l'utile economico non è adeguato compenso alla rinuncia di diritti ; questi non si comperano e non si vendono a peso d'oro.

43 Art. 71

44 Art. 74

45 Art. 25

Dalle limitazioni volute e imposte alla libertà dei Comuni, in materia scolastica, da leggi e da regolamenti emanati con la legge 4 Giugno 1911, a dichiarare interdetti nove decimi dei comuni italiani, nel campo dell'azione scolastica. Contribuire e pagare gli insegnanti, si ; eleggerli, no; mutarli, no.

Il monopolio, la statizzazione della scuola elementare, è quasi al completo.

PARTE SECONDA

La scristianizzazione della scuola

I.

Nell'Istruzione superiore.

1. Le Facoltà teologiche.

L'art. 49 della Legge Casati sull'*Insegnamento superiore* stabiliva che esso comprendesse cinque Facoltà: 1. La teologia; 2. La giurisprudenza ; 3. La medicina ; 4. Le scienze fisiche, matematiche e naturali; La filosofia e le lettere.

Dunque, alla Teologia era riservato il primo posto. Con l'art. 51 della stessa legge, venivano specificati gli insegnamenti delle Facoltà teologiche nel modo seguente : 1 Istituzioni bibliche; 2. Sacra Scrittura; 3. Storia ecclesiastica; 4. Istituzioni teologiche ; 5, Teologia speculativa ; 6. Materie sacramentali; 7. Teologia morale; 8, Eloquenza sacra.

Con l'art. 70, venivano fissati in numero di sei i Professori della Facoltà teologica.

Pel riordinamento delle Università toscane, si ebbe il Decreto-legge Boncompagni-Ridolfi del 31 Luglio 1859. Eccone il 1. articolo : *L'Università di Pisa è ricostituita colle sei Facoltà; 1. Teologia, ecc.*

E l'art. 9, riguardante le lauree, diceva : *La facoltà di Teologia, nelle due Università di Pisa e di Siena, conferisce le lauree di Sacra teologia e di Sacra teologia e Diritto ecclesiastico.*

Eguali disposizioni del Governatore della Romagna, col Decreto 30 Settembre 1859, aveano disciplinato gli studi nell'Università di Bologna. Con l'art. 1 si stabilivano cinque Facoltà: 1. La Teologia. Con l'art. 8, si fissavano sei Cattedre di detta Facoltà. E con l'art. 15; la durata degli studi, per conseguire la laurea, in quattro anni. Per la Sicilia, fu promulgata la legge 17 Ottobre 1860 del Prodittatore Mordini, controfirmata dal Segretario di Stato per la Istruzione, Ugdulema.

Con l'art. 1 fu estesa alla Sicilia la legge Casati, *salve*, si dice, *le modificazioni contenute negli articoli seguenti o che da ulteriori decreti potranno esservi arrecate.*

Dunque, assicurata la Facoltà teologica.

Anzi, l'art. 6 dichiarava che le Università di Palermo, Catania e Messina conservavano le loro cinque Facoltà e i Collegi di Belle Arti aggiuntivi.

2. Le Facoltà teologiche soppresse.

Due anni soltanto di attività settaria bastarno per iniziare l'opera di laicizzazione delle scuole, complice il Governo, sempre pronto a eseguire, quando non sia sollecito a deliberare e a imporre, prevenendo il desiderio e le sollecitazioni della Massoneria e delle Chiesa cattolica.

Per le provincie napoletane, fu; emanata la legge 16 Febbraio 1861, detta legge Imbriani. L'art. 5 esplicitamente dice così: *La Facoltà teologica è soppressa, salvo la Cattedra di Storia della Chiesa, che verrà aggregata alla facoltà di Filosofia e lettere.'*

Dopo dodici anni, essendo Ministro della P. I. Antonio Scaloia, il 26 gennaio 1873 fu promulgata la seguente Legge (n. 1251).

Art. 1. — *Le Facoltà di teologia ancora esistenti nelle Università dello Stato vengono sciolte.*

Art. 2. — *Gli insegnamenti di queste Facoltà, i quali hanno, in generale, interesse di cultura storica, filologica e filosofica, potranno essere Ridati nelle Facoltà di lettere e filosofia, giusta l'iparere del Consiglio superiore della Pubblica Istruzione.*

Ecco il delitto consumato.

Neanche come fattori di cultura generale, si vollero conservate in Italia le Cattedre della Facoltà teologica, mentre all'estero sono considerate necessarie.

II.

Nell' Istruzione secondaria o media.

1. L'Istruzione religiosa assicurata.

La Legge Casati, per ciò che concerne l'istruzione religiosa nei Ginnasi e nei Licei, prescriveva con l'art. 193: «L'istruzione religiosa sarà data da un Direttore spirituale, nominato dal ministro della pubblica istruzione, per ciascun stabilimento, secondo le norme da determinarsi con un regolamento».

Con l'art. 222, la stessa Legge *«dispensava gli acattolici dal frequentare l'insegnamento religioso e dall' intervenire agli esercizi che vi si riferiscono, come pure quelli il cui padre o chi ne fa legalmente le veci avrà dichiarato di provvedere privatamente all'istruzione religiosa dei medesimi»*.

Identiche disposizioni si trovano nella Legge Casati⁴⁶ a riguardo dell'istruzione religiosa nelle Scuole tecniche negli istituti tecnici; e altrettanto nelle scuole normali e magistrali.

L'istruzione religiosa, nelle scuole secondarie, con orario sufficiente, è stata impartita fino al 31 dicembre 1877. Così pure, fino a quell'epoca, in molti luoghi festivi, alla S. Messa e alla spiegazione del Vangelo.

2. L'istruzione religiosa soppressa.

La logica delle sette esige la soppressione dell'istruzione religiosa nelle scuole secondarie, dopo di aver ottenuto l'abolizione delle Facoltà teologiche nelle Università.

Venne: Ma legge 23 Giugno 1877, la quale con l'art. 2 stabiliva: A cominciare dal 1 gennaio 1878, l'ufficio di direttore spirituale nei Licei e Ginnasi e nelle Scuole tecniche è abolito.

Col R. Decreto 24 aprile 1879, anche nelle Scuole normali e magistrali fu soppresso, l'insegnamento religioso. Ma, come vedremo, si è preteso e si pretende anche oggi che un maestro elementare, il quale, durante i Corsi normali non ha studiata la religione, non ha fatto esame di religione, non è fornito di titolo legale per insegnarla, possa essere ritenuto idoneo all'insegnamento della religione nelle scuole elementari.

III.

Nell'Istruzione primaria.

1. distruzione religiosa e la legge Casati.

L'istruzione religiosa è, anche presentemente, regolata dalla legge organica del 13 Novembre 1859, tuttora in vigore, perché da nessuna legge posteriore modificata o abrogata.

Ecco l'articolo 315 di detta legge, che all'istruzione religiosa si riferisce:

«L'istruzione elementare è di due gradi, inferiore e superiore.

L'insegnamento del grado inferiore comprende l'insegnamento religioso, la lettura, la scrittura, l'aritmetica elementare, la lingua italiana, nozioni elementari sul sistema metrico.

L'istruzione superiore comprende, oltre allo svolgimento delle materie del grado inferiore le regole della composizione, la calligrafia, la tenuta dei libri, la geografia elementare, l'esposizione dei fatti più notevoli della storia nazionale, le cognizioni di scienze fisiche e naturali applicabili principalmente agli usi ordinari della vita.

Alle materie sovr'accennate saranno aggiunti nelle scuole maschili superiori, i primi elementi della geometria ed il disegno lineare; nelle scuole femminili i lavori donneschi».

Da tali disposizioni risulta che l'istruzione religiosa si volle *obbligatoria* per legge, tanto nelle scuole elementari di grado inferiore, come in quelle di grado superiore. E si volle, che alla obbligatorietà dell'insegnamento corrispondesse l'obbligo dell'esame. Ecco, al riguardo, che cosa disponeva l'art. 325 della stessa legge:

«Alla fine d'ogni semestre, vi sarà in ogni scuola comunale un esame pubblico, nel quale gli allievi saranno interrogati ciascuno sopra le materie insegnate nella propria classe.

Il Parroco esaminerà gli allievi di queste scuole sopra l'istruzione religiosa. Questo esame sarà dato nel tempo e nei luoghi come verranno stabiliti, di comune accordo, tra il Municipio e il Parroco ».

La legge del 1859 guarentiva la libertà di coscienza dei fanciulli non cattolici giustamente ritenendo che essi costituissero, come costituiscono, la minoranza degli italiani. A ciò provvedeva l'art. 374 della stessa legge, che non è stato mai abrogato.

«Gli allievi delle scuole pubbliche elementari, i cui parenti avranno dichiarato di prendere essi stessi cura della loro istruzione religiosa, saranno dispensati dal seguire le lezioni di religione, e dall'assistere agli esercizi che vi si attengono.

Nulla sarà innovato a quanto si è finora praticato, rispetto all'insegnamento religioso nelle scuole destinate particolarmente all'istruzione elementare dei fanciulli appartenenti ai Culti tollerati ».

2. Il regolamento del 1860 e l'istruzione religiosa.

Per la esecuzione della Legge del 13 Novembre 1859, si ebbe il regolamento 15 Settembre 1860, del quale è opportuno citare gli articoli 36 e 37 che si riferiscono all'istruzione religiosa :

Art. 36. - All'esame di religione, cioè di catechismo e di storia sacra, interverrà oltre al Soprintendente municipale, il Parroco del luogo in cui la scuola ha sede, od il sacerdote che sarà da lui delegato.

Il tempo e il luogo dell'esame di religione saranno stabiliti dal Sindaco e dal soprintendente municipale, d'accordo col Parroco.

Non intervenendo il Parroco, per qualsiasi impedimento all'esame, questo sarà dato dal maestro della classe.

Tale esame, nelle scuole composte di più classi, potrà darsi un mese prima del tempo assegnato per gli esami sulle altre materie.

Art. 37. - Nelle scuole inferiori, il voto dell'esame di religione sarà computato per la promozione, coi voti riportati sulle altre materie.

Nelle scuole superiori, il voto dell'esame di religione sarà tenuto a parte, e l'allievo non sarà giudicato degno di promozione, quando conseguito i sei decimi dei punti sulle altre materie.

Questo esame non potrà ripetersi prima di un'altra sessione di esami.

Da tutto ciò risulta che la legge del 1859 e il relativo regolamento assicuravano l'istruzione religiosa a tutti i fanciulli cattolici nelle scuole elementari pubbliche; esigeva gli esami semestrali di religione, dote, e i punti di merito da lui dati, valevano per la promozione dal corso elementare inferiore.

3. Si tentano i primi strappi.

Col pretesto — vero o supposto — che qualche Consiglio scolastico, sollecitato dai municipi, erasi rivolto al Governo, per chiedergli una massima sicura intorno al modo che dovevano seguire i maestri nell'impartire l'insegnamento religioso ai loro allievi, il Ministero della pubblica istruzione, il 29 Settembre 1870, inviava una Circolare (n. 285) con la quale .richiamate le disposizioni della legge 13 Novembre 1859 e del regolamento 15 Settembre 1860, così concludeva:

« I Comuni e i Consigli scolastici provinciali dovranno dare gli ordini necessari, perché all'insegnamento religioso da impartirsi in ore e in giorni determinati siano presenti solo gli alunni, i genitori dei quali, o chi per essi, abbiano dichiarato essere questa la loro volontà »

Tale disposizione era in aperto contrasto col sopracitato art. 374 della legge.

Chi ha richiamato il Ministro all'osservanza della legge ?
Nessuno.

Ed ecco lo stesso Ministro, l'anno successivo 1871, con circolare del 12 Luglio, ripetere sostanzialmente, le disposizioni della precedente Circolare, con queste aggiunta:

« È in facoltà dei Municipi di far dare tale insegnamento dai loro maestri ordinari o di commetterlo ad altra persona stimata a ciò più atta ».

Lodevole disposizione; ma che, in pratica poco valore poteva avere, non essendo, né oggi, per legge, spesa obbligatoria quella destinata a retribuire particolari ingegnanti di religione.

4. Il pretesto della legge 15 Luglio 1877.

Fino al 1877, l'istruzione religiosa nelle scuole elementari non subì variazione alcuna.

Le dolenti note vennero dopo la promulgazione della legge 15 Luglio 1877 sull'istruzione obbligatoria, come abbiamo già avvertito. L'articolo 2 di detta legge così si esprime:

L'obbligo di cui all'art. 1 rimane limitato al corso elementare inferiore, il quale dura di regola fino ai nove anni, e comprende le prime nozioni dei doveri dell'uomo e del cittadino, la lettura, la calligrafia, i rudimenti della lingua italiana, dell'aritmetica e del sistema metrico ; può cessare anche prima, se il fanciullo sostenga con buon esito, sulle predette materie, un esperimento, che avrà luogo o nella scuola o innanzi al delegato scolastico, presenti i genitori od altri parenti. Se l' esperimento fallisce, l'obbligo è protratto fino ai dieci anni compiuti.

In seguito alla legge 15 Luglio 1877, alcuni Municipi credettero che: l'obbligo della istruzione religiosa fosse tolto ; primo fu quello di Genova che deliberò la soppressione religiosa nelle sue scuole comunali, con l'approvazione di quel Consiglio provinciale scolastico.

Contro quelle deliberazioni, presentarono ricorso moltissimi padri di famiglia di Genova al Ministro della Pubblica Istruzione.

Il Ministro volle sentire il parere del Consiglio di Stato, il quale espresse il suo giudizio il 17 Maggio 1878, nel modo seguente :

La legge 15 luglio 1877, n. 3961, non ha innovato al disposto della legge 13 novembre 1859 sull'obbligo di comprendere tra le materie dell'insegnamento anche l'istruzione religiosa. L'istanza dei padri di famiglia, che desiderino o richieggano l'insegnamento religioso, basta a costituire un obbligo espresso ai Comuni di farlo impartire. Tale parere fu accolto dal Ministro, che provocò il Decreto Reale 6 Giugno 1878⁴⁷, il quale così concludeva:

47 Vedi il testo del Decreto Reale in *Appendice-Documenti*

Accogliersi il ricorso presentato da parecchi cittadini di Genova, colla data 4 marzo 1878 contro la deliberazione di quel Municipio, sotto la data del 23 novembre, 1877, ed in ultimo contro il Decreto del Consiglio Provinciale scolastico, il quale respingeva il detto ricorso e confermava le deliberazioni del Municipio.

5. Si riprende l'azione contro il Catechismo.

Perduta la partita nel caso di Genova, gli avversari dell'istruzione religiosa si agitarono nuovamente, ponendo la questione se *qualsiasi maestro elementare* fosse abilitato all'insegnamento del Catechismo e della Storia Sacra.

Compiacente, il Ministro rispose con una Nota del 23 dicembre (n. 21238) diretta al Prefetto di Genova. » In essa è detto :

« Il maestro che ha titolo di abilitazione per insegnare nelle scuole elementari, è sempre obbligato, se richiesto dal Municipio che lo stipendia, a dare l'insegnamento facoltativo del catechismo e della storia sacra, quando anche nella patente, di cui è provveduto, non figuri la subita prova di religione ».

Con questa Circolare il Ministro dimostrò non solo nessun rispetto alla legge, ma anche ignoranza della logica ; imperocché dichiarò facoltativo l'insegnamento del Catechismo, contrariamente al disposto degli articoli 315, 325 e 374 della legge, e contrariamente agli art. 36 e 37 del Regolamento, già ricordato ; e dichiarò *idoneo* a insegnare la religione chi non l'ha studiata, non ha subito gli esami e non può esibire nessun documento d'idoneità.

Ma la logica del Ministero della P. I. è, molte volte, l'incoerenza e l'assurdo.

6. Un passo indietro, migliorando.

Venne, con la data del 16 febbraio 1888, il *Regolamento unico* per l'istruzione elementare. L'insegnamento religioso fu disciplinato cogli articoli 2 e 4.

Art. 2. — Sarà fatto impartire dai comuni nelle ore, nei giorni e nei limiti stabiliti dal Con sigillo Provinciale scolastico, l'insegnamento religioso a quegli alunni, i cui genitori lo domandino.

Art. 4. — Ogni maestro ha l'obbligo di insegnare tutta la materia del programma della sua scuola o classe.

Solo in casi eccezionali, ed in via transitoria, si potrà, con l'assenso del Consiglio scolastico, affidare a qualche speciale insegnante l'incarico dell'insegnamento della religione dentro o la classe e della ginnastica fuori.

A parte la contraddizione con l'art. 374 della legge 13 novembre 1859 di far chiedere l'insegnamento religioso ai più, invece che ai meno, la disposizione dell'articolo 2 ribadiva l'obbligo nei Comuni di far impartire l'istruzione religiosa, e l'articolo 4 consentiva che ai maestri inetti o di mal volere, fossero sostituiti insegnanti di religione, riconosciuti *idonei*.

Torna anche utile rilevare che, per disposizione tassativa dell'art. 4, *l'insegnamento religioso* doveva essere impartito *dentro la scuola o la classe* — cioè nel locale scolastico e nell'orario ufficiale.

Il che, praticamente, si faceva dappertutto. É da rilevare anche il testo preciso dell'articolo 1 dello stesso regolamento 16 febbraio 1888.

L'istruzione elementare è di due gradi, inferiore e superiore. Alle materie prescritte per l'insegnamento elementare dei due gradi dell'articolo 315 della legge 13 novembre 1859, si aggiungono le prime nozioni dei doveri dell'uomo e del cittadino, a termini dell'art. 2 della legge 15 luglio 1887, e la ginnastica, a termini della legge 7 luglio 1878 e del regolamento 16 dicembre 1878.

Dunque, le prime nozioni dei doveri dell'uomo e del cittadino, *non avevano sostituito* l'istruzione religiosa; esse *erano state aggiunte* alle materie prescritte dall'art. 315 della legge organica, fra le quali era ed è l'istruzione religiosa.

7. L'istruzione religiosa nella quinta classe.

Ritenuto che l'istruzione, religioni per disposizione dell'art. 1, 2 e 4 del regolamento 16 febbraio 1888, doveva essere impartita nelle scuole elementari del primo e del secondo grado o corso, è importante rilevare le disposizioni degli articoli 12 e 22 dello stesso regolamento.

Art. 12. — *Il corso inferiore comprende tre classi : I, II e III.*

Art. 22. — *Il corso elementare di grado superiore si compie in due anni e in due distinte classi: IV e V.*

Ne consegue, evidentemente che anche *nella classe quinta* dovesse essere impartita la istruzione religiosa; e vi fu sempre e dovunque impartita, dal 1888 in avanti.

E si noti che il Ministro Coppino il quale firmò la legge del 15 Luglio 1877 sull'istruzione obbligatoria, che diede origine | alla noto controversia di Genova, è lo stesso Coppino che, undici anni dopo firmò il regolamento 16 febbraio 1888.

Se la legge Coppino del 1877 avesse abolito l'insegnamento religioso, il regolamento Coppino del 1888 non l'avrebbe menzionato, né disciplinato, né esteso alla quinta classe. È evidente.

8. L'istruzione religiosa e il Minilo Boselli.

Nello stesso anno 1888 al ministro Coppino venne sostituito l'on. Boselli, il quale si affrettò a pubblicare, per Decreto Reale, con la data del 25 settembre 1888, le *Istruzioni e i programmi didattici per le scuole elementari del regno*. Per ciò che riguarda l'istruzione religiosa, il ministro Boselli decide che venisse mantenuta, ma non credette opportuno di imporne il programma.

Le ragioni che lo indussero in tale decisione, sono da lui esposte nella relazione a Sua Maestà il Re⁴⁸.

L'on. Boselli è tuttora vivente; potrebbe ritornare ancora Ministro alla Minerva, dove, col mutarsi delle persone purtroppo si è mutato il criterio direttivo in ordine alla istruzione religiosa, senza che siano state abrogate o cambiate le leggi che vi hanno attinenza.

9. L'istruzione religiosa è il Ministro Baccelli.

Con Decreto Reale 9 ottobre è stato approvato un nuovo regolamento generale per l'istruzione elementare, per effetto del quale non si ebbe alcuna novità in ciò che riguarda l'istruzione religiosa nelle scuole elementari pubbliche.

Fu mantenuta, con l'art. 1, la divisione dei gradi e delle classi.

« L'istruzione elementare è di due gradi: inferiore e superiore.

Il corso inferiore comprende tre classi, il superiore due; ciascuna classe ha la durata di un anno» .

E con l'art. 3 è stata regolata l'istruzione religiosa.

48 Eccola testualmente.

« Ed ora, se V. M. mi concede, dirò due parole circa una materia, che fu oggetto di lunga discussione, tanto nel seno della Commissione, che propose i programmi, quanto presso la Giunta del Consiglio superiore. Intendo di parlare dell'insegnamento religioso, che nei programmi non è compreso.

«I Comuni provvederanno all'istruzione religiosa di quegli alunni, i cui genitori la chiedono nei giorni e nelle ore stabiliti dal Consiglio scolastico provinciale, per mezzo degli Insegnanti delle classi, i quali sieno riputati idonei a quest'ufficio o di altre persone, la cui idoneità sia riconosciuta dallo stesso Consiglio scolastico».

Convinto come io sono, che contenuto in giusti limiti, esso costituisce un potente mezzo di educazione e una guarentigia di pace e prosperità sociale, io non avrei acconsentito anche perché la sua soppressione mi sarebbe sembrata una imprudenza, tenuto conto dei molti che lo desiderano. Mi affretto quindi a dichiarare *ch'esso è mantenuto qual oggi dal Regolamento 16 febbraio 1888, e nulla si muta dalle presenti condizioni.* Solamente non se ne dà il programma, perché tanto la Commissione quanto il Consiglio, ritennero che lo Stato non abbia competenza per fare un programma di questo genere. Col rispetto che i tempi e le leggi impongono per la libertà di coscienza, colla tolleranza che tutti raccomandano e invocano, come la più doverosa e la più sicura guarentigia di pace, lo Stato non può fare, né direttamente, né indirettamente, una professione di fede, che, manchevole per alcuni, sarebbe soverchia per altri. Tenuto a equali riguardi verso di tutti, pure soddisfacendo, anche colla scuola, a un nobile bisogno sentito dai più, non può però prescrivere a sé stesso un'azione tanto precisa e determinata, da correr pericolo di offendere l'opinione dei favorevoli, come dei contrari. Domandando che nessuno pretenda di imporsi né in un modo, né in un altro all'opinione dei propri simili, ha il dovere di cominciare dal non imporsi esso per il primo. Così pensa la nazione a tutti maestra di ordinata libertà, l'Inghilterra, che anche professando per la religione il rispetto più sincero, e riconoscendone la potenza moderatrice, tanto da mantenerne l'insegnamento nelle sue leggi sull'istruzione popolare, tuttavia nei programmi non se ne parla, appunto per non entrare in determinazioni non accettabili dalle varie credenze. Tanto alla Commissione, quanto alla Giunta del Consiglio superiore, è parso consentaneo e a giustizia e a saggezza di seguire quest'esempio, ed io ho accettato e fatto mio il voto, così dell'una, come dell'altra ».

Tale disposizione ha migliorato quella del precedente regolamento, in quanto riconosce la necessità che chi impartisce l'insegnamento religioso sia ritenuto *idoneo*.

La relazione fatta dal ministro Baccelli a Sua Maestà il Re chiarisce tale pensiero e dà ragione delle nuove disposizioni⁴⁹.

Anche l'on. Baccelli è vivente e potrebbe ritornare alla Minerva.

Egli, che voleva rispettata la legge, che ribadiva l'obbligo ai Comuni di impartire l'insegnamento religioso e prometteva, per ciò, assidua vigilanza; egli che voleva assicurata l'*efficacia* e la *serietà* dell'insegnamento religioso, coll'affidarlo a persone *idonee*; egli che non vedea possibile nessuna morale, se non poggiata sulla religione, l'on. Baccelli assiste, dalla sua Roma, allo strazio delle leggi, dei regolamenti, della discipline.. del senso comune.

10. La mossa contraria di Milano.

49 «Per ciò che riguarda l'insegnamento della religione, il Regolamento non si allontana dai principii liberali, che sono vanto della nostra legislazione, e dalla giurisprudenza ormai costantemente seguita da 17 anni, da quando cioè il Consiglio di Stato ebbe a dichiarare che per l'art. 315 della legge Casati, inteso ed applicato in relazione con le leggi posteriori e con i progrediti costumi, l'insegnamento religioso dovesse rimanere obbligatorio per i comuni, subordinatamente alla domanda dei padri di famiglia, ma facoltativo per gli scolari.

Vero è che, da qualche tempo, sono sorte qua e là vive discussioni per le resistenze opposte da alcuni Municipi alle legittime richieste dei padri di famiglia e per la consuetudine invalsa in molti luoghi di affidare l'insegnamento religioso agli stessi maestri che insegnano le altre materie, senza prima accertare se essi abbiano la necessaria preparazione, e se, per le loro opinioni, siano in grado e siano creduti capaci d'impartirlo con sincero convincimento.

Il 26 novembre 1902, il Consiglio Comunale di Milano deliberò di ritenere *che non spettasse al Comune alcun obbligo legale di far impedire l'insegnamento religioso nelle scuole elementari.*

Tale deliberazione fu dichiarata nulla e priva di ogni effetto legale, con Decreto del Prefetto di Milano, in data 10 dicembre 1902, n. 36477.

Contro tale Decreto deliberò di ricorrere al Consiglio Comunale di Milano, nella tornata del 17 dicembre 1902. Il ricorso, redatto dall'on. Luigi Maino⁵⁰, venne firmato e presentato al Consiglio di Stato dal Sindaco di Milano.

Di questa condizione di cose anche il Consiglio di Stato s'è preoccupato ed ha chiesto se non fosse preferibile ritornare all'interpretazione letterale e restrittiva della legge Casati, evitando così che, per questa ragione di malcontento, si accresca il favore di cui godono parecchi istituti di associazioni o di privati, a danno delle scuole di carattere pubblico. Ma come dichiarai recentemente ai due rami del parlamento, io non credo che gli inconvenienti lamentati siano tali da consigliarci a mutare la via finora seguita e riconosciuta buona, anche per la fede che ho che siffatti inconvenienti possano essere facilmente rimossi con la persuasione, con l'assidua vigilanza, e con opportuni provvedimenti. A vincere la resistenza dei Municipi basta infatti che le leggi siano rigorosamente osservate, ed a questo compito non mancheranno il Ministero e le Autorità che lo rappresentano nelle provincie ; ad assicurare l'efficacia e la sincerità dell'insegnamento religioso, parmi sufficiente la facoltà data ai comuni di affidarlo a persone estranee alla scuola, ma riconosciute idonee dal Consiglio scolastico a professarlo degnamente e con soddisfazione delle famiglie e di tutti coloro, i quali seguono l'opinione, degna di rispetto, che nessuna morale sia possibile, quando non tragga la sua forza da un ordine di credenze soprasensibili».

Il Consiglio di Stato, Sezione interni, rispondeva con un lungo parere (8 maggio 1903) col quale esprimeva il voto « *che l'insegnamento religioso, anziché dall'Autorità laicale, incompetente ad impartirlo, venga, nello stesso interesse della religione, dato dall'Autorità ecclesiastica, che ne è naturale maestra e che lo ha per fine principale della sua missione spirituale* » .

E aggiungeva:

« Insegni per tanto nella scuola il maestro comunale agli alunni i doveri del vivere civile; spieghi ad essi nel tempio il Sacerdote i precetti del Vangelo; e ne risentirà benefici effetti l'educazione morale dei fanciulli e ne sarà notevolmente rafforzato il sentimento religioso.

E facendo voti che una tale riforma sia dal potere esecutivo al più presto attuata;

La sezione opina che il ricorso del Comune di Milano non potesse essere accolto»

In omaggio perciò alla legge vigente, il Consiglio di Stato opinava di *respingere il ricorso* del Comune di Milano, allora governato da elementi contrari alla scuola cristiana; ma, in aperta opposizione ad un canone indiscusso di diritto, lo stesso Consiglio faceva voti che il *potere esecutivo* procedesse ad una riforma, mentre questa spetta solo al *potere legislativo*.

11. Verso il regolamento Rava.

Più tardi, nella primavera del 1907, si ebbe la famosa interpellanza alla Camera dell'onorevole Leonida Bissolati, che si risolveva nella seguente mozione:

La Camera invita il governo ad assicurare il carattere laico della scuola elementare, vietando che in essa venga impartito, sotto qualsiasi forma l'insegnamento religioso.

Vennero le vacanze estive e autunnali del Parlamento e la mozione Bissolati parve dimenticata.

Durante l'autunno del 1907, il Ministro della Pubblica Istruzione on. Rava, presentò al Consiglio di Stato un *nuovo Regolamento generale per l'istruzione elementare*. Tutti i giornali furono allora autorizzati a dichiarare che il nuovo regolamento non conteneva alcuna disposizione relativa all'insegnamento religioso.

Si ritenne da molti che l'insegnamento equivallesse alla abolizione.

Non così opinò il Consiglio di Stato; a Sezioni riunite, adunatosi, con straordinaria solennità, il 12 Dicembre 1907. I consiglieri presenti erano 32. Con 24 voti favorevoli ed 8 contrari, fu adottato il seguente parere:

Il Consiglio ritiene che, pel diritto positivo vigente, l'insegnamento religioso per parte dei Comuni sia obbligatorio, quando vi sia chi lo richiegga; che perciò sia opportuno mantenere nel nuovo Regolamento la disposizione dell'art. 3 del del Regolamento 1895, richiamando in calce le relative disposizioni della legge, tanto più che la soppressione di esso non dispenserebbe dall'obbligo loro imposto dalla legge, obbligo alla cui osservanza i Comuni potrebbero venire costretti.

12. La mozione dell'on. Bissolati.

Sulla mozione Bissolati, la discussione alla Camera fu iniziata il 18 febbraio 1908 e finì il 27 dello stesso mese.

Alla discussione parteciparono Deputati di tutte le frazioni e due Ministri, gli on. Giolitti e Rava. Il dibattito non fu limitato alla mozione soltanto, ma assunse più ampie proporzioni: la famiglia, la Chiesa, il catechismo, i diritti e i doveri dello Stato, dei Comuni, delle coscienze, la libertà d'insegnamento.

Il Ministero; per bocca dell'onor. Giolitti, dichiarò che si sarebbe fatto un esperimento dell'articolo proposto, e che avrebbe potuto in seguito essere modificato. Intanto, il Ministero lo manteneva quale era stato approvato il 6 febbraio. Alla mozione Bissolati, l'on. Moschini aveva proposto la seguente premessa, non accettata dal Governo :

La Camera, ritenuta l'incompetenza dello Stato a disciplinare ogni insegnamento dogmatico, che non può trovare sede nelle pubbliche scuole primarie,...

Messa ai voti la premessa Moschini, per appello nominale, si ebbe il seguente risultato:

Votanti 440
Hanno risposto *sì* 106
Hanno risposto *no* 333
Astenuiti 1

Messa ai voti la mozione Bissolati, si ebbe il seguente risultato:

Votanti 407
Hanno risposto *sì* 60
Hanno risposto *no* 347

Si passò, finalmente, alla votazione dell'ordine del giorno puro e semplice, accettato dal Governo, dopo che l'on. Giolitti ebbe a dichiarare « *che il Regolamento entrerà in vigore e se ne vedrà l'esperienza; se produrrà degli inconvenienti, il Governo provvederà ; se andrà bene, allora saremo tutti soddisfatti.* »

Votanti 409
Hanno risposto *sì* 279
Hanno risposto *no* 129
Astenuiti 1

13. I prevedibili inconvenienti.

Per poter comprendere la gravità e l'estensione degli inconvenienti accennati durante la discussione avvenuta alla Camera dei Deputati, è bene avere presente il testo dell'articolo 3 del Regolamento 6 febbraio 1908.

Art. 3.— *«I Comuni provvederanno all'istruzione religiosa di quegli alunni, i cui genitori la chiedano, nei giorni e nelle ore stabiliti dal Consiglio scolastico provinciale, per mezzo degli insegnanti delle classi, i quali sieno reputati idonei a questo ufficio e lo accettino, o di altre persone, la cui idoneità sia riconosciuta dallo stesso Consiglio scolastico.*

Quando però la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune non creda di ordinare l'insegnamento religioso, questo potrà essere dato a cura dei padri di famiglia che lo hanno chiesto

da persona che abbia la patente di maestro elementare e sia approvata dal Consiglio scolastico. In questo caso, saranno messi a disposizione, per tale insegnamento, i locali scolastici nei giorni e nelle ore che saranno stabiliti dal Consiglio provinciale scolastico»

Se il regolamento Rava produrrà degli inconvenienti, il Governo provvederà. Tale, l'affermazione dell'on. Giolitti il 27 febbraio 1908 alla Camera dei Deputati.

Molti, gravi, gravissimi inconvenienti sono avvenuti ; essi sono stati denunziati; hanno formato oggetto di ricorsi, di petizioni, in forma regolare e legale ; ma il Governo, dopo quattro anni, non è ancora intervenuto, Ed è il Governo presieduto dallo stesso on. Giolitti.

Anzi il Governo, o meglio, il ministro della Pubblica Istruzione, ha cercato di *creare esso gli inconvenienti, di moltiplicarli, di aggravarli, e di rendere difficile il provvedimento promesso, dall'onor. Giolitti.*

Gli inconvenienti, facilmente prevedibili, avvennero in molti Comuni grandi e piccoli e provocarono atteggiamenti differenti nei rispettivi Consigli scolastici.

Essi si riferiscono principalmente :

- a) All'orario per l'istruzione religiosa.
- b) All'obbligo di pagare i maestri di religione.
- c) Alla istruzione religiosa nelle classi quinta e sesta.
- d) Alla distribuzione dei moduli per chiedere l'istruzione religiosa.
- e) All'uso delle aule scolastiche, per l'istruzione religiosa, dove i consigli comunali deliberano di non ordinare che essa venga impartita.

14. L'orario per l'istruzione religiosa.

L'orario delle lezioni nelle scuole elementari dei due gradi è stato ed è di venti ore settimanali, distribuite in cinque giorni per settimana.

Si ebbero perciò quattro ogni dì e per ogni classe, eccezione fatta per le classi sdoppiate.

Per disposizione dell'articolo 97 del regolamento vigente, 6 febbraio 1908, e della Tabella annessa (allegato C), l'orario giornaliero è, anche presentemente, di *quattro ore* giornalieri di lezione.

Chi ebbe ed ha il diritto di regolare l'insegnamento religioso nelle scuole elementari? Fu sempre ed è, pur ora, il Consiglio scolastico provinciale. I tre regolamenti del 16 febbraio 1888, del 9 ottobre 1895 e del 6 febbraio 1908 stabilirono *concordemente*, che l'istruzione religiosa venisse impartita *nelle ore e nei giorni fissati dal Consiglio provinciale scolastico*.

Alle dichiarazioni del Consiglio provinciale scolastico son posti dei limiti? Certamente. Esso, naturalmente, non può deliberare né un giorno di scuola in più o in meno, di quelli fissati dal regolamento stesso, né un'ora in più o in meno.

E, per verità, i Consigli scolastici provinciali determinarono, in generale, che l'istruzione religiosa fosse data l'ultima ora del mercoledì o l'ultima ora del sabato, oppure in tutte e due quelle ore.

E ciò, anche dopo l'applicazione del vigente regolamento 6 febbraio 1908.

Però le controversie incominciarono presto; il caso di Venezia fu il primo della serie.

Il Consiglio comunale di Venezia avea deliberato di continuare a far impartire l'istruzione religiosa nell'ultima ora di scuola di ogni sabato. E il Consiglio scolastico provinciale aveva approvata la deliberazione. Ma contro di essa fu presentato ricorso al Ministero della Pubblica Istruzione, il quale, con Decreto 8 marzo 1910, decise:

È annullata d'ufficio la deliberazione 13 febbraio 1909 del Consiglio provinciale scolastico di Venezia, dichiarandosi che l'istruzione religiosa deve essere impartita in ore estranee all'orario normale delle lezioni.

Quale fatto nuovo, quale legge nuova, quale regolamento nuovo poté escludere dall'orario normale l'istruzione religiosa? Nessun fatto, nessuna legge, nessun regolamento. Il Ministro si appoggiò al parere di una *commissione consultiva*, costituita da persone scelte dal Ministro stesso.

Provvedimento illegale, arbitrario contro del quale, il Comune di Venezia interpose ricorso alla IV Sezione quale del Consiglio di Stato, la quale pur troppo, con decisione del 14 luglio 1911⁵¹ confermò il Decreto ministeriale e la massima che *l'istruzione religiosa debba essere impartita in ore estranee all'orario normale.*

Anche per Milano si ebbe un Decreto ministeriale identico circa l'orario dell'istruzione religiosa; esso porta la data del 9 luglio 1910 e la firma del ministro Credaro⁵². Contro quel Decreto il Comune di Milano non presentò alcun ricorso.

51 Vedi in *Appendice-Documenti*

52 Vedi in *Appendice-Documenti*

Ricorse, invece, di nuovo, il Comune di Venezia contro la decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato, e ricorse alla Corte di Cassazione in Roma, a Sezioni riunite; ma questa finora (dicembre 1912) non si è pronunciata.

Pel medesimo motivo, e per altri, presentò ricorso al Ministero anche il Comune di Bergamo, in data 6 febbraio 1911⁵³. Ma il Ministero, finora non rispose; Però, malgrado alcuni contrasti, nella provincia di Bergamo, in tutti i Comuni l'istruzione religiosa è stata ed è impartita nell'orario normale.

15. La retribuzione aggiuntiva.

Il Ministro Credaro, nel Decreto 9 luglio 1910 sul caso di Milano, dopo di avere ripetuto, come in quello per Venezia, che «l'insegnamento religioso deve essere impartito in ore estranee all'orario normale di lezione», aggiunge: *con retribuzione aggiuntiva ai maestri delle scuole cui sia affidato.*

Chi deve sopportare l'onere della retribuzione aggiuntiva? Il Ministro tace. Non i padri famiglia; perché l'art. 3 del regolamento 6 febbraio 1908 dice che i *Comuni provvederanno all'istruzione religiosa di quelli alunni i cui genitori la chiedano.*

Dunque, dovranno sopportare la spesa i Comuni.

Ma i Comuni rispondono o potrebbero rispondere che, per oltre cinquantanni, l'istruzione religiosa, è stata impartita senza alcun maggiore aggravio dei bilanci. Quale legge nuova li obbliga alla *nuova* spesa?

Nessuna legge nuova; nessun regolamento nuovo; è una disposizione del Ministro Credaro; disposizione che non è nemmeno appoggiata a nessun parere del Consiglio di Stato.

Ora è bene chiarire che la spesa per l'istruzione religiosa, fuori dell'orario normale, non è e non può essere una spesa *obbligatoria* pei Comuni. Essi, per ciò, possono rifiutarsi di pagare gl' insegnanti di religione fuori dell'orario.

Non può essere, né diventare spesa facoltativa perché essa tale non può essere dichiarata per disposizione di un Ministro. Perciò, o per opporsi a indebite ingerenze di Ministri e di Governo, o per ristrettezze, potrebbero sottrarsi di retribuire i catechisti.

— E allora ? Come provvederanno i Comuni all'istruzione religiosa, in forza dell'articolo 3 del regolamento?

È bensì vero che alcuni Comuni, anche fra i principali, hanno deliberato, sia pure in via di bilancio di molte migliaia di lire, per far impartire l'istruzione religiosa anche *fuori dell'orario normale*, dando agli insegnanti la *retribuzione aggiuntiva*, inventata dal Ministro Credaro. Venezia, Milano, Torino sono fra questi.

Ma la retribuzione aggiuntiva, ha generato un nuovo *inconveniente*, la colpa del quale ricade tutta sul ministro Credaro.

L'art. 3 del citato regolamento Rava dice che i Comuni provvederanno all'insegnamento religioso « *per mezzo degli insegnanti delle classi, i quali siano reputati idonei e lo accettino* ».

Prima che fosse noto il famoso Decreto Credaro 9 luglio 1910, per Milano, Decreto che, per la prima volta, accennò alla *retribuzione aggiuntiva*, gli insegnanti, che non rifiutavano di impartire l'insegnamento religioso, non pretendevano compenso separato, né potevano pretenderlo.

Dopo quel Decreto, attratti dalla *retribuzione aggiuntiva*, furono ritenuti idonei parecchi di quelli, i quali, volontariamente, aveano prima dichiarato *di non essere idonei e non aveano accettato di insegnare la religione*.

La retribuzione aggiuntiva, nella misura di due lire per lezione, ha potuto far diventare, di punto in bianco, maestri di religione cristiana cattolica parecchi, i quali, prima che conoscessero il Decreto Credaro, erano avversari dell'istruzione religiosa, erano scettici o indifferenti.

L'on. Giolitti dovrebbe vedere se anche questo gravissimo *inconveniente* non sia da aggiungersi agli altri più sopra accennati.

16. Il Catechismo nelle classi quinta e sesta.

Il Ministro della Pubblica Istruzione, onorevole Credaro, nel suo decreto 9 luglio 1910 sul caso di Milano, dichiarava che non solo *l'istruzione religiosa deve essere impartita in ore estranee all'orario normale, ma che non possa la istruzione religiosa essere impartita in corsi di quinta e sesta classe.*

È necessario ricordare :

1. Che, dal 1859 al 1888, la scuola elementare di grado inferiore era di *due classi, la prima e la seconda*; quella di grado superiore pure di *due classi, la terza e la quarta*; e che in tali scuole, *di due gradi, s'insegnava la religione, per disposizione degli art. 315 della legge 13 Novembre 1859 e 36 e 37 del regolamento 15 Settembre 1860.*

2. — dal 1888 al 1904 la scuola elementare di grado inferiore fu di *tre classi, la prima, la seconda e la terza*; quella di grado superiore di *due classi, la quarta e la quinta.*

3.— Che per disposizione dei regolamenti 16 Febbraio 1888 e 9 Ottobre 1895, l'istruzione religiosa fu sempre e dovunque impartita in tutte le cinque Classi elementari, senza che avvenissero inconvenienti; e che dal 1905 al 1910, cioè prima del decreto Credaro per Milano, la istruzione religiosa fu impartita anche nella sesta classe, istituita con la legge 8 luglio 1904.

Anche presentemente, come in passato, la scuola *elementare* o *primaria*, è divisa in due *gradi* o *corsi*: il *corso elementare inferiore obbligatorio*, che è di *tre* o di *quattro* classi, secondo la classificazione dei comuni; e il *corso superiore*, facoltativo per la maggior parte dei comuni (articoli 1 e 26 del regolamento 6 Febbraio 1908) e che oggi è , chiamato anche *corso popolare*.

È dimostrato, dunque, che l'istruzione religiosa si deve impartire nel corso elementare inferiore e in quello superiore; ora, siccome in forza dell'art. 10 della legge 8 Luglio 1904, *il corso completo delle scuole primarie si chiude colla licenza, al termine del sesto anno di studio*, si deve conservare l'istruzione religiosa fino all'ultimo anno del *secondo grado o corso*, se si vogliono rispettati la lettera e lo spirito dell'articolo 315 della legge organica.

17. I moduli per l'istruzione religiosa.

Nel più volte citato Decreto Credaro sul caso di Milano, si dichiarava, per ultimo, che *non possa il Comune distribuire ai padri di famiglia moduli per la richiesta dell'insegnamento religioso*.

Lasciando in disparte l'art. 374 della legge 13 Novembre 1859, per effetto del quale nessuno è obbligato a domandare l'insegnamento religioso, perché esso deve essere dato per legge, basterà esaminare l'art. 3 del regolamento 6 Febbraio 1908, attualmente in vigore. Esso incomincia così :

I Comuni provvederanno all'istruzione religiosa di quegli alunni i cui genitori la chiedano.

Dunque, basta chiedere. Come si chiede? Si chiede verbalmente, si chiede per iscritto, si chiede firmando un modulo stampato? Il regolamento tace. Dunque, si è liberi di scegliere la forma della domanda.

Che un modulo stampato sia distribuito dal Comune, da una Associazione, da un privato qualsiasi, che importa? Chi ha diritto di indagare, di riscontrare, di muovere osservazioni?

Basta che l'espressione della volontà di chi chiede sia genuina e libera.

Nessun Ministro, nessuna legge ha limitato mai l'uso delle stampiglie che un Municipio stima di poter adoperare, per semplificare e per ordinare i suoi servizi.

La proibizione di distribuire moduli per chiedere l'istruzione religiosa è illegale, assurda, ridicola.

18. L'uso delle aule scolastiche.

La seconda parte dell'art. 3 del regolamento 6 febbraio 1908 contempla il caso di quei Comuni, dove *la maggioranza dei Consiglieri assegnati non creda di ordinare l'insegnamento religioso.*

In tal caso, il regolamento dispone:

a) che l'insegnamento religioso *potrà essere dato a cura dei padri di famiglia che l'hanno chiesto;*

b) che *deve essere dato da persona che abbia la patente di maestro elementare e sia approvata dal Consiglio scolastico.*

c) che *siano messi a disposizione, per tale insegnamento, i locali scolastici, nei giorni e nelle ore che saranno stabiliti dal Consiglio provinciale scolastico.*

Tali disposizioni complicate sembrano dettate apposta per raggiungere uno scopo: *rendere impossibile l'istruzione religiosa.*

Si rifletta : nel mese di Ottobre, all'atto dell'iscrizione degli alunni alle scuole, i padri di famiglia chiedono l'istruzione religiosa, e si aprono le scuole. Quando piacerà alla Giunta, si adunerà il Consiglio Comunale; questo decide di non far impartire l'istruzione religiosa. I padri di famiglia si affrettano a chiedere le aule; la Giunta, già maldisposta, indugia a rispondere, o risponde, come quella di Roma; negando le aule ai cattolici, col pretesto che anche genitori protestanti ed ebrei le hanno chieste. Poi, i padri di famiglia, nella più felice delle ipotesi, debbono cercare i maestri di religione; ma han legate le mani, dovendo sceglierli fra i patentati, i quali alla scuola normale non hanno ricevuta nessuna istruzione religiosa. Se ne trovano d'idonei, li debbono presentare al Consiglio scolastico provinciale, che deve decidere se li approva

o no. Dato che li approvi, i padri di famiglia debbono pagare del proprio tali maestri di religione.

Intanto, l'anno scolastico è finito. Lo scopo dei nemici del Catechismo è raggiunto.

Altre imposizioni arbitrarie e Giunte e Sindaci e Consigli scolastici avversi all'istruzione religiosa hanno escogitato. Eccone alcune.

La domanda del padre è valida, quella della madre no.

La domanda verbale è nulla; occorre la domanda scritta. Non è valida la domanda, se è stampata con firma manoscritta.

La domanda di un genitore analfabeta essere fatta alla presenza di due testimoni.

La domanda deve essere scritta su carta bollata da L. 0.62 centesimi.

Non si accettano domande sottoscritte da parecchi padri di famiglia.

La domanda non è valida, se è presentata all'insegnante: devesi presentarla al Direttore della scuola.

Non vale la domanda, se non è presentata direttamente al Municipio.

La domanda deve essere presentata ogni anno, anche se non si tratta di nuove iscrizioni.

Si tirino le somme; Leggi violate ; regolamenti strapazzati ; arbitri, vessazioni su tutta la linea; i padri di famiglia, stanchi, nauseati, non domanderanno più l'istruzione religiosa⁵⁴

Ed ecco lo scopo è raggiunto: anche la scuola elementare è stata cristianizzata.

19. E la conclusione?

Nei cinquantadue anni trascorsi dal 1859 al 1912, quale mutamento si è verificato nelle scuole elementari pubbliche, in ciò che concerne l'iscrizione religiosa !

La legge 13 novembre 1859 ordinava l'istruzione religiosa nelle scuole di grado inferiore e in quelle del grado superiore: ordinava l'esame pubblico di religione, dato dal Parroco; consentiva che non frequentassero le lezioni di religione soltanto quei fanciulli, i cui genitori dichiarassero di provvedervi essi direttamente.

Nel 1912, *senza che le disposizioni di quella legge sieno state abrogate o modificate da leggi posteriori*, a qual punto si è arrivati?

1. Si vieta l'istruzione religiosa nelle scuole elementari di grado superiore (5.a e 6.a).

2. Nelle scuole di grado inferiore, l'istruzione religiosa si dà, se la maggioranza dei consiglieri comunali delibera di farla impartire ; altrimenti, non si dà.

3. Dove si delibera di farla impartire, si sottopongono ogni anno i genitori a disturbi, a noie e a spese, per stancarli, per indispettirla.

4. Se, vinte tutte le difficoltà, si ottiene che l'insegnamento religioso venga impartito, lo si fa impartire fuori dell'orario, come fosse materia di nessuna importanza ; lo si lascia impartire da persone punto o poco idonee.

5. E tale istruzione, data in tal modo, costituisce un carico nuovo sul bilancio comunale; e tutto ciò, non per disposizioni; di leggi e di regolamenti approvati con Decreti reali; ma solo per decisioni ministeriali, sentito o no il parere di Commissioni speciali o del Consigli di Stato - che sono organi semplicemente consultivi.

Ai Comuni che ricorrono si dà torto o non si risponde.

Agli avversari, dell'istruzione religiosa che ricorrono, si dà sempre ragione.

Un libero cittadino, chiede con regolare petizione, che il Parlamento faccia rispettare dal *potere esecutivo* le leggi che il *potere legislativo* ha approvate ? Si indugia a Rispondere⁵⁵.

E perché? Perché gli avversari del Catechismo nelle pubbliche scuole sperano che il popolo italiano si addatti a farne senza; perché i pochi difensori del Catechismo stanchino e abbandonino il campo della lotta; perché il clero, per non aver noie, si ritiri in chiesa e in sacristia, in attesa di tempi migliori.

Una sola speranza non è spenta: che i cattolici d'azione comprendano l'urgenza:

a) di unirsi tutti, sul terreno della difesa del l'istruzione religiosa nelle scuole pubbliche, e incoraggino e aiutino i genitori a volerla, come la legge dispone ;

b) a unirsi tutti sul terreno della conquista della libertà d'insegnamento, per la quale il diritto naturale di educare e di istruire i figliuoli non debba più essere disconosciuto o reso irrisorio da vincoli statali, che ogni anima libera deve altamente riprovare.

Il S. Padre Pio X ne li ha, anche di recente, incoraggiati⁵⁶.

PARTE TERZA

Le scuole miste.

—

È naturale, legittima la preoccupazione delle famiglie e di quanti hanno responsabilità nel governo delle scuole, di tenere separati gli alunni dei due sessi.

E, per verità, la legge del 13 novembre 1859 stabiliva che l'insegnamento nelle scuole femminili venisse dato da *maestre idonee*⁵⁷.

56 Vedi in *Appendice-Documenti*

57 Art. 234.

La prima variante si trova nel regolamento Coppino del 16 Febbraio 1888, dove è detto⁵⁸ che, *di regola*, le scuole maschili sono affidate a maestri, le femminili a maestre. Le elementari inferiori potranno essere affidate a maestre, le *miste*, in mancanza di maestre, a maestri, con l'aiuto d'una donna pei lavori femminili.

Il regolamento Baccelli del 9 ottobre 1895 conservò le precedenti disposizioni, aggiungendo soltanto che lo stipendio delle maestre di scuole miste doveva essere eguale a quello dei maestri⁵⁹.

Perché potesse istituirsi una scuola elementare mista di grado superiore era necessario che il Consiglio provinciale scolastico *ne avesse riconosciuto, nei singoli casi, la convenienza*.

Il regolamento vigente del 6 Febbraio 1908⁶⁰ dispone che le scuole elementari inferiori sieno affidate a maestri o a maestre; le superiori maschili a maestri; le femminili e le miste a maestre.

Ma, ad alterare tale stato di cose, è venuta la legge 4 Giugno 1911⁶¹, la quale ha imposto il riordinamento della scuola rurale unica, in guisa che si abbia la classe prima mista in un periodo dell'orario (3 ore), la seconda e la terza miste nel secondo periodo (altre 3 ore). E là dove sono due le scuole uniche, il riordinamento sia fatto, istituendo *quattro classi miste*, due per ogni insegnante, con orario alternato.

È il trionfo della scuola mista; è la vittoria di coloro che non vedono inconvenienti dalla promiscuità dei sessi, anzi un elemento di educazione più libera, sciolta, essi dicono, dai pregiudizi antichi.

58 Art. 19.

59 Art. 14.

60 Art. 71.

61 Art. 33.

E tant'oltre ha progredito tale indirizzo, nella sua pratica applicazione, che, dopo di avere aperte le aule delle scuole classiche e delle tecniche a fanciulli e a fanciulle indistintamente, nel corrente anno, il Ministro Credaro, con suo Decreto del 6 Giugno 1912, ha reso *promiscua* la scuola normale femminile di Aosta; con Decreto 18 Giugno 1912, ha reso *promiscua* la scuola Normale femminile di Spezia; con Decreto 23 Giugno 1912, ha reso *promiscua* la scuola normale femminile di Alessandria e con Decreto 4 Agosto p. p. ha reso *promiscua* la scuola normale femminile di Lacedonia.

E così il fatale indirizzo procede nelle sue conquiste, con danno immenso della educazione morale della gioventù.

PARTE QUARTA

La libertà d'insegnamento

—

Il discorrere, sia pur brevemente, della libertà d'insegnamento, è compito facile e increscioso ad un tempo; facile, perché agli italiani si possono additare buoni esempi da imitare, oltre i confini del regno; increscioso, perché la storia degli ultimi cinquant'anni ha registrato documenti e fatti in grande numero, i quali, in una parte notevole del popolo italiano han servito a trasfondere il concetto che lo Stato sia tutto; che esso abbia diritti maggiori dei diritti conferiti ad altri da natura; e che, per conseguenza, convenga subire il giogo dello stato, anche se questo, penetrando nel santuario domestico, si appropria diritti che non gli appartengono,

Crediamo, pertanto, opportuno, premettere alla nostra trattazione, una sommaria esposizione dei criteri fondamentali in ordine all'educazione e all'istruzione della gioventù.

1. A chi spetta il diritto d'insegnare.

L'educazione del fanciullo è opera complessa, alla quale sono connessi gravissimi doveri e diritti pei genitori, per gli insegnanti, per la Chiesa, per lo Stato.

Ai genitori incombe, secondo l'ordine di natura, l'obbligo dello sviluppo fisico, intellettuale e morale del fanciullo. Ad essi, dunque, il dovere e il diritto di scegliere e di usare di tutti i mezzi legittimi, atti a raggiungere il triplice sviluppo.

Ma l'esperienza di tutti i luoghi e di tutti i tempi dimostra che non pochi genitori, non sono in grado o non possono direttamente assumere e disimpegnare il compito della educazione e dell'istruzione dei loro figliuoli, perché o manca loro il tempo, o manca la capacità, o mancano i mezzi, o manca la voglia, o manca tutto insieme.

Perciò è naturale che la famiglia chiami altri in suo aiuto; chiami un supplente che sia idoneo a impartire l'insegnamento necessario a completarlo. Tale ausiliario della famiglia, tale supplente dei genitori è il maestro, è la scuola.

La scuola, da chiunque aperta e diretta, sia essa privata o sia pubblica, non è che il prolungamento, la continuazione della famiglia. Perciò è indispensabile che non vi sieno né discordanze, né opposizioni tra la vita della famiglia e quella della scuola.

Ma, perché accordo ci sia tra la famiglia e la scuola, occorre che il padre sia libero di scegliere la scuola. Soltanto a tale condizione, il maestro potrà esercitare la sua funzione, di fatto e di diritto, quale *delegato* della podestà del padre.

Ma i diritti del padre e quelli del maestro, supplente del padre non sono assoluti. Essi sono temperati da quelli della Chiesa e da quelli dello Stato.

I diritti della Chiesa, in materia d'insegnamento, sono stati proclamati dal suo divino Fondatore, che l'ha costituita maestra universale, quando disse agli Apostoli e ai loro successori: Andate, istruite tutte le genti; insegnate loro quel che io ho insegnato.

Missione divina, che la Chiesa ha sempre adempiuta, dacché esiste, per il bene felicità dei popoli.

Si potrà chiedere se tale diritto della Chiesa sia illimitato.

Rispondiamo che la Chiesa ha diritto proprio, esclusivo, assoluto d' insegnare tutte le verità che Gesù Cristo ha insegnate e delle quali essa è depositaria e interprete; essa ha, nel tempo istesso il diritto e il dovere di difenderle.

Ma il diritto della Chiesa si estende ancora alle materie filosofiche, storiche, sociali, che sono connesse alle verità e quando tali materie sono insegnate da maestri profani, la Chiesa ha diritto di vigila, in quanto esse abbiano attinenza alla conservazione della purezza della fede nella società cristiana.

Per ciò che riguarda gli altri rami della cultura, nessuno può contestare alla Chiesa il diritto comune a tutti gli uomini di comunicare ad altri ciò che è vero e ciò che sanno.

Mentre la Chiesa guida gli uomini ai destini ultramondani, compiendo la missione avuta da nostro Signore Gesù Cristo, lo Stato s'incarica di concorrere alla loro felicità temporale. In tale sfera d'azione, esso ha il compito di assicurare il benessere comune, essendo esso il custode degli interessi generali. Ora, è opportuno ricordare che la prosperità della società civile dipende dalla buona educazione dei membri ond'è costituita; poiché, senza educazione dei membri ond'è costituita; poiché, senza educazione, è vano sperare lavoro ordinato e intenso, industria attiva, armonia fra le classi, progresso nelle arti e nelle scienze, forte difesa nazionale.

Lo Stato, il quale deve promuovere tutti questi beni, ha perciò diritto e dovere di dare forte impulso all'istruzione un duplice diritto: di protezione e di alta sorveglianza. Più oltre non deve andare.

Ecco le quattro forze dell'educazione e dell'istruzione: i genitori, il maestro, la Chiesa, lo Stato. Se esse si uniscono, se fra di loro si studiano di mantenere una armonica, costante cooperazione, pure adoperando ciascheduna i mezzi propri, evitando di urtarsi e di nuocersi si ha l'*ordine*, si ha il *progresso*; se, al contrario, esse, gelose le une delle altre, si molestano, si offendono a vicenda, senza riguardo ai diritti e ai doveri reciproci, si ha il *disordine*, ha la *lotta*.

Taluno potrà obiettare che l'azione concorde e ordinata delle quattro forze sopra nominate è irrealizzabile. Ma ciò non, è vero; perché essa è esistita ed esiste ancora in alcuni paesi.

2. La scuola dello Stato trionfa.

In Italia, purtroppo, non abbiamo avuto e non abbiamo, l'azione educatrice ordinata e concorde dei genitori, del maestro, della Chiesa e dello Stato. Abbiamo avuto, negli inizi del nuovo regno, come fu accennato, qualche esempio di buoni sistemi, frutto di buone tradizioni; ma fu largizione dello Stato, sotto forma di benevola o forzata concessione, più che di un riconoscimento di un diritto naturale. Più tardi, lo Stato, legiferando a suo modo, si è creduto sovrano, e da sovrano, è diventato tiranno; e tale esso è veramente in Italia; poiché ognuno può constatare che i *diritti* dei genitori, del maestro e della Chiesa nella educazione e nella istruzione dei fanciulli sono misconosciuti; alla Chiesa è reso così difficile il suo compito, il suo diritto d'insegnare, che la si può dire proscritta dall'insegnamento pubblico; assoggettata alle più penose umiliazioni e a vere torture nell'insegnamento privato; ai genitori poi, ed al maestro di fiducia delle famiglie si è arrogamente e prepotentemente sostituito lo Stato.

Lo Stato largisce indulgenze e favori alle sue scuole; agli alunni che le frequentano largisce facilitazioni nelle promozioni e nelle licenze; a questi le tasse scolastiche sono ridotte o condonate; per essi soli sono le borse di studio; le sovvenzioni ai patronati, alle mutue scolastiche, alle refezioni, sono limitate ad arbitrio dello Stato, il quale accorda mutui di favore per gli edifici scolastici pubblici, concorsi per l'arredamento e pel materiale scolastico; aumenta gli stipendi e le pensioni agli insegnanti pubblici e assicura benefizi alle loro vedove e ai loro orfani.

3. La Scuola privata alla tortura.

All'istruzione privata lo Stato italiano ha mai dato nulla e non dà nulla; pretende, invece, di ricevere contributi da Scuole, da Istituti e da insegnanti privati, sotto forma di carta bollata di ricchezza mobile, di tasse scolastiche più che

raddoppiate, mentre sottopone scuole, istituti, insegnanti e famiglie a torture burocratiche durissime⁶².

Tale trattamento è illogico, è ingiusto, è imprudente.

Illogico, rifiutare all'istruzione privata, che lo Stato sorveglia, qualsiasi beneficio sul bilancio, ufficiale.

Ingiusto far pagare due volte l'imposta scolastica ad alcune categorie di cittadini e padri di famiglia, solo perché usano del loro naturale diritto di fondare e di mantenere, con denari propri, scuole private, in conformità alle vigenti leggi.

Imprudente opprimere l'insegnamento privato, ostacolarlo in ogni guisa, col desiderio di giungere alla soppressione di esso, caricando così allo Stato l'onere dell'istruzione di tutti i gradi; mentre la scuola libera, se protetta, sovvenuta dallo Stato, ne diminuirebbe i pesi e, per effetto di leale concorrenza, migliorerebbe le condizioni degli insegnanti, delle scuole, della cultura nazionale.

4. Il Ministro Casati e la libertà d'insegnamento.

62 Nei primi mesi del 1912, Ispettori e Ispettrici, dipendenti dal Ministero della P.I. diramarono circolari e questionari ai Direttori delle Scuole private e dei Convitti, chiedendo una quantità di notizie e di dati statistici, oltrepassando i limiti del diritto e della convenienza.

Sta bene chiedere se la Scuola o il Convitto è eretto o no in ente morale. Ma che importa al Ministro se la Scuola o il Convitto è mantenuto da un'Associazione religiosa o da un'Associazione di padri di famiglia ?

Sta bene, che si chieda se le aule scolastiche sono in buono stato, quante sono le classi, quali gli insegnanti e quanti sono gli alunni. Ma che importa al Ministro di sapere se gli alunni pagano o non pagano una retta? Se il bilancio della Scuola, o del Convitto è, in avanzo o in disavanzo ?

Che gli importa di sapere se gli insegnanti appartengono al Clero secolare o regolare ?

Che gli importa di sapere quali sono le consuetudini religiose delle convittrici, se si dà l'insegnamento religioso, chi lo dà, quali le pratiche di pietà, quali i libri che si leggono?

Abbiamo già accennato⁶³ ai criteri di massima, ai quali il Parlamento subalpino, nel 1857, intendeva fossero ispirate sulla pubblica istruzione. Erano criteri informati al principio della libertà d'insegnamento.

Nella relazione a Sua Maestà, intorno al riordinamento dell'istruzione pubblica, relazione che precede la legge organica del 13 novembre 1859, il Ministro Casati si esprimeva in questi termini: «*Mentre lo spirito di libertà è il vivificatore della società, mentre ad esso informansi i codici e tutte le applicazioni dell'umana operosità, sarebbe incomportabile contraddizione il soffocarlo e l'escluderlo, quando Si tratta di insegnamento*».

E tosto aggiungeva: «*Al principio di libertà doveva pertanto ispirarsi il nuovo ordinamento, anche per conformarsi agli intendimenti del Parlamento, il quale nella grave discussione sulla legge del 22 Giugno 1857 lo riconobbe espressamente, e proclamò che esso sarebbe posto ad atto nelle leggi speciali, che dovevano regolare i diversi rami dell'istruzione*».

Lo stesso Ministro, nel ragionare intorno all'applicazione della libertà scolastica, dichiarava di ripudiare una libertà assoluta e illimitata ; «*e ammettendo la concorrenza degli insegnamenti privati con quelli ufficiali*» si pronunciava «*per un sistema medio di libertà, sorretta da quelle cautele, che la contengano entro i dovuti confini e da quelle garantigie che l'assicurino e la difendano contro i nemici palesi ed occulti, i quali la farebbero traviare e ne guasterebbero il frutto*».

Intendimenti discretamente buoni; dichiarazioni, se vogliamo, anche lodevoli; ma che non trovarono piena e giusta corrispondenza nelle disposizioni della legge; poiché la concorrenza dell'insegnamento privato con quello ufficiale è stata dalla legge limitata, e le cautele dello Stato notevolmente estese, a danno dell'istruzione libera, che *non doveva avere altre restrizioni fuori di quelle richieste dalla morale, dall'igiene e dall'ordine pubblico, secondo le volontà espresse dal Parlamento.*

63 Vedi alle pagine 12 e 13 del presente volume.

Nelle sue varie applicazioni, la legge del 1859 è stata sempre peggiorata, più per opera abusiva e arbitraria dei Ministri, che per volontà del Parlamento.

5. L'opera coraggiosa di D'Ondes Reggio.

Il valoroso e indimenticabile deputato Vito D'Ondes Reggio⁶⁴ presentava alla Camera dei Deputati in Firenze, il 14 Dicembre 1868, il seguente disegno di legge sulla libertà, delle professioni.

Art. 1. — *L'insegnamento è libero. Può esercitarlo chiunque goda dei diritti civili.*

Art. 2. — *Ogni legge preventiva sul medesimo è proibita.*

Art. 3. — *I reati che possono commettersi coll'insegnamento sono puniti secondo le leggi.*

Art. 4. — *L'esercizio delle professioni è libero.*

64 Il Barone Vito D'Ondes Reggio nacque a Palermo il 12 Novembre 1811. Fu giudice di Tribunale, Procuratore del Re; nel 1848 Deputato di Castelvetro; poi sotto Ruggero VII, Ministro dell'Interno e, poi, coll'interim dei lavori pubblici e dell'Istruzione.

Dopo la rivoluzione, emigrò in Piemonte, ebbe la Cattedra di diritto costituzionale all'Università di Genova. Dopo il 1860, rifiutò la carica di Procuratore generale della Gran Corte dei Conti e con essa lo stipendio di L. 18000; successivamente, rifiutò quella di Primo Presidente della Cassazione di Genova; rifiutò onorificenze. Volle mantenersi libero e indipendente. Il 18 Febbraio 1861, fu eletto Deputato di Canicatti, poi di Palermo, rieletto quattro volte. Venuto il 20 settembre 1870, D'Ondes Reggio diede le sue dimissioni da Deputato.

Pochi giorni dopo, Quintino Sella, incontrandosi con D'Ondes Reggio, gli disse: « Avete fatto male a dimettervi; avevate una posizione così netta. » E il D'Ondes Reggio: « E per farla più netta, me ne sono andato ».

Divenne allora l'anima dei Congressi cattolici, a Venezia, 1874, a Firenze, 1875, a Bergamo, 1877, a Modena, 1878.

Divenuto cieco, si ritirò a Firenze, dove morì il 23 Febbraio 1885.

Art. 5. — *Per i magistrati ed i maestri, per i medici condotti e i farmacisti, restano in vigore le presenti leggi, eccetto che coloro, che si presentano per essere esaminati ed ottenere la laurea o la licenza, non sono obbligati a provare ove abbiano studiato.*

Disposizione transitoria. — Articolo unico.

Finché non sarà promulgata una apposita legge sui reati che possono commettersi nell'esercizio dell'insegnamento, saranno applicate ai medesimi le pene che sono in vigore pei reati di stampa.

Questo disegno di legge fu difeso dal proponente con un poderoso discorso, in seguito al quale, il disegno stesso fu preso in considerazione, il 25 Febbraio 1869.

Chiusa poi la Sessione, l'on. D'Ondes Reggio ripresentò la proposta il dì 8 Marzo 1870 e la difese con altro meraviglioso discorso; pronunciato il 10 Maggio successivo, dopo del quale la Camera deliberò, un'altra volta, di prendere in considerazione la proposta legge.

Crediamo opportuno, riprodurre alcune delle poderose argomentazioni dell'illustre uomo, la cui memoria benedetta rivive, in questi giorni, nella mente e nel cuore dei cattolici italiani.

« Tutti gli uomini, per natura, hanno diritto uguale di annunziare i loro pensieri; hanno libero il pensiero, e la parola libera, e non per pensare e parlare, come non punto per operare la menzogna e la iniquità; ma per pensare e parlare, come per operare la verità e la giustizia, e renderne conto a Dio ed ai loro simili. Eglino, dunque, tutti hanno per natura diritto uguale di insegnare, che è uno dei modi precipui di annunziare i loro pensieri; ed averlo pochi privilegiati, per volontà del Governo, è contrario a quei principii, è ingiustizia. Avversari della libertà d'insegnamento, contro a ciò che cosa avete risposto? Nulla.

« Egli è evidente contraddizione esservi la libertà della stampa, e non esservi la libertà dell' insegnamento ; la stampa è un mezzo d'insegnare, ondechè colla voce viva non si può insegnare, col mezzo naturale ma si può con un mezzo artificiale. E parimente è contraddizione esservi la libertà di riunione e non esservi la libertà dell'insegnamento. Si possono riunire migliaia di gente, discutere e deliberare su d'importantissimi obbietti, e chi sa più degli altri insegna implicitamente ed impone le opinioni sue agli altri; e non possono riunirsi pochi o molti, per ascoltare alcuno, il quale insegni loro scienze, lettere, arti. Avversari della libertà d' risposto? Nulla.

« Non essendovi libertà d'insegnamento, non vi ha libertà d'istruzione, e non vi ha libertà d'educazione ; poiché l'istruzione non è separabile dall'educazione ; l'istruzione di buone dottrine è fondamento alla buona educazione, e l'istruzione di dottrine male è fondamento a mala educazione ; così l'istruzione che si dà a' giovani di tenera età, come quella che si dà agli adulti, come quella che dà a coloro che attendono alla cultura delle più alte scienze. Ondechè appartiene ai padri, che hanno la prima e perpetua potestà sui figliuoli per diritto umano e per diritto divino, il determinare quale debba essere così l'istruzione, come l'educazione dei figliuoli; ondechè senza la libertà d'insegnamento, si commette delitto di lesa diritto umano e lesa diritto divino. Non può esservi tirannide maggiore di quella che i padri sieno costretti a mandare i loro figliuoli ad un insegnamento che non istimano vero, che non istimano morale ; eglino; per dettato, di coscienza, debbono preferire che i loro figliuoli restino ignoranti, anziché vadano ad una scuola di errori e di immoralità. Avversari della libertà d'insegnamento, contro a ciò che cosa avete risposto? Nulla.»

E più oltre, nello stesso discorso del 10 maggio 1870 :

« Che se nulla avete risposto a confutare come erronee le ragioni da me allegate in sostegno della libertà dell'insegnamento e della libertà delle professioni, intorno a quella dell'insegnamento per fermo non avete taciuto. Ma che cosa avete mai detto, e non tanto in questa Assemblea, in cui ancora un'ampia discussione non si è potuta fare, ma nel Comitato privato, e nei giornali ? Con molte e diverse parole e disquisite forme, quest'uno : abbiamo paura della libertà d'insegnamento...

Morelli Salvatore. Noi abbiamo ribrezzo della menzogna clericale... (Rumori).

Presidente. Non interrompa.

Morelli Salvatore... e non paura della libertà. (rumori).

Presidente. Onorevole Morelli: Non posso permettere assolutamente, che ella faccia di queste interruzioni.

D'Ondes Reggio V... perché abbiamo paura dell'insegnamento che allora daranno i cattolici.

«Ed io, a nome di tutti i cattolici d'Italia, cioè della grandissima maggioranza degl'italiani, vi posso primamente rispondere : noi cattolici non abbiamo paura, ma abbiamo certezza, chel'insegnamento, che al presente si dà in virtù di privilegio dello Stato, attacca ogni cosa santa, divina ed umana, scalza le fondamenta del vivere civile, spinge al precipizio l'umana società. E noi cattolici vogliamo insegnare, per santa, divina ed umana, consolidare le fondamenta del vivere civile, salvare dal precipizio l'umana società.

E chieggo, perché dovete avere voi diritto, e con privilegio, d'insegnare per la vostra paura, e non dobbiamo avere diritto d'insegnare noi, e senza privilegio, per la nostra certezza? Mostrate i titoli del vostro privilegio. Contro a ciò che cosa rispondete, v'interrogo un'altra volta, avversari della libertà d'insegnamento? Ed un'altra volta ancora voi nulla rispondete.

« Signori, se alcuno in questa Assemblea sorgesse a fare la seguente proposta: sia proibito al deputato D'Ondes Reggio di parlare in sostegno del suo disegno di legge sulla libertà dell'insegnamento e delle professioni, poiché non dirà che errori, e solo lasciate parlare un paio, i migliori che voi credete, i quali non diranno che verità: come ciascuno di voi chiamerebbe una tale proposta? Certamente una follia, o un cinismo di tirannide.

« Ebbene, o signori, coloro i quali si oppongono alla libertà d'insegnamento, né più né meno fanno la medesima proposta ; cioè propugnano il mantenimento della legge assurda vigente, che sia proibito di parlare, e non ad un solo ma a tutti gl'Italiani, per insegnare scienze, lettere, arti, eccetto coloro che eglino vogliono che parlino, o meglio, eccetto coloro ai quali il Governo, a cui eglino ne attribuiscono il potere, conceda di parlare. Ed allegano la medesima ragione, ossia la medesima cosa contraria alla ragione umana: coloro, che non sono scelti dal governo per insegnare, non possono insegnare che errori; la quale proposizione implica quest'altra, che coloro che sono scelti dal Governo, non possono insegnare che verità ;ed altrimenti, se potessero insegnare anco errori, perché a loro concedere e ad altri no, la facoltà d' insegnare? E siccome il Governo costituisce un partito, politico, il signoreggiante, il quale non può insegnare che verità. Sono tutte queste conseguenze necessarie l'una dell'altra, e sono tali assurdità, che non hanno bisogno di confutazione.

« Ma, per fermo, se voi siete sicuri che insegnate la verità, e gli altri l'errore, come mai vi opponete alla libertà d'insegnamento ? Tutta la scienza umana, gli studi, le meditazioni, ogni elucubrazione della mente umana stanno su di questo presupposto concetto, ed altrimenti sarebbero vanissima cosa : che la verità si debba trovare, ed essa alla fine debba abbattere l'errore e reggere il mondo. Voi, dunque, negando la libertà d'insegnamento, date a divedere che temete che le vostre dottrine sieno errori, e che noi cattolici, potendo attaccarle, le vinceremo, e faremo trionfare la verità ».

Michellini. Ditele a Roma queste cose. (Si ride).

D'Ondes Reggio V. Rispondano dopo. Non mi curo di codeste interruzioni (ilarità).

« Ma, o signori, vediamo quale è l'indole dell'insegnamento di noi cattolici, per cui hanno paura gli avversari della libertà d'insegnamento. La sintesi delle nostre dottrine è in queste tre celebri proposizioni :

« In necessariis unitas — In dubiis libertas — In omnibus charitas ».

« Noi abbiamo cose necessarie, cioè veri certi, e in essi unanime e inconcusso è il nostro consenso ; nelle cose dubbie proclamiamo la libertà, ed in tutte abbracciamo la carità».

Disgraziatamente, però, il disegno di legge del deputato D'Ondes Reggio andò a finire negli archivi della Camera, perché il principio settario e liberticida del monopolio scolastico da parte dello Stato avea, fin d'allora, incominciato a farsi strada.

6. La Lega Daniele O' Connell.

Ma non fu sepolta la voce, per la rivendicazione della libertà d'insegnamento.

Nel 1876, per iniziativa del Consiglio superiore della Società della gioventù cattolica italiana, si tenne in Bologna (18-19 febbraio) una solenne, assemblea di cattolici, per fondare la *Lega Daniele O' Connell per la libertà dell' insegnamento cattolico*⁶⁵. Della Lega fu acclamato presidente onorario il barone Vito D'Ondes Reggio, non più deputato, dopo il 20 Settembre 1870 ; carica onorifica, che egli accettò con una lettera nobilissima dell'11 Marzo 1876⁶⁶.

65 Nel volume degli Atti dell'Assemblea generale dei soci fondatori della Lega O' Connell per la libertà dell'insegnamento cattolico in Italia, si leggono i poderosi discorsi dell'Avv. G. Grassi, del Dott. M. Venturoli, del Dott. G. Sacchetti, del Sac. E. Massara e di Mons. Vescovo di Ceneda.

66 Vedi in Appendice-Documenti.

Abbiamo già accennato alle quattro forze che dovrebbero armonicamente cooperare all'educazione e all'istruzione della gioventù, e abbiamo dimostrato come lo Stato italiano si sia sovrapposto a tutte, per dominare solo su tutte le scuole.

Perciò, nel chiedere la libertà d'insegnamento, i cattolici italiani anzi si posero e si mantengono sul terreno della realtà e della possibilità ; essi domandano la libertà d'insegnamento per tutti indistintamente.

Dunque, privilegio per nessuno.

In tal atteggiamento, sono stati anche confortati dal Santo Padre Pio IX col Breve 14 Febbraio 1876 diretto all'assemblea di Bologna. Il Sommo Pontefice diceva in quel documento : « *Dove a qualsiasi errore è concessa licenza sconfinata d'imperversare impunemente e di corrompere il popolo, l'insistere che anche alla verità sia libero di spargere il suo lume, dovrebbe considerarsi cosa non solo non ripugnante alla ragione e al diritto, ma bensì ad entrambi pienamente consentanea e giustissima dai banditori e fautori della libertà, se essi realmente mirassero al bene del popolo*».

La Lega O' Connell raccolse, in breve tempo, più di duemila aderenti; ma non ebbe fortuna. Dopo due anni, avea cessato di esistere.

7. La fiamma non si spegne.

Però della libertà d'insegnamento si occuparono tutti i Congressi cattolici italiani⁶⁷ si organizzarono, ripetutamente,

67 (1) Sono importantissimi i di scorsi detti dal Barone D'Ondes Reggio al I Congresso Cattolico Italiano di Venezia (12-16 Giugno 1874) alla pag. 97 e seguenti degli *Atti* e al II di Firenze (22-26 Settembre 1875) alla pag. 190 e seguenti degli *Atti*.

— Il Cav. Dott. Giuseppe Sacchetti pronunciò un brillante discorso al XII Congresso cattolico italiano, tenuto in Pavia (9-13 Settembre 1894) — pubblicato negli *Atti*, pag. 196-208.

petizioni e proteste al Parlamento nazionale, ma, disgraziatamente, senza fortuna⁶⁸

Per tener viva l'agitazione, venne fondato in Bergamo, nel 1879, un periodico scolastico settimanale, intitolato appunto **La libertà d'insegnamento**. Cessò di uscire, dopo cinque anni, quando, per ragioni professionali, i tre fondatori non poterono più collaborare.

Venendo agli ultimi tempi, si deve accennare all'attività del periodico **Scuola italiana moderna**, fondato, or sono 21 anni, dal Terzo Gruppo dell'opera dei Congressi e consolidato per mezzo d'una Società cooperativa nel 1904 ; all'attività dell'Associazione *Pro Schola libera* di Torino, della quale è anima ancora ardente il venerando prof. Allievo, il convinto, il terribile avversario del monopolio della scuola da parte dello Stato, elogiato, fin dal 1889, da Cesare Cantù⁶⁹.

Con grande competenza, scrisse e parlò il compianto Padre Gaetano Zocchi⁷⁰ scrivono e parlano in favore della libertà di insegnamento il canonico prof. Giuseppe Piovano di Torino, l'Avv. Prof. Antonio Boggiano di Genova; e l'*Unione popolare*, coi suoi foglietti di propaganda e l'Unione elettorale nei suoi Congressi, battono il chiodo dell'autonomia comunale, anche in rapporto alla libertà della scuola.

68 Vedi in *Appendice-Documenti*.

69 Vedi in *Appendice-Documenti*.

70 Il testé compianto Padre Gaetano Zocchi, della Compagnia di Gesù, in quasi tutti i Congressi cattolici, che sono stati tenuti in Italia, ha propugnato e difeso efficacemente il diritto alla libertà dell'insegnamento. Basta consultare gli Atti dei Congressi, IV di Bergamo (10-14 Ottobre 1877) pag. 187-193; V di Modena (21-24 Ottobre 1878) pag. 145-153; VII di Lodi (21-23 Ottobre 1890) pag. 111-112; IX di Vicenza (14-17 Settembre 1891) pag. 194-200; X di Genova (4-8 Ottobre 1892); XI di Roma (15-17 Febbraio 1894) pag. 205-207; XV di Milano (1-3 Settembre 1897) pag. 269-273; XVI di Ferrara (18-21 Aprile 1899) pag. 164-168; XVII di Roma (1-5 Settembre 1900) pag. 153-160; e XVIII di Taranto (2-5 Settembre 1901) pag. 175-181.

Tutto ciò è qualche cosa; ma, di fronte al monopolio scolastico dello Stato, che ormai si è impadronito di tutti i gradi dell'istruzione; con danno della cultura nazionale e con offesa della libertà e del diritto naturale, è dovere, è bisogno di fare di più e di meglio.

Nell'art. 3 della legge Casati è consacrato il principio della libertà d'insegnamento. Si legge nel primo capoverso : Il ministro della pubblica istruzione governa l'insegnamento pubblico in tutti i rami e ne promuove l'incremento : sorveglia il privato a tutela della morale, dell'igiene, delle istituzioni dello Stato e dell'ordine pubblico.

Dunque, scrive l'Allievo⁷¹ se il Ministro non governa l'insegnamento privato, deve lasciarlo libero e franco nelle sue movenze scolastiche.

Ed è per eccitare gli Italiani a rivendicare coraggiosamente, insistentemente, la libertà d'insegnamento, che lo stesso prof. Allievo dettava il programma *massimo* e il programma *minimo* dell'*Unione pro Schola libera*, merita di essere conosciuto e difeso da ogni buon italiano.

Il programma massimo importa:

1. L'assoluta libertà, d'insegnamento per tutte le scuole di qualsiasi grado.

2. La contribuzione da parte dello Stato per qualsiasi scuola, in proporzione diretta della fiducia che i genitori mostrano verso di essa con inviarvi i loro figli, e dei risultati di educazione e d'istruzione che vi si ottengono.

3. La costituzione di un ente professionale e tecnico, il quale sorga per elezione dai vari istituti scolastici esistenti nel paese e diriga — all'infuori delle vicissitudini politiche — le sorti della Scuola nella Nazione.

Il programma minimo importa il conseguimento dei seguenti quattro desiderati:

71 Vedi *Lo Stato educatore e il ministro Boselli* - Torino, 1859.

1. Che gli Istituti privati, legalmente autorizzati, aventi Corsi compiuti possano ottenere nella propria sede, sottostando a tutte le spese a ciò occorrenti, una Commissione per gli esami di *Licenza* e di *Maturità* e che l'Istituto vi sia rappresentato.

2. Che ogni Istituto possa avere una rappresentanza nelle Commissioni degli esami pubblici di licenza e di maturità, per assistere i propri candidati;

3. Che sia libero al candidato privatista la scelta della sede di esame, purché sia una scuola governativa o pareggiata;

4. Che le tesi d'esame siano uguali per tutte le scuole di pari grado, e pubblicate in principio dell'anno scolastico.

Chi non comprende la ragionevolezza dei due programmi ? Chi potrebbe rifiutarsi di cooperare al loro trionfo ?

Eppure, dinanzi all'indifferenza dei più, il Ministro della Pubblica Istruzione, continua a offendere il principio di giustizia, a violare le leggi, a interpretarle e ad applicarle nel senso più odioso verso la istruzione privata.

L'Unione Pro Schola libera di Torino, fin dal 18 Maggio 1908, aveva presentato una istanza regolare al Ministro della Pubblica Istruzione⁷², diretta a far riconoscere la fondatezza e la giustizia dei quattro punti del suo programma *minimo* sopra esposto chiedendo che i quattro *desiderati* fossero soddisfatti.

Il Ministero, messo alle strette dalle sode argomentazioni dell'*Unione*, credette che gli convenisse non rispondere.

Pressato il Ministro Credaro ad esaminare quel documento e a darvi risposta, egli, dopo quasi quattro anni di silenzio, deliberò di accogliere una sola delle giuste, eque, legittime domande dell'*Unione*, l'ultima: *Che le tesi d'esame sieno uguali per tutte le scuole di pari grado e pubblicate in principio dell'anno scolastico.*

Il Ministro, con circolare del 28 Marzo 1912 ai R. Provveditori agli studi, annunciò che le tesi d'esame sarebbero state pubblicate il 20 aprile successivo.

Piccola concessione, strappata a forza, dopo quattro anni di attesa e di ripetute insistenze anche di uomini politici.

8. Il programma dell'ora presente.

E dovrà durare a lungo tale vergogna nella nazione italiana ? È possibile che i padri di famiglia, che gli Istituti privati di istruzione e di educazione, che gli italiani onesti e liberi, aborrenti la nuova schiavitù delle intelligenze e delle volontà nel campo dell'insegnamento, non sentano il dovere naturale, sacro, indeclinabile di scuotersi, di unirsi, di concretare e di attuare virilmente un programma di lavoro, per la conquista della libertà scolastica ?

Tre mezzi, a nostro avviso, si dovrebbero adoperare, razionalmente coordinati, per raggiungere il fine desiderato.

1. Una grande Associazione di tutti gli interessati, famiglie, scuole, istituti, clero congregazioni religiose e amici della scuola cristiana.

2. Appoggio sincero, illuminato, costante della stampa, per sostenere la campagna e agitare l'opinione pubblica.

3. Azione diretta sui pubblici poteri: da deputati nel Parlamento, dagli interessati con petizioni e proteste.

Bisognerebbe che pochi o molti deputati, favorevoli alla libertà d'insegnamento, sorretti da una forte associazione nazionale, confortati dalla stampa onesta e libera, presentassero al principio di ogni sessione parlamentare, del compianto barone D'Ondes Reggio, oppure altro più semplice, a mo' d'esempio, il seguente:

Art. 1. – L'istruzione di ogni grado libera. Le scuole e gli istituti dello Stato e quelli privati sono aperte agli ufficiali del Governo, per la tutela della morale, dell'igiene e dell'ordine pubblico.

Art. 2. — Gli esami di compimento, di maturità, di licenza, di laurea sono dati dinanzi a Commissioni miste, costituite, in parti eguali, da insegnanti in scuole libere e da insegnanti in scuole di Stato.

Bisognerebbe che tal gruppo di deputati possedesse le virtù di non stancarsi, di non perdersi d'animo, dinanzi alle prime delusioni, dinanzi ai primi insuccessi. O' Connell e Windthorst dovrebbero insegnare anche ai tempi nostri.

La tirannia dello Stato educatore e maestro deve essere cancellata in Italia, per virtù di popolo, per costanza di agitatori, per insistenza di parlamentari integri e coraggiosi, come fu D'Ondes Reggio.

Qualche indizio di reazione si nota qua e là, in varie regioni d'Italia. Gli atti d'arbitrio, compiuti dal Ministero della Pubblica Istruzione, per impedire e per abolire l'istruzione religiosa nelle scuole elementari, hanno avuto la virtù di ferire e di scuotere molte coscienze, e han fatto anche intendere che un alto problema s'impone — superiore, comprensivo, vitale — quello della libertà di insegnamento.

L'opera di reazione, che è opera di organizzazione e di virile attività, continuerà ? Si estenderà ? si intensificherà ?

Speriamo. Anche di recente, non sono mancati autorevolissimi ammonimenti e preziosi conforti.

L'Episcopato lombardo, nella sua Pastorale collettiva del 21 Settembre 1912, propugna la causa della scuola religiosa e della libertà della scuola ; invita all'opera il clero, le associazioni cattoliche e la stampa e dà a tutti assai opportune e pratiche istruzioni.

Il S. Padre Pio X si è affrettato ad aggiungere la sua autorevolissima voce, a conforto di tutti coloro che difendono l'istruzione religiosa nelle scuole e la libertà d'insegnamento; e lo ha fatto, rispondendo ad una lettera che l'Eminentissimo Card. Patriarca di Venezia Gli aveva inviato, in occasione della *Settimana Sociale*, svoltasi in quella città.

Il Papa, nella sua risposta⁷³, giustifica la reazione unanime, collettiva, energica, quasi una concorde levata di scudi, da parte dei cattolici in difesa della religione nelle scuole per ristabilire il regno di una bene intesa libertà.

La parola del Vicario di Gesù Cristo dovrebbe essere la più efficace spinta per tutti i cattolici italiani, ad una azione concorde ed energica, sull'esempio di quella che i confratelli di oltr'Alpe hanno saputo spiegare e rinvigorire, in condizioni più difficili delle nostre.

IL

PROBLEMA SCOLASTICO
ALL'ESTERO

PARTE I.

In Francia

—

1. La scuola sotto la Rivoluzione.

Un rapido sguardo alla storia della scuola in Francia, dalla grande Rivoluzione in poi, non ci sembra inutile. La storia è sempre maestra della vita.

La Costituzione del 1791, al titolo I, si esprimeva così :

« Sarà istituita e organizzata una istruzione pubblica, comune a tutti i cittadini, gratuita per le parti essenziali a tutti i cittadini. Gli stabilimenti per tale istruzione, saranno distribuiti gradualmente. »

Talleyrand, presentando i suoi colleghi un piano: per la esecuzione di quell'articolo della Costituzione, si era preoccupato più ad assicurare a tutti i fanciulli i benefici dell'istruzione, che ai padri di famiglia la libertà di farla impartire ai propri figli. Il concetto suo era questo: L'istruzione, patrimonio di tutti; la libertà, in materia scolastica, consistere nel diritto di partecipare ai, benefici dell'istruzione.

Talleyrand voleva anche che la funzione di educatore e di maestro fosse riconosciuta solamente a persone degne. Perciò sosteneva questo principio: *« Se ciascuno ha diritto di ricevere i benefici dell'istruzione, ciascheduno ha diritto di diffonderli, perché dalla gara di molti, scaturisce il maggior bene. Soltanto la fiducia deve minare la scelta degli educatori; ma tutti han diritto di concorrere alla conquista di tal premio dell'estimazione pubblica. Ogni privilegio è per sua natura odioso; un privilegio in materia d'istruzione, sarebbe ancora più odioso e più assurdo⁷⁴.* L'Assemblea costituente si chiuse, prima di avere discusso il disegno presentato da Talleyrand. Esso però fu ripreso in esame dall'assemblea legislativa, essendone relatore Condorcet, il quale fu ancora più esplicito. Egli voleva dare all'istruzione pubblica un ordinamento che la rendesse indipendente dal Governo; per mezzo di un corpo insegnante nazionale, costituito in corporazione autonoma⁷⁵

74 Rapport et exposé, p. 9.

75 Rapport et projet de decret présenté à l'Assemblée national les 20 et 21 avril 1792.

L'Assemblea costituente e quella legislativa, dunque, non avevano inteso affatto di accordare ai soli maestri delle scuole pubbliche il diritto d'insegnare. Vi si opponeva l'art. 11 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo, così concepito: « *La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei più preziosi diritti dell'uomo; ogni cittadino può, dunque, parlare, scrivere, stampare liberamente; salvo a rispondere degli abusi di tale libertà, preveduti dalla legge.*»

Ma tali criteri direttivi intorno all'organizzazione dell'istruzione pubblica furono misconosciuti sotto il dominio di Robespierre. Danton aveva dichiarato che « I figliuoli non appartengono alla famiglia, ma alla nazione »; Robespierre cercò di attuare tali concetti, ma con scarso o nessun successo; imperocchè, quando si pone la tirannia nella legge, questa finisce per uscirne e spesso le prime vittime che ve l'hanno messa.

La Convenzione riprese l'idea di organizzare la pubblica istruzione.

La legge del 3 Brumaio, anno IV, che diede alle scuole della Repubblica il loro definitivo ordinamento, fu concepita da Daunou; che si ispirò alle idee di Condorcet. Il diritto dei cittadini di aprire scuole private rimase intatto. «*Fu detto : Libertà di educazione domestica libertà degli Istituti privati di istruzione ; noi vi abbiamo aggiunto : Libertà nei metodi di istruzione.*»⁷⁶.

Tale diritto era, d'altronde, assicurato dalla Costituzione dell'anno III, in cui era detto: «*I cittadini hanno diritto di fondare stabilimenti privati d'istruzione e di educazione, come pure Società libere, onde concorrere al progresso delle scienze, delle lettere e delle arti*»⁷⁷.

76 Rapport de Daunou, p. 9

77 Art. 300.

Ma l'emulazione fra le scuole pubbliche e private, la quale avrebbe dovuto destarsi per effetto delle nuove disposizioni, lasciò molto a desiderare. Dopo due o tre anni, le scuole cattoliche erano numerose e fiorenti, quelle comunali e centrali languivano. In ciò il Direttorio volle vedere *un pericolo* e decise di provvedere a rimuoverlo. E con Decreto del 6

Pioviso, anno VI, ordinò alle amministrazioni comunali di visitare una volta al mese, e all'improvviso, le scuole private, onde assicurarsi « *se gli insegnanti hanno cura di servirsi come base dell'insegnamento elementare e i libri adottati dalla Convenzione* ».

Ma il risultato pratico delle visite, così ordinate, pare sia stato poco soddisfacente, poiché l'anno seguente si rinnovarono le doglianze del consiglio dei Cinquecento: « Le scuole della monarchia si alimentano e s'ingrossano sui danni e sulle rovine delle scuole nazionali; » tanto che Duplantier arrivò a proporre, come rimedio, che per legge fosse proibito agli stabilimenti privati d'istruzione di ricevere alunni al di sotto dei dodici anni. Ma gli fu fatto notare che tale proposta era incostituzionale.

2. La scuola sotto V Impero.

Lo stato dell'istruzione era ridotto ormai in condizioni disgraziate, tanto che Portalis, oratore del Governo, nella seduta del Corpo legislativo, il 15 germinale, anno X (1802) diceva:

« Ascoltiamo le voci di tutti i cittadini onesti, i quali in tutte le assemblee dipartimentali, hanno espresso il loro voto intorno a quel che succede, da dieci anni, che succede, da dieci anni, sotto dei loro occhi.

«È tempo, essi dicono⁷⁸ che le teorie tacciano dinanzi ai fatti. Nessuna istruzione senza educazione, e nessuna educazione senza religione.

«È la Francia intiera che invoca la religione in soccorso della morale e della società ».

In tali condizioni era la Francia quando Napoleone, primo console, riprese l'insegnamento per conto dello Stato. La

Francia, rovinata dall'anarchia, chiedeva un governo forte ; e Napoleone non trovò di meglio che di accentrare tutto in sé. Il dispotismo fu sostituito dalla monarchia.

La legge dell'11 Floreale anno X aveva già sostituito al regime di libertà l'obbligo di chiedere e di ottenere l'autorizzazione preventiva, almeno Sotto per gli Istituti d'istruzione secondaria.

Sotto l'Impero, il diritto d' insegnare diventò *monopolio dello Stato*. Il Decreto del 10 Maggio 1806 così si esprimeva: « Sarà istituito, col nome di *Università imperiale*, un corpo incaricato esclusivamente dell'insegnamento e dell'educazione pubblica in tutto l'Impero.»

Il Decreto del 17 Marzo 1808 aggiungeva :

« *L'insegnamento pubblico, in tutto l'Impero, è affidato all'Università. Nessuna scuola, nessun stabilimento qualsiasi d'istruzione potrà essere aperto all'infuori dell'Università imperiale e senza l' autorizzazione del suo capo. Nessuno può aprire scuole, né insegnare pubblicamente senza essere membro dell'Università imperiale.*

Un' unica; eccezione, fu fatta pei Seminari. Il Decreto diceva: « *Però l'istruzione che è data nei Seminari dipende, nelle singole Diocesi, dai rispettivi Arcivescovi e Vescovi.*»

Siccome di tale disposizione i Seminari profittarono per tutte le loro scuole, con Decreto del 9 Aprile 1809, Napoleone Bonaparte dichiarò che soltanto i *Seminari teologici* potevano godere dei benefici accordati col Decreto 17 Marzo 1808; tutte le altre scuole ecclesiastiche secondarie dovevano essere soggette al *regime universitario*.

Per ciò che riguarda la natura dell'insegnamento diretto dall'Università, l'art. 38 del Decreto del 1808 stabiliva: « *Tutte le scuole dell'Università imperiale, avranno per base del loro insegnamento: 1. I precetti della Religione cattolica; — 2. La fedeltà all'Imperatore e e alla monarchia imperiale, depositaria della felicità dei popoli, e alla dinastia napoleonica, conservatrice dell'unità della Francia e di tutte le idee liberali proclamate dalla costituzione.* »

Napoleone I aveva uccisa la libertà d'insegnamento col suo Decreto del 1808; ma col Decreto del 15 Novembre 1811 aggravò ancor più la condizione degli alunni delle pensioni e dei collegi privati, obbligandoli a frequentare le scuole dell'Università, estendendo tale obbligo anche alle scuole secondarie ecclesiastiche, dette anche Piccoli Seminari. Non solo: gli stabilimenti secondari, autorizzati a continuare l'insegnamento, doveano versare all'Università un ventesimo del contributo pagato loro dagli alunni.

3. La scuola sotto la Restaurazione.

Caduto Napoleone e avvenuta la Restaurazione, questa trovò utile e comodo di conservare la macchina universitaria e fu Royer-Collard che s'incaricò di dimostrare la legittimità del monopolio trasmesso dalla dinastia dei Bonaparte a quella dei Borboni. « *L'Università, diss' egli, alla Camera dei deputati nel 1817, è istituita sopra questa base fondamentale : che l'istruzione e l'educazione pubblica appartengono allo Stato e sono sotto l'alta direzione del Re.*»

Contro tale condizione, insorsero da un lato la Chiesa cattolica e dall'altro alcuni liberali, sostenitori del principio che, in materia d'insegnamento, lo Stato deve tenersi neutro, pur essendo vigilante.

Ma, disgraziatamente, molte restrizioni a danno della Chiesa, dei Seminari, e dell' insegnamento privato, si succedettero sempre più rigide; tanto che i Vescovi, in un loro Memoriale (1 Aprile 1828) dichiaravano che la coscienza impediva loro di obbedire agli ordini del Governo. Anche non pochi sereni liberali si dichiaravano contrari al monopolio universitario.

Venne la Costituzione del 13 Agosto 1830 L'art. 69 diceva: « *Si provvederà con leggi speciali, e nel minor tempo possibile, agli oggetti seguenti... 8. L'istruzione pubblica e la libertà d'insegnamento.*»

Tale promessa, dopo varie vicende dolorose, nelle quali ebbero parte Montalembert, De Coux e Lacordaire, venne mantenuta, per opera, specialmente del Ministro Guizot, con la legge 28 Giugno 1833, limitatamente però all' istruzione primaria. Per effetto di quella legge, ogni cittadino francese poteva fondare, mantenere, dirigere un Istituto di istruzione primaria, a condizione di presentare un attestato di idoneità ed un altro di moralità.

Quella legge distingueva due categorie di scuole ; le pubbliche e le private o libere. Ogni Comune era obbligato ad avere una scuola elementare; ma la legge lasciava al Comune la libertà di scegliere fra la scuola *pubblica*, pagata dal Comune, dal dipartimento, dallo Stato e la scuola *libera*.

4. Il monopolio e la laicità.

Nel 1870, poco prima che cadesse l'Impero, il Ministro Segris aveva incaricata una Commissione di elaborare un disegno di legge sulla *libertà dell'insegnamento superiore*. La Commissione, presieduta da Guizot, si schierò favorevole al principio di libertà e risolvette la questione della collazione dei gradi, in questo modo: che i candidati provenienti, da Istituti liberi avrebbero subito i loro esami dinanzi a un giurì misto, costituito cioè da insegnanti pubblici e da rappresentanti dell'insegnamento privato.

Tale disegno di legge, che non poté essere allora discusso, fu ripreso sotto la Terza Repubblica, e diventò la legge del 12 Luglio 1875; legge, che fu modificata dalla legge successiva del 18 Marzo 1880, in senso restrittivo; stabilendo, con l'art.1, che gli esami e gli esperimenti pratici per la collazione dei gradi dovevano essere dati, *esclusivamente*, davanti alle Facoltà dello Stato.

Tale legge, voluta e difesa dal Ministro Ferry, fu tra gli altri, vigorosamente combattuta dal senatore Edoardo Laboulaye, nel Parlamento e fuori⁷⁹. Ma diventò legge dello Stato ed è tuttora in vigore.

Non soltanto gli uomini della Terza Repubblica vollero stringere i freni alla libertà dell'insegnamento superiore; ma, ben presto, organizzarono un piano di conquista di tutta la scuola primaria, la quale doveva diventare strumento di dominio, in senso anticristiano.

Per raggiungere tale scopo, il Governo escogitò tre mezzi :

1. Rendere gratuita la Istruzione.
2. Renderla obbligatoria.
3. Imporre ai Comuni la scuola pubblica.

79 *La liberté d'enseignement et les projets de lois* de M. Jules Ferry - Paris, Larose, 1880.

La *gratuità* dell'insegnamento venne stabilita con la legge del 16 Giugno 1881. Essa doveva essere un'arma contro i cattolici, in quanto induceva le famiglie a sospendere Contributi a favore delle scuole libere, le quali, alla loro volta, avrebbero avuto difficoltà a vivere e a prosperare, se forzate a fornire pure l'istruzione gratuita.

L'*obbligatorietà* dell'istruzione elementare fu imposta, con la legge del 28 Marzo 1882 ai fanciulli dei due sessi, dai sei ai tredici anni. Ma venne, contemporaneamente, stabilito che le scuole pubbliche non dovessero essere *confessionali*. Perciò fu soppressa l'istruzione religiosa; sostituita questa dall'insegnamento della così detta morale civile, ed esclusi i ministri dei culti da ogni ingerenza nelle scuole.

Si volle, quindi, la scuola elementare pubblica neutra. Non si toccò la scuola privata, nella quale poteva darsi l'istruzione religiosa, e i genitori erano lasciati liberi di impartire o di far impartire, in famiglia, la necessaria istruzione ai propri figli.

Lo Stato, dunque; ordinava un insegnamento *areligioso* nelle pubbliche scuole ; ma lasciava ai Comuni libertà di scelta della scuola.

Quattro anni dopo, la legge del 30 Ottobre 1886, laicizzò il personale delle scuole pubbliche, adducendo a giustificazione che la legge del 1882 avea laicizzato il programma; e ai Comuni fu imposto l'obbligo di avere una scuola pubblica. Quest'ultima imposizione sollevò le più acerbe critiche perché il legislatore si schierava deliberatamente contro la libertà della scuola e contro l'istruzione religiosa. Il velo era squarciato. Se si comprende che lo Stato imponga l'apertura di scuola che gli piace.

Imponendo la scuola, lo Stato dimostra che vuol combattuta l'ignoranza e favorita l'istruzione. Ma, imponendo la scuola laica, cioè la scuola senza Dio, lo Stato manifesta il proposito di voler combattere la Fede.

Da quell'epoca si ebbero in Francia:

1. Scuole *ufficiali* o *pubbliche*, fondate, mantenute dallo Stato, dai Dipartimenti e dai Comuni.

2. Scuole *tollerate* o *private*, fondate e mantenute da persone private o da associazioni.

Le prime, imposte ai Comuni, i quali dovevano provvedere al loro mantenimento ; le seconde, interdette ai Comuni, con divieto anche di sovvenzionarle.

L'enormità era evidente. Il denaro pubblico, accumulato coi contributi dei cittadini, era destinato a creare e a mantenere scuole ufficiali, senza Dio ; i genitori, i quali non volevano mandare a tali scuole i loro figliuoli, mentre dovevano contribuire a mantenerle, erano forzati a contribuire per la fondazione e pel mantenimento di scuole proprie, libere, confessionali.

5. Le scuole libere in progresso.

Ciò non ostante, l'istruzione libera di tutti i gradi era fiorente in cinque Università cattoliche : a Parigi, a Lilla, a Angers, a Tolosa e a Lione; con numerosi ginnasi, licei, scuole tecniche, normali ed elementari, dirette da valenti religiosi.

L'Esposizione universale di Parigi del 1900 fu la dimostrazione pubblica, solenne della superiorità assoluta delle scuole libere su quelle ufficiali. I *Fratelli delle scuole cristiane* occupavano il posto d'onore.

Poteva la massoneria tollerare che là Francia, per mezzo di scuole cristiane cattoliche, ridiventasse cristiana cattolica ?

6. Attentato contro le scuole libere.

Un grave attentato venne ordito, in segreto e pubblicamente compiuto, ad opera dei novelli giacobini, con la legge del 7 Luglio 1904.

L'art 1 di detta legge così si esprime:

«L'insegnamento di ogni ordine e natura è vietato in Francia alle Congregazioni. Le Congregazioni, per il solo titolo di insegnanti, saranno soppresse, nello spazio di dieci anni.

« Le Congregazioni già autorizzate e quelle che domanderanno di essere autorizzate per l'insegnamento e per altri fini, conserveranno il beneficio dell'autorizzazione, limitatamente ai fini estranei all'insegnamento »

La scuola libera in Francia non era mai stata colpita così ferocemente.

7. La persecuzione e l'azione dei cattolici.

Ma i cattolici di Francia, oppressi con tanta violenza, hanno saputo, in brevi anni, dimostrare una straordinaria, feconda azione riparatrice, per far trionfare il diritto alla libertà.

Se le Congregazioni insegnanti sono state vinte e disperse; se la legge ha creato in un paese d'eguaglianza, una categoria di indegni; in un paese di *libertà*, una categoria di cittadini sospettati, non si è però potuto colpire, in Francia, ciò che costituisce l'essenza della libertà d'insegnamento, il diritto, cioè, del padre di famiglia di scegliere il maestro, al quale egli intende affidare l'istruzione, l'educazione, l'anima di suo figlio.

Da questo diritto, nacquero migliaia di scuole, tutte frequentatissime; e ogni dì le cronache annunziano il fatto consolante che una scuola diretta da religiosi, stata brutalmente chiusa, viene riaperta, per opera dei privati.

Dopo due anni, il Governo francese poté vantarsi di avere chiuse *diecimila* scuole; ma, contemporaneamente, dovette confessare che *cinquemila* erano state riaperte.

Notevole fu ed è tuttora lo slancio dell'Episcopato, del clero e del laicato cattolico di Francia, per riparare ai danni della proscrizione dei religiosi insegnanti.

Se la persecuzione ha recato dolore a tutti, ha giovato a illuminare, ad unire i buoni e a suscitare dovunque una santa gara di sacrifici, a favore delle scuole libere.

Appena votata la legge iniqua del 1904, i più saggi del clero e del laicato cattolico additarono, con sicurezza e praticità di criteri, la via che si doveva battere, e cioè fondare istituzioni scolastiche⁸⁰:

1. Che sieno in armonia coll'anima del tempo presente, per fare opera giusta.

2. Che siano in in armonia colla legislazione dello Stato, per far opera legale.

3. Che rappresentino un'organizzazione nazionale, per renderle vitali.

Perciò si costituirono Associazioni fra tutti gli interessati: famiglie, protettori, amici; affinché la scuola libera da loro diretta e amministrata, apparisse e fosse veramente la vera succursale della famiglia, la sua continuazione; meglio ancora, la famiglia stessa insegnante.

In secondo luogo, l'Associazione doveva essere legale, e la legge 1 Luglio 1901 il mezzo opportuno.

Quella legge prevede tre forme di associazioni:

1. Le associazioni libere, che si costituiscono senza autorizzazione e non godono della capacità giuridica.

2. Le associazioni notificate o registrate regolarmente, le quali possono, senza bisogno di autorizzazione, stare in giudizio, comperare, possedere, amministrare.

3. Le associazioni riconosciute di pubblica utilità, aventi gli stessi diritti delle associazioni registrate, ma che possono, inoltre ricevere doni o legati.

I cattolici scelsero la seconda forma di associazione, come la più opportuna e senza perder tempo, si adoperarono a fondare numerose *Associazioni di padri di famiglia* e, successivamente, in parecchie regioni, L'Unione di tali Associazioni.

I risultati dei primi sette anni furono meravigliosi. Si ebbe una fioritura preziosa di pubblicazioni: opuscoli, manuali, foglietti, giornali e periodici. Si moltiplicarono adunanze e congressi. E Dio suscitò apostoli ferventi e cooperatori generosi in tutte le Diocesi di Francia⁸¹.

8. I progressi delle scuole libere.

Impossibile condensare in un quadro tutte le riconquiste fatte, per l'attività e la tenacia delle Associazioni scolastiche, a vantaggio della scuola libera.

Il fascicolo del mese di Agosto 1912 del *Bollettino dell'Associazione generale d'educazione e d'insegnamento*, che esce a Parigi, reca una statistica assai interessante. Al 1 Luglio 1912, le Scuole primarie libere pei maschi erano 2691, quelle per le fanciulle 8387, le miste 446, le indipendenti dalle Direzioni diocesane 196.

I maestri erano 7714, le maestre 23151 ; gli alunni 283457, le alunne 656559.

81 Interessanti pubblicazioni sono :

Premier Congrès national des Adiministration des écoles libres, tenu à Lyon les 17, 18, 19 Septembre 1904 - Comtes - rendus et documents. Lyon, Geneste, 1904.

Programme général des études dans les écoles primaires de garçon - Lyon, 1909, au siège de l'Union, 1910

Organisation Pédagogique et Plan d'Études des écoles primaires libres de filles - Lyon, 1909, au siège de l'Union

L'École libre, revue mensuelle - Un an, Frs. 6.00 au siège de l'Union.

Les Associations scolaires de Pères de Famille, Prix 0.50 - Paris 7, au Bureau de la *Ligue de la Liberté d'enseignement*. rue de Bellechasse, 42.

Guide de l'École libre par le Chanoine E. Pouget, Fr. 3.50 - Paris, Victor Lecoffre.

Allo scopo di studiare e conoscere lo stato e i bisogni delle scuole libere, il sac. Laude, durante il 1912, ha compiuto un viaggio attraverso le Diocesi di Francia; ha raccolto notizie e desideri, ha rilevato difetti, benemerienze, aspirazioni, e se n'è giovato, per farne una relazione ai Vescovi, i quali sono, singolarmente e collettivamente, i primi e i più valorosi difensori delle scuole libere.

9. Le scuole dello Stato.

Il Governo francese spende attualmente 200 milioni all'anno per l'istruzione primaria. Nell'ultima relazione che il Ministro dell'istruzione Viviani presentò alla Camera, si legge un vero panegirico delle Scuole ufficiali.

« La Repubblica, dice egli, ha assolto un compito importantissimo. Ha fondato scuole, ha creato 125000 insegnanti, ha accolto nelle sue scuole 4500000 fanciulli, dei 5400000 obbligati. Ha destato nelle giovani intelligenze la curiosità delle cose, il gusto della verità, e, senza preoccuparsi se l'istruzione che la Repubblica impartiva, si sarebbe rivolta contro di essa, ha aperta la sua mano generosa a tutti. »

Indi il Ministro si domanda: *« Come conciliare, tendenze, ritenute inconciliabili; come impedire che la scuola sia un campo chiuso e la lezione del maestro una filippica contro il passato; come rispettare nell'anima del fanciullo il mistero, e, contemporaneamente destare la sua ragione alla realtà; come escludere dalla Scuola l'istruzione religiosa, che ha il suo tempio, edare alla gioventù alte e durature lezioni di morale, di cui ha bisogno l'istruzione ? ».* Eppure, conclude il Ministro, *«la Repubblica ha assolto tale compito, senza sollevare Conflitti, senza perseguire le coscienze ».*

L'audacia delle affermazioni è pari all'audacia del Ministro. Egli magnifica le sue scuole ma il suo collega della guerra gli fa sapere tosto, con un documento pubblico, che sopra 440.000 soldati dell' ultima leva, gli analfabeti rappresentavano il 25%; e allora il Ministro Viviani ordina all'Ispettore generale dell'istruzione primaria, Edoardo Petit, di smentire, nella sua annuale relazione, l'asserzione del Ministro della guerra, riducendo la proporzione degli analfabeti al 2,76%. Ma tosto Fénélon Gibon, in due articoli pubblicati nella *Croix*, smentisce l'Ispettore Petit, in base a documenti inoppugnabili.

Il Ministro dell'istruzione, così rispettoso dei misteri dell'anima, così alieno dalle persecuzioni, ha fatto chiudere più di 20.000 scuole dirette da religiosi, e, con un recente Decreto del 6 Giugno 1912, ha ordinato la chiusura di altri 49 Istituti scolastici tenuti da Congregazioni; per cui le scuole dirette da religiosi sono ora poche centinaia, e queste pure dovranno chiuse entro due anni.

9. I maestri delle scuole di Stato.

Il Ministro elogia anche l'opera de' suoi maestri ; ma il Governo proprio ne' passati mesi, ha scoperto che i Sindacati de' suoi maestri erano diventati altrettanti covi di sovversivi, vere scuole di anarchia ; e con atto di autorità, violenta se si vuole, ne ha decretato lo scioglimento entro il 10 settembre 1912.

Del profitto e dell' educazione degli scolari discorre Théodoric Legrand, in un articolo testé pubblicato nell' Istituteur français. « Mai, egli dice, l' indisciplina materiale e morale fu così grande nelle nostre scuole. Gli alunni non ci ascoltano, la loro disubbidienza si accresce e prende troppo spesso un carattere impertinente o, per dir meglio, ingiurioso ». E le cause ? Egli non esita a esporle. « Col pretesto di rispettare il fanciullo, lo si è sottratto da ogni autorità. Non solo ci è vietato di dargli degli ordini, ma perfino dei consigli ». E aggiunge che « l' anarchia negli alunni è il prodotto dell' anarchia nei maestri, i quali da una diecina di anni non vogliono più conoscere né capi, né superiori ».

E ci pare che basti.

Tutto ciò serve a confortare i cattolici francesi a moltiplicare la loro attività e il loro zelo, per estendere la buona propaganda in favore delle scuole libere.

Le Pastorali dei Vescovi per la quaresima del 1912, quasi tutte, si occuparono del problema scolastico. La rottura del Concordato, la confisca dei beni del clero, la persecuzione che ancora non è finita, han resa più libera e più forte la loro parola, intrepida la loro azione, indomito il coraggio. La povertà li ha fatti ricchi. Il cuore generoso dei cattolici francesi si è aperto con fiducia verso l'Episcopato e verso il clero. il Parroco francese non è detto più le Curé des riches; egli è il padre del popolo.

10. Le scuole libere a Lione e a Cambrai.

Allo scopo di far rilevare, in modo più particolareggiato, fin dove sia capace di spingersi lo zelo cristiano dei confratelli di Francia per le scuole libere, esamineremo l'opera da loro spiegata in due sole Diocesi, una del sud e una del nord: Lione e Cambrai.

La regione francese del Sud-Est è la lionese che abbraccia 23 Diocesi, le quali hanno fondato emantengono l'Università cattolica di Lione.

11. Nell'Archidiocesi di Lione.

L'Archidiocesi di Lione conta 1.500.000 abitanti.

Il giorno 20 Gennaio 1912, si è tenuta a Lione l'assemblea generale dell'Associazione regionale dell'insegnamento primario libero⁸²

Dalla relazione ufficiale di quell'assemblea, presieduta dal venerando arcivescovo di Lione cardinale Coullié, si apprendono notizie e dati molto interessanti.

L'Associazione è stata fondata nel 1905 ed è stata registrata, nella forma voluta dalla legge 1° luglio 1901. Essa ha per iscopo di organizzare e di mantenere, a profitto delle scuole libere cattoliche, il servizio generale d'Ispettorato e la preparazione degl'insegnanti. Ogni membro dell'Associazione versa lire *cento* all'anno. Il Consiglio d'amministrazione è assistito da quattro Commissioni : una per l'Ispettorato, una per la *Scuola normale maschile di Gerson*, una per la *Scuola normale femminile di Santa Maria* e una per le *Finanze*.

L'Associazione, con la prima Commissione, compie il Servizio di visita alle scuole libere, l'assistenza agli esami e al corso perfezionamento pei maestri.

L'Ispettore Moulin per le scuole libere, maschili, nel 1910-1911 ne ha visitate 83.

Le Ispettrici, signorine Bayle e Deroch, han visitato 131 scuole femminili.

Da notarsi: Durante le le vacanze dell'anno passato, 54 maestre sono state ammesse per quindici giorni, nel Convitto annesso alla Scuola normale femminile, per assistere ad un corso di pedagogia, diretto dalle signorine Panouillot e Bayle.

82 *Compte-rendu de l'Assemblée générale du 20 Janvier 1912 - Lyon*, Poncet.

La Scuola normale maschile di Gerson prepara gli alunni al diploma di maestri elementari inferiori e superiori; vi è aggiunta una solida istruzione religiosa, pedagogica e agricola, oltre allo studio della musica istrumentale.

I risultati degli esami nel 1911 pel diploma legale sono stati confortanti. Sopra 33 candidati, 28 licenziati. Gli alunni della Scuola furono 50; e non possono aumentare, se il locale non si renderà più capace.

La Scuola normale femminile di Santa Maria, nell'anno passato, contò 75 alunne; ha annesso un Asilo infantile.

Due fatti meritano particolarmente di essere rilevati: 1° che gli alunni e le alunne delle due Scuole normali, nei giorni festivi, danno il bello esempio di assistere alle funzioni religiose nella chiesa parrocchiale; 2° che gli ex allievi e le ex allieve, diventati maestri e maestre di scuole cattoliche libere, sono stretti in forti associazioni professionali e di mutuo soccorso, e ogni anno, tengono le loro assemblee negli Istituti stessi che li hanno preparati all'esercizio della professione.

La retta che si paga dagli alunni e dalle alunne dei due Istituti normali è di 600 lire all'anno.

Le signore cattoliche della diocesi di Lione si dedicano a tener viva l'opera delle *Borse di studio* nelle Scuole normali di Gerson e di Santa Maria. Vanno limosinando; e nel 1911 raccolsero la somma di L. 9020 — prezioso aiuto ai futuri insegnanti cattolici della Diocesi.

Il bilancio dell'Associazione, dal 1° Settembre 1910 al 31 Agosto 1911, esposto nell'assemblea del 20 Gennaio 1912, presentò i seguenti risultati: Entrata L. 85.365.70 — Spese L. 93.342.15 Deficit L. 8.276.45; somma che, pel pareggio, fu prelevata dalla riserva.

Le due scuole normali figurano nel bilancio con L. 30.491.35 d'entrata e L. 74.343.10 di spesa. Il prodotto delle borse e le quote sociali debbono coprire la differenza passiva.

L'assemblea generale si chiuse con brevi parole commoventi dell' E.mo Card. Coullié. E bene, conoscerne la parte sostanziale :

« All'epoca nefasta dell'espulsione delle congregazioni, ho avuto occasione, durante il mio viaggio « ad limina », di informare il S. Padre che nella mia Diocesi, 1100 religiosi Maristi, 900 Fratelli delle Scuole cristiane, 3000 Suore di Ordini diversi erano stati cacciati dalle scuole. Così violenta era stata la tempesta che, in una volta sola, 5000 insegnanti erano stati allontanati. Come ha fatto il buon Dio a sopperire a' bisogni improvvisi e a sollevarci dalle rovine ?

« Voi foste pronti, e avete assunta l'opera di restaurazione. Noi vi abbiamo confortati e aiutati. Il buon Dio ha coronato i risultati.

« Voi avete compreso che l'elemento religioso aveva bisogno di essere fortificato nella educazione della gioventù; e che voi non eravate soltanto amministratori, ma promotori di apostolato e che era necessario elevarsi sulla via del soprannaturale.

« Sì, quest'opera è voluta da Dio ; ma non raggiungerà il suo fine, se l'idea religiosa non si infiltrerà sempre più forte, negli elementi che la costituiscono. Tutto ciò voi avete capito. Voi non vi contentate di fare dei maestri idonei, ma li volete compresi dell'altezza della loro missione, che dipende dall'influenza diretta di Dio.

«Le vostre Scuole non sono Seminari, ma debbono avere lo spirito dei Seminari. In una delle ultime allocuazioni, il S. Padre ci faceva intravedere il ritorno della prosperità e della pace nel nostro paese; condizione di questo ritorno ? Che Dio sia riconosciuto. Lavorando a tal fine, voi contribuirete alla fortuna della Francia. Consegno ai vostri cuori questo pensiero ».

Se l'Associazione della quale abbiamo parlato, che compie soltanto un'opera d'integrazione, ha dato tali risultati, si può argomentare quali sieno i frutti di tutte le altre Associazioni, delle singole scuole e di tutte insieme⁸³.

12. Nell'archidiocesi di Cambrai.

Passiamo a Esaminare l'azione spiegata dai cattolici nell'archidiocesi di Cambrai. Oltre alle notizie che potevano essere note a tutti, perché di pubblico dominio, aggiungeremo quelle più recenti, che, con straordinaria benevolenza, si è compiaciuto di fornirci, con lettera dell'11 Luglio 1912, S. E. Mons. Delamaire, Arcivescovo coadiutore di Cambrai, anima dell'azione religiosa, scolastica e sociale, che si svolge nella sua Diocesi, la quale conta 1.900.000 anime.

a) ISTRUZIONE PRIMARIA.

In seguito alla legge iniqua del 1904, nella Diocesi erano state chiuse 600 Case religiose addette all'istruzione dei fanciulli dei due sessi. I cattolici ne hanno riaperto, finora, 470, di cui 150 pei maschi, 320 per le femmine. Nel 1906, nelle scuole libere cattoliche c'erano 66.000 alunni; in quest'anno, sono saliti a 90.000 con 490 e 1300 maestre, i cui stipendi annuali ammontano a L. 1.600.000.

Tale somma è il frutto di piccole offerte, di quote da una a due lire, di questue nelle Chiese; è frutto dell'obolo per le scuole, di sacrifici personali del clero già povero. Le largizioni dei cattolici ricchi sono venute in principio, per la fondazione delle scuole, ma sono diminuite poi pel loro mantenimento.

Alla somma di L. 1.600.000 per gli stipendi, bisogna aggiungere le spese per l'arredamento scolastico, pei premi, per l'illuminazione, il riscaldamento, le pigioni dei locali, le imposte; il che fa salire le spese annuali per l'istruzione primaria libera a *due milioni*.

L'organizzazione di questo ramo d'istruzione è stata completata da tre anni, con la scuola normale femminile di *Lilla*, la quale, aiutata da altre grandi Scuole della Diocesi, avvia i candidati all'insegnamento, preparandoli a conseguire i diplomi ufficiali, alla scienza pedagogica e alla cultura morale e religiosa della gioventù.

Si sta studiando ora la fondazione di una scuola normale pei maschi.

La vigilanza, su tutte le 470 scuole e sui 1790 insegnanti, è affidata a un Ispettore e a due vice-ispettori, tutti sacerdoti. Essi curano anche gli interessi economici degli insegnanti e quelli spirituali. È fissato un giorno al mese di ritiro, e una volta all'anno un corso di spirituali esercizi.

b) ISTRUZIONE SECONDARIA.

La Diocesi possiede 23 collegi cattolici, diretti da preti, compresi tre piccoli Seminari, con 5000 alunni.

Il personale insegnante comprende 450 persone, delle quali 400 ecclesiastici.

L'unità di direzione religiosa e tecnica è assicurata, per mezzo di tre ispettori: un Vicario| generale, incaricato particolarmente della disciplina e dell'istruzione religiosa, un Ispettore per le lettere e uno per le scienze.

Un canonico, Ispettore delle finanze, completa lo Stato maggiore dell'istruzione secondaria.

Ogni mutamento di professori è deliberato dal Consiglio Arcivescovile. Il complesso di tutti questi Istituti è mantenuto con un bilancio annuale di circa *due milioni*.

Osservazione importante: gli Istituti liberi cattolici contano maggior numero di alunni degli Istituti dello Stato, costando meno.

Per incoraggiare ed aiutare il progresso della cultura negli Istituti secondari, furono istituiti concorsi e fare speciali di lettere francesi e latine e di apologetica, con risultati eccellenti.

c) ISTRUZIONE SUPERIORE.

La Diocesi ha fondato e mantiene a Lilla una Università cattolica con cinque facoltà : Teologia, Giurisprudenza, Medicina e Farmacia, Lettere, Scienze. Di più ha una Scuola di studi superiori, industriali e commerciali⁸⁴.

Lo spirito dell'Istituto è nettamente cattolico-papale. Tutti i professori laici di scienze e di medicina hanno prestato giuramento anti-modernista.

L'edificio, le collezioni scientifiche, importarono la spesa da *dieci a dodici milioni*.

La spesa annuale pel mantenimento dell'Università è di L. 800.000.

Le persone addette all'insegnamento e alla amministrazione sono 80; gli studenti 700, provenienti da vari Dipartimenti e anche dall'estero. Questi ultimi, raccolti in pensioni, come in una famiglia, nel tempo libero, sono sotto la vigilanza di appositi sacerdoti.

d) I MEZZI E L'INFLUENZA DELLE SCUOLE

Le offerte che vengono per la fondazione di nuovi Istituti, talvolta, sono generose ; però i *quattro o cinque milioni* di spese annuali pel mantenimento, provengono da una moltitudine di piccole quote e da modeste pensioni.

La raccolta di tali offerte e questue costituisce un onere pesantissimo per il clero, che è, alla sua volta, retribuito assai modestamente.

Alcuni Parroci sono ammirabili nella loro carità; si privano sovente del necessario, per sostenere le loro scuole popolari.

84 *Annuaire des Facultés de Lille 1911-1912. Les Facultés catholiques de Lille - Revue mensuelle.*

Quale è stata, ed è l'influenza di tutte queste scuole libere cattoliche nella Diocesi di Cambrai ? Traduciamo dalla lettera di monsignor Delamaire :

«E stata grandissima.

« Esse hanno conservato le nostre popolazioni del Nord della Francia nella fede esplicita e nelle pratiche religiose." Esse, e più specialmente i nostri Collegi e L'Università cattolica, ci han dato una falange numerosa di grandi industriali cristiani e di magistrati municipali cattolici, i quali sono alla testa del movimento cattolico in molte città e paesi.

« Non abbiamo la maggioranza sul terreno elettorale; ma siamo una forte minoranza, che stringe ai panni la maggioranza del Governo e l'avrebbe vinta da tempo, se noi non fossimo quasi schiacciati da una massa enorme di impiegati, la cui servilità è sempre favorevole ai candidatigovernativi.

« Il Governo ha, presentemente, in Francia, un milione di impiegati.

a Vicino a Cambrai, in una città di 27.000 abitanti, si contano circa 1700 di questi schiavi del Potere.

« Però non cessiamo di guadagnar terreno da un'elezione a un'altra, in virtù delle nostre organizzazioni, e, particolarmente, dell'azione di molti dei nostri antichi alunni.

« L'influenza delle nostre scuole e dei nostri Collegi cattolici, si manifesta, in modo consolante, nelle vocazioni al sacerdozio.

« Mentre molte Diocesi francesi hanno grande scarsità di soggetti, nella Diocesi di Cambrai, il contingente di giovani aspiranti al sacerdozio aumenta di anno in anno.

I nostri Collegi mandano alla fine dei Corsi una bella schiera di giovani nel Grande Seminario. Prima della legge di separazione, avevamo due Piccoli Seminari; l'anno scorso abbiamo dovuto aprirne un terzo.

« Attualmente, gli alunni dei nostri Seminari sono 800 e cioè 450 nei Piccoli e 350 nei Grandi»

La eloquenza dei fatti e delle cifre non abbisogna di alcun commento.

I successi ottenuti dai nostri fratelli di Francia li conforta e li spinge attualmente a sostenere una lotta formidabile, diretta ad ottenere non solo la proporzionale nella rappresentanza politica, ma anche nell'istruzione della gioventù; in guisa, che il denaro pubblico sia distribuito fra le scuole legalmente istituite, in proporzione del numero degli alunni; il che stan per avere i Belgi, in premio della loro grande attività e dei loro enormi sacrifici.

14. Nuovi segni d'attività nei cattolici.

La cronaca dei progressi che vanno facendo i cattolici in Francia sul terreno scolastico, è di mese in mese, sempre più consolante.

Recentemente⁸⁵, è stata pubblicata una *nota confidenziale* del Governo con la quale si davano istruzioni ai maestri delle scuole pubbliche, fatte deserte, per effetto della concorrenza delle scuole libere, specialmente nella Bretagna.

La nota del Ministro dice: « Voi mi avete chiesto quale condotta avreste dovuto tenere nel Comune, dove la scuola pubblica è stata bruscamente e provvisoriamente privata dei suoi allievi.

« In ambienti meno agitati, e, dove la lotta è meno ardente i miei predecessori hanno potuto consigliare di attendere secondo le circostanze.

« Nel vostro dipartimento, ogni esitazione non è possibile, e la regola deve essere generale. Ogni scuola deve conservare il proprio titolare.... Ogni scuola deve restare aperta, pronta ad accogliere chiunque venga, pronta alla ripresa della propria funzione, temporaneamente sospesa.»

Chiude confortando i maestri a sopportare con pazienza l'*anticipato riposo*, promettendo di tener conto della loro critica posizione.

Il che vuol dire che l'attività, lo zelo, lo spirito di

85 *Bulletin de la Société générale d'éducation et d'insegnement*, n. 10, 15 Ottobre 1912.

sacrificio dei cattolici hanno prodotto il deserto nelle scuole pubbliche senza Dio, volute tali dalle sette e dal Governo⁸⁶.

Già si annunzia la costituzione di una *Federazione* di tutte le *Associazioni dei padri di famiglia*, perché, un giorno l'immenso esercito « *possa affrontare con ordine e disciplina la difesa dei diritti imprescrittibili del focolare domestico e della famiglia cristiana* »⁸⁷.

86 In una Circolare indirizzata alle Logge massoniche francesi datata da Pithiviers il 15 novembre 1905, a firma dei FF .^ . Dayma e Perrenot, si leggono queste interessanti dichiarazioni:

« *Laicizziamo una buona volta ! Bisogna laicizzare seriamente! Bisogna — o ironia — laicizzare le scuole laiche, già laicizzate.*

« *Bisogna organizzare, al più presto, un blocco laico, per essere preparati a lottare con frutto contro il blocco clericale, il quale, in previsione della prossima separazione della Chiesa e dello Stato, sta per essere ricostituito ancor più solidamente.*

« *Gli Amici della scuola laica dovranno far sorgere dovunque delle Società civili, con quote minime, per renderle più forti, allo scopo di combattere l'influenza delle Associazioni dei padri di famiglia.*

« *L'azione laica, per essere efficace, deve esercitarsi nella scuola stessa. Abbiamo avuto il torto di non agire che a fianco, al di fuori delle Scuole, con le opere prescolastiche, invece di agire, soprattutto, nella scuola stessa* » (George Goyau - *L'École d'aujourd'hui* — Deuxième serie p.425-426, Paris, Perrin, 1910).

87 M. J. Guiraud nella lettera d'invito al Congresso dei Direttori Diocesani, 21 Maggio 1912.

PARTE II.

Nel Belgio

—

1. La lotta scolastica attuale.

Da parecchi anni, il Belgio attira l'ammirazione dei cattolici di tutto il mondo, pei progressi mirabili che questo Stato ha saputo compiere nell'industria, nel commercio, nell'agricoltura, e, particolarmente, nella scuola. Ma il Belgio attira l'ammirazione generate, anche pel fatto che, da *ventisette anni* ininterrotti, sono i cattolici che governano lo Stato coi loro uomini migliori.

Sul terreno della scuola popolare, si è sempre concentrata l'attività più ardente dei difensori della scuola neutra; laica, senza Dio, ed anche l'attività dei fautori della scuola cristiana cattolica.

Son più di cinquant'anni che la lotta è aperta fra gli uni e gli altri, con grande zelo e con vivacità sempre crescente. La lotta che ebbe la virtù di produrre apostoli e difensori della scuola cristiana, nel clero e nel laicato, di gran valore, al seguito dell'Episcopato, rimasto sempre, nelle liete e nelle avverse vicende, alla testa del movimento.

Oggidì i fautori e gli avversari della libertà della scuola e della scuola cristiana sono malcontenti della condizione attuale della scuola primaria o popolare nel Belgio; perciò una lotta poderosa, è, da alcuni anni, aperta e tenuta viva fra le due parti.

Crediamo utile pertanto, far conoscere lo stato della questione, risalendo alle sue origini eseguendola ne' suoi svolgimenti successivi.

2. La Costituzione e la libertà d'insegnamento.

Fino dal 1842, il Belgio mancò di legislazione scolastica. La rivoluzione del 1830, aveva avuto lo scopo di scuotere il giogo opprimente dell'Olanda, che si faceva sentire, particolarmente, nel dominio, della scuola, con attentati numerosi e frequenti alla libertà.

La Rivoluzione del 1830 proclamò la *libertà dell'insegnamento*, la quale fu riconosciuta con l'art. 17 della *Costituzione*, che è il seguente :

« *L'insegnamento è libero ; ogni misura preventiva è vietata ; la repressione lata soltanto dalla legge. L'istruzione pubblica, impartita a spese dello stato, è ugualmente regolata dalla legge.*

Questo principio della libertà dell'insegnamento è la conseguenza della libertà delle opinioni e dei culti ; è il riconoscimento dell'incontestabile diritto che possiede ogni padre di famiglia di presiedere all'educazione e all'istruzione morale dei propri figli; inoltre, la religione cristiana cattolica ha sempre rivendicato il suo diritto di intervenire nell'educazione della gioventù; e ogni ostacolo posto al suo diritto d'insegnare è stato un ostacolo al libero esercizio del culto.

L'art. 17 della Costituzione belga accorda la libertà d'insegnamento :

1. A quelli che ricevono l'insegnamento o a quelli i cui figli lo ricevono ; essi sono liberi di *scegliere* lo stabilimento scolastico che loro conviene.

2. A quelli che si propongono di dare l'insegnamento: essi sono liberi di *organizzare* e di *aprire* stabilimenti scolastici, come credono.

Tanto per gli uni, come per gli altri, *ogni misura preventiva è vietata.*

Il potere legislativo soltanto può disciplinare la repressione dei delitti commessi, usando di tale libertà. Con ciò si è voluto impedire, ogni I atto d'arbitrio da parte del potere esecutivo.

Se il diritto d'insegnare spetta ai padri di famiglia e alle confessioni religiose, esso è pure prerogativa del potere pubblico; ma anche l'istruzione data a spese dello Stato, pel disposto dell'art. 17 della Costituzione belga, è *regolata dalla legge.*

All'ombra di tale libertà, le scuole d'ogni grado si sono ben presto moltiplicate nel Belgio.

Per l'*istruzione superiore*, le leggi del Settembre 1835 e del 15 Luglio 1849 istituirono le Università di Liegi e di Gand, comprendenti le Facoltà di filosofia e lettere, di scienze matematiche, fisiche e naturali, di legge e di medicina; come pure scuole speciali di arti, di manifatture, di architettura civile di ponti e strade (Gand), delle miniere e di elettricità (Liegi). — Le spese per queste due Università sono a carico dello Stato.

Nel 1834 l'Episcopato belga ripristinò l'antica Università di Lovania mentre i liberali e la massoneria fondavano l'Università di Bruxelles.

Lo Stato limita il suo intervento negli Istituti superiori a fissare le condizioni d'ammissione ai gradi accademici e ad impedire l'esercizio d'una professione o d'una funzione, per la quale sia richiesto un grado accademico, a chi non lo possiede⁸⁸.

L'istruzione media è stata organizzata con la legge del 1° Giugno 1850, modificata da quella del 15 Giugno 1881 e 6 Febbraio 1887. L'istruzione media del grado superiore è impartita negli atenei reali, nei collegi comunali e nei collegi liberi; quella del grado *inferiore* nelle scuole medie maschili e femminili.

Lo Stato ha pure istituito: delle sezioni normali per l'insegnamento medio del grado inferiore.

I poteri pubblici spendono annualmente L. 5.960.473 per l'istruzione media.

Per l'*istruzione primaria*, nel 1834, il ministro dell'interno Rogier, presentò alla Camera un disegno di legge; esso limitava a riconoscere nello Stato il diritto di aprire *qualche scuola modello*, tre o quattro per ogni provincia. Ma quel progetto non venne neanche discusso.

88 Leggi 10 Aprile 1890 e 3 Luglio 1891,

L'anno successivo, nell'occasione che fu presentato un disegno di legge sull'istruzione superiore, la Sezione centrale della Camera dei rappresentanti emise la seguente importantissima dichiarazione:

« La Sezione centrale ripudia il principio che dà allo Stato la missione di insegnare; lo ripudia, perché la libertà d'insegnamento, proclamata dalla Costituzione, invece di governare nel Belgio tutta la legge sulla materia, non sarebbe che una debole parte accessoria, in breve assorbita dall'azione del Governo. La Sezione centrale è d'avviso che se la tutela del Governo nel pubblico insegnamento ci deve essere, non lo può per diritto assoluto,, imprescrittibile, ma solo per colmare un vuoto che potrà lasciare la libertà, troppo giovane ancora, per aver tempo di ricostruire tutto. Purché il regime liberale non sia una amara delusione, è probabilissimo, che sotto il suo influsso, sorgeranno grandi Istituti liberi. La fiducia del pubblico li favorirà in modo che le Università dello Stato, per esempio, si faranno, presso che deserte. Tale previsione deve essere accarezzata da tutti coloro che hanno fede nella libertà, perché il progresso sociale, soprattutto nel campo dell' intelligenza, non è in fondo, che l'emancipazione graduale del popolo ; in altri termini, non è che la diminuzione successiva dell' intervento dello Stato in tale ordine di cose».

Tali erano i criteri predominanti nel Belgio, all'indomani della proclamazione dell'indipendenza nazionale.

Lo Stato ausiliario della famiglia; lo Stato che compie una funzione suppletiva, accessoria; lo Stato che prepara la propria destituzione, come pubblico educatore.

A queste idee corrisposero i fatti. Lo Stato si limitò a concedere limitati sussidi all'istruzione popolare. Non pochi Comuni istituirono scuole primarie o ampliarono quelle esistenti.

3. La legge del 1842.

In tal modo, si preparò la legge del 23 settembre 1842, in forza della quale ogni comune doveva avere almeno una scuola ; dispensato dal mantenerla, ove provasse che le scuole libere erano sufficienti ai bisogni della popolazione. Il Comune poteva assegnare sussidi alle scuole libere, o anche accettarle a sgravio dell'obbligo suo, assumendone le spese. In tal modo, l'autorità comunale ebbe più estesi poteri sulle scuole ; essa determinava il numero, l'ordinamento interno, nominava e sorvegliava il personale insegnante.

L'istruzione religiosa era obbligatoria nel programma delle scuole primarie comunali. Veniva impartita dal maestro, in conformità al culto professato dalla maggioranza degli alunni. La minoranza era dispensata dall'assistere alle lezioni di religione.

I ministri del culto erano autorizzati a visitare, quando volevano, le scuole comunali, ad esaminare i libri destinati all'insegnamento della religione e della morale, come pure i libri di lettura. Partecipavano ai Consigli incaricati di fissare i metodi d' insegnamento e i libri di testo.

Le scuole comunali erano sottoposte alla vigilanza dello Stato, per mezzo di persone da esso nominate.

Fu una legge di transazione fra le due parti. I cattolici ammettevano l'intervento del Governo nell' insegnamento, e i liberali si rassegnavano all' intervento ufficiale del clero. I cattolici accettavano i programmi e gli Ispettori dello Stato ; i liberali accordavano l'istruzione religiosa per legge e i sussidi alle scuole libere.

Tale legge fu votata ad unanimità del Senato; alla Camera ebbe tre voti contrari ; quelli di Delfosse, di Teodorico Verheagen e di Savart.

Ma, è bene notare subito che i tre non furono contrari, perché non volessero l'istruzione religiosa obbligatoria. Tutt'altro. Le affermazioni da essi fatta prima del voto, furono, invece, di ben diversa portata.

Delfosse aveva dichiarato che non poteva comprendere « *che si potesse separare l'insegnamento della morale da quello della religione* ».

« *Io voglio, avea detto Verheagen, che l'istruzione primaria sia necessariamente l'insegnamento della religione e della morale. È un punto che nessuno contesterà.* »

E Savart : « *Si vuole che l'istruzione primaria contenga necessariamente l'insegnamento della religione e della morale. È un punto che nessuno contesterà.* » Da ciò risulta chiaramente che, in fondo, la legge del 1842 era stata dettata con spirito favorevole all'istruzione religiosa.

Tanto è ciò vero, che lo stesso relatore della Sezione centrale l'aveva notato; dicendo : « *Lo Stato, fondando scuole proprie, non deve fare concorrenza alle scuole esistenti ; esso non deve distruggere, deve fecondare... La scuola pubblica, istituita a spese dei contribuenti, per essere costituzionale, non deve essere contraria ai voti delle popolazioni. Ora, noi conosciamo dei paesi cattolici, ma non conosciamo dei paesi razionalisti o atei.* »

4. Delusioni e disastri.

Quella legge fu il punto di partenza d'una evoluzione, in quanto essa sostituiva al compito superiore ed esclusivo della vigilanza, che aveva lo Stato quella di una diretta attività, intervenendo ufficialmente là dove non si fosse ancora destata l'iniziativa privata ; mentre gli sarebbe stato assai facile di suscitarsela e di incoraggiarla; Fu aperto così il campo alla concorrenza ufficiale organizzata dallo Stato.

Ben a ragione Mons. Delebecque, Vescovo di Gand, deplorava, dopo poca quella legge; « *I cattolici hanno fatto sforzi eroici per organizzare l'istruzione. Noi stiamo per abbandonare il guadagno fatto ; un giorno ci sarà tolto del tutto e noi dovremo ricominciare.* »

Parole profetiche !⁸⁹

Se la legge, del 1842 fosse stata applicata nel vero suo spirito originario, non avrebbe potuto compromettere nulla.

Ma, disgraziatamente, non pochi cattolici, pensando che l'insegnamento religioso era al sicuro, credettero inutile di continuare nei sacrifici che si erano imposti. Perciò il numero delle scuole libere andò progressivamente diminuendo, a profitto di quelle ufficiali.

Dopo trent'anni, il numero delle scuole libere era diminuito della metà; le scuole comunali si erano raddoppiate; le spese pubbliche per l'istruzione primaria, da *due milioni*, erano salite a *ventiquattro milioni*.

5. Il programma liberale massonico.

Il disastro era compiuto a poco a poco, preparando gradatamente il terreno alla laicizzazione, il cui programma era stato pubblicamente conosciuto nel 1846, in occasione del Congresso liberale, indetto per iniziativa delle *Logge massoniche*.

Da quel Congresso, uscì un programma, che conteneva, fra altri, i seguenti punti:

1. Indipendenza del potere civile:
2. Istruzione pubblica di tutti i gradi, sotto la direzione esclusiva dell'autorità civile ;
3. Mettere in grado l'autorità civile di sostenere la concorrenza dell'insegnamento privato;
4. Abolire l'intervento legale dei ministri del culto nelle scuole.

89 Lèon du Bus de Warnaffe, membre de la Chambre des Représentants *Les lois organiques de l'enseignement primaires, depuis 1830* - Bruxelles Act. Cath. 1011.

Tale programma ebbe immediato principio di esecuzione col concorso della *Lega dell'insegnamento*, che è anche oggidì il fulcro strategico degli avversari dei cattolici belgi, in tutte le campagne scolastiche.

La *Lega* pubblicò il suo programma di laicizzazione della scuola di tutti i gradi, in conformità delle decisioni delle Logge e del Congresso liberale. Aiutata da tutte le istituzioni politiche e scientifiche, aventi programma affine, la *Lega* vide che guadagnava ogni anno terreno; tanto che nelle elezioni del 1870, quarantadue associazioni liberali affrontarono la lotta, annunciando apertamente, nel loro programma, la laicizzazione completa dell'istruzione pubblica di tutti i gradi.

Nel 1876, rinnovatasi la lotta elettorale, fu riproposta la revisione della legge del 1842, nel senso della laicizzazione; ma l'intento non fu raggiunto; era ancora troppo presto.

Intanto però, il programma liberale e delle Logge massoniche continuava ad essere applicato, con crescente fervore e confrutto, nelle pubbliche scuole.

La scelta dei professori si faceva con intendimenti ostili alla religione; i maestri cattolici si videro esposti a mille angherie. L'istruzione religiosa fu soppressa di fatto in molte scuole, come furono soppressi gli assegni alle scuole libere.

Perciò, e per la debolezza dei cattolici, quando tenevano il potere, e per la complicità dei liberali, padroni delle amministrazioni nelle città maggiori, lo spirito della legge del 1842, fu completamente alterato.

E così incominciò a formarsi e a crescere una generazione, sempre più numerosa di gente indifferente o ostile alla religione, pronta a cacciarsi nelle lotte, per la rovina delle anime prima e più tardi, per attizzare l'odio di classe.

6. Guerra alla scuola libera.

Le elezioni generali del 1878, riuscite favo-;: revoli ai liberali, furono l'inizio della esecuzione del programma liberale scolastico.

La maggioranza fece votare la legge del 1 Luglio 1879, battezzata e nota sotto il titolo, *diloi de malheur*, legge di sventura⁹⁰.¹

Capisaldi di questa legge furono :

1. Istruzione laica; e perciò soppresso l'insegnamento religioso nelle scuole.

2. Giurisdizione sovrana del potere centrale.

3. Riconoscimento indiretto del monopolio dello Stato, come educatore della gioventù.

4. Soppresso l'intervento legale dei ministri. del culto nelle scuole.

5. Messo a disposizione del clero un locale scolastico, perché potesse impartire l'istruzione religiosa, prima o dopo l'orario, ai fanciulli della rispettiva Comunità religiosa.

6. Insegnamento della morale, obbligatorio pei maestri.

7. Obbligato ogni Comune a mantenere una Scuola primaria comunale ; tolto allo stesso il diritto di aiutare e di assumere, a suo carico scuole libere.

8. Obbligato ogni Comune a procacciare gratuitamente l'istruzione, ai fanciulli poveri nelle sole scuole ufficiali.

Da quel momento, ebbe principio nel Belgio, la più grande lotta scolastica, che, nel secolo XIX abbia registrato la storia.

90 L'E.mo Card. Deschamps, Arcivescovo di Malines, si mise tosto sulla breccia ; e con lettere ed opuscoli illuminò e istruì i cattolici belgi sulla situazione nuova e intorno ai pericoli e ai danni che ne sarebbero derivati.

Notevoli sono, tra le pubblicazioni da lui fatte in quel tempo :

a) *Le nouveau projet de loi sur l'enseignement primaire.*

— *Trois questions et trois lettres des ministres belges en 1879.*

b) *Réponse à la Circulaire ministerielle du 8 Mars 1879.*

c) *La morale universelle et indépendante. - Lettres aux chefs des Loges Maçonniques.*

7. Effetti della lotta scolastica.

Lo Stato s'impossessò delle scuole con la forza ; impose i suoi metodi antireligiosi; radiò i sussidi alle scuole libere e si sforzò di sopprimerle con la concorrenza delle sue scuole, dei suoi milioni e con la minaccia di rappresaglie.

Nulla risparmiò il Governo liberale massonico di Frère-Orban e di Bara, per conseguire più agevolmente il suo fine: dilapidazione del pubblico denaro ; chiusura arbitraria, di scuole libere ; ipocrite manovre, per far credere alle famiglie che nulla era stato mutato nel programma scolastico ; pressioni vergognose sugli impiegati e sui poveri, che si rifiutavano di mandare i loro figliuoli alle scuole ufficiali ; espulsioni di congregazioni religiose e confisca di fondazioni scolastiche, create dalla carità dei cattolici ; vessazioni e oltraggi di ogni sorta contro il clero ; destituzione di impiegati superiori, le cui opinioni non fossero quelle del Governo.

Ma le cose non andarono così, come il liberalismo trionfatore aveva sperato.

Un movimento di passiva protesta dapprima, poi di energica resistenza si manifestò fra i cattolici. Questi acquistarono presto la coscienza della propria forza. Sfidati alla lotta, l'accettarono. Sotto il fuoco della persecuzione, si ricordarono che avevano per sé la libertà; e con la libertà, conquistarono la vittoria.

I Vescovi diedero il segnale della resistenza in una *Pastorale collettiva*; che condannava le scuole *neutre*. Da tutti i pulpiti una invocazione risuonava, lanciata dai parroci, ripetuta, acclamata da migliaia di voci: « *Dalle scuole senza Dio e dai maestri senza Fede, liberateci, o Signore* ».

I poveri ritirarono i loro figliuoli dalle scuole ufficiali e si videro tosto privati dei sussidi dibeneficenza. Nella sola città di Anversa, 2400 famiglie, aventi 8000 figliuoli, furono radiate dall'elenco dei soccorsi della Congregazione di carità (*Bureau de bienfaisance*) perché avevano mandato i loro figli alle scuole libere.

Duemila cinquecento maestri cristiani troncarono, spontaneamente, la loro carriera d'insegnanti comunali e passarono alle scuole libere.

Il clero si spogliò di tutto per sopperire ai bisogni dell'insegnamento cattolico, il quale doveva rinnovarsi interamente.

Ricchi e poveri, i cattolici di interi paesi si unirono, per opporre scuole libere ; alle scuole dove imperava l' irreligione di Stato.

Quattromila scuole nuove furono istituite.

Le spese sostenute per l'istruzione libera nel solo anno 1879, sommarono a *quaranta milioni di lire*. Le entrate necessarie per scoprire le spese annuali furono calcolate da *nove a dieci milioni*.

8. Guadagni dei cattolici.

A tali sforzi giganteschi, corrispose il successo: quattro mesi dopo che fu votata la *legge di sventura*, le scuole libere avevano guadagnati 289.152 alunni e le scuole ufficiali ne avevano perduti 357.123, cioè il *59.7 per cento* sulle scolaresche del 1878. Un censimento fatto un anno dopo, il 15 Dicembre 1880, poté constatare un ulteriore guadagno di 75.902 alunni per l'insegnamento libero. All'atto di quel censimento, le scuole primarie ufficiali erano frequentate da 294.356 alunni; le scuole primarie cattoliche da 455.179 alunni, cioè il *60.73 per cento* di tutta la popolazione scolastica.

La lotta durò sei anni. I cattolici ottennero il compenso meritato alla loro generosa attività e costanza. Essi ripresero le redini del potere nel 1884.

9. La voce dell'Episcopato e dei cattolici.

Ma ci conviene ritornare all'inizio della lotta scolastica. Appena fu reso pubblico il disegno di legge liberale-massonico, i vescovi del Belgio levarono alta e fiera la loro voce nella pastorale collettiva del 7 Dicembre 1878, la quale diede ai cattolici belgi la visione completa della situazione e dei rimedi per risolverla.

La Pastorale fissava con sicurezza piena i grandi principi in materia di educazione.

« La voce della religione, così essi, si accorda con quella della natura, nel proclamare che l'educazione dei fanciulli appartiene non allo Stato, ma ai loro genitori; e che essa costituisce per; essi un diritto e un dovere ad un tempo.

« Il maestro, nella scuola, non è che il rappresentante del padre, il mandatario Ma lui incaricato di perfezionare e di completare il compito dell'educazione dei suoi figli; e, per adempiere a tale mandato, egli deve istruirli ed educarli In modo che essi trovino nella scuola la continuazione della educazione domestica.

« Lo Stato, aprendo, a spese della Nazione, pubbliche scuole, onde facilitare l'educazione dell'infanzia e della gioventù, è obbligato a rispettare il diritto inerente alla paternità e a ordinare le scuole in modo che il maestro possa compiere la propria missione conformemente alle esigenze del suo mandato. »

Non altrimenti, ragionava uno dei capi cattolici dell'opposizione della Camera, durante la discussione della nefasta legge, nel 1879, il deputato Jacobs, che doveva diventare ministro dell'istruzione.

« A chi incombe il diritto e il dovere di educare i figliuoli? Ai genitori. Perché moltissimi genitori non adempiono tale dovere? Difetto di tempo e d'attitudine. Che fare allora? Associarsi, quotarsi, pagare un maestro, dandogli per programma di educare i figliuoli secondo la coscienza dei genitori. Ecco la scuola organizzata dai padri di famiglia.

«Facciamo di più. Lo Stato che impone imposte a tutti, può facilitare quest'opera dell'istruzione restituendo, sotto forma di sussidi, una parte di ciò che esso incassa sotto forma d'imposte. Con ciò si ha la scuola sussidiata dallo Stato.

« Facciamo ancora un passo. Lo Stato o il Comune può, spingendosi più oltre, esonerare completamente i padri di famiglia da tale cura, organizzando scuole in loro luogo e stato coi propri denari; ma tale sistema non è logico, né ammissibile, se non in quanto la scuola pubblica continui ad essere quel che era la scuola libera; se non in quanto essa continui nei principi dei padri di famiglia e non vi sia un essere anonimo, lo Stato, che pretenda sostituire i principi e le idee personali dei ministri, ai principi e alle idee dei padri di famiglia, i cui figli frequentano la scuola; il che non è ammissibile, se non a patto che lo Stato dia all'insegnamento l'indirizzo religioso e morale desiderato dai padri di famiglia, che esso sostituisce. Tale il criterio direttivo del 1830.

« Ma per voi il 1830 è antichità; secondo voi,- spetta allo Stato foggiare le generazioni future. Tale pretesa è appunto quella che distingue tutti i governi liberi. Essa è il principio comune a tutti i paesi che non hanno libertà. Non vi ha governo autocratico che non abbia rivendicato il diritto di formare le future generazioni; e, d'altronde, non vi ha paese libero, dove l'opinione pubblica non abbia affermato che i principii individuali dei cittadini: debbano prevalere in materia d'insegnamento ».

Sono questi i criteri fondamentali, giusti razionali, che ispirarono l'azione degli uomini politici, i quali, usciti vittoriosi dalle elezioni generali del 1884, ripresero tosto le redini del potere.

10. I cattolici al Governo - La legge del 1884.

Non li applicarono però interamente itali criteri ; ritenendo essere loro dovere di tener conto delle preferenze dei liberi pensatori per l'insegnamento ufficiale, e temendo le ire delle grandi città, se fossero state obbligate a concorrere in favore dell'istruzione libera.

La legge però del 1884 fu un primo passo sulla via tracciata dai voti unanimi e sicuri dei cattolici : e, sotto tal puntò di vista, le lezioni della lotta scolastica superata non furono inefficaci. Il legislatore non ordinò l'insegnamento della religione e della morale nel programma dell'istruzione primaria. Riteneva che il ritorno puro e semplice alla legge del 1842 non era possibile. Il deputato Voeste, in particolare, difese eloquentemente tale criterio alla Camera. E lo fece in maniera tale, da farlo prevalere nella discussione d'allora, così che oggi pure il criterio stesso influisce sulla situazione scolastica nel Belgio.

Ecco le parole da lui pronunciate il 20 Agosto 1884

« Non vi ha dubbio; noi desideriamo che dovunque l'atmosfera della scuola pubblica sia religiosa; noi la desideriamo tale nella scuota comunale, come pure nella scuola libera accettata dal Comune. Ma teniamo conto della attuale condizione della società.

« Sappiamo che vi sono opinioni differenti; sappiamo esservi una frazione, che fortunatamente è minoranza, la quale preferisce la scuola neutra. Non vogliamo usare violenza a coloro che non la pensano come noi, specialmente in questa materia, più che in qualunque altra. E diciamo: Scegliete, se vi piace, la scuola neutra : a nostro modo di vedere, voi vi ingannate, ma non aspettiamo che dalla ragione vostra e dalla vostra coscienza un mutamento di opinione; noi non vogliamo che nessuno ve lo imponga ».

11. Effetti della nuova legge.

Perciò ai Comuni fu lasciata la facoltà di completare, con l'istruzione religiosa e morale, il programma fissato dalla legge. Ritenuto che il Comune formi il complesso naturale e legale delle famiglie, rappresentate, in ogni Comune, dalla maggioranza degli elettori, la nuova legge lasciava alla maggioranza degli elettori, la nuova legge lasciava alla maggioranza stessa di decidere se la scuola doveva avere l'istruzione religiosa e morale, oppure se doveva, essere neutra.

I Comuni furono autorizzati, con la legge del 1842, ad accettare a proprio sgravio, la scuola privata e a sopprimere; con autorizzazione reale, la loro unica scuola comunale, eccetto il caso che venti capi di famiglia, aventi figli atti alla scuola, avessero chiesto per i loro figli la dispensa dall'istruzione religiosa. In tal caso, un Decreto reale poteva obbligare il Comune ad aprire, per quei fanciulli, una o più classi speciali. Se venti capi di famiglia avessero domandato l'istruzione religiosa per i loro figli e il Comune l'avesse rifiutata, il Governo poteva sussidiare una o più scuole religiose libere.

Certo è che l'istruzione libera, la sola che poteva soddisfare i cattolici in tutti i Comuni amministrati dai loro avversari, si trovò col nuovo sistema, in condizione di inferiorità. Ma la legge del 1884 non doveva essere che la prima tappa sulla via dell'eguaglianza completa della maggioranza e della minoranza delle famiglie in ogni Comune, di fronte alla scuola.

Nondimeno, in forza della nuova legge, 250 Comuni furono autorizzati a rinunciare alle loro scuole comunali; vennero accettate a sgravio 1500 scuole libere; furono sopprese circa mille scuole pubbliche e molti giardini d'infanzia e scuole per adulti diventarono inutili, e l'istruzione religiosa venne ripristinata nella maggior parte delle scuole primarie.

Basti dire che, nel 1884, il Belgio contava 285 scuole comunali *senza alunni* e 718 Comuni, cioè, un terzo del numero totale, che non avevano, nelle loro scuole, più di 25 alunni, tra maschi e femmine.

12. La legge organica del 1895.

Più volte fu detto e annunziato che la legge del 1884 avrebbe dovuto essere migliorata e completata. Disgraziatamente, l'opera e l'influenza individuale di un valoroso parlamentare cattolico, pentitosi recentemente, la speranza fu delusa.

In virtù della legge organica sull'istruzione primaria del 15 Settembre 1895, fu dichiarato obbligatorio l'insegnamento della religione e della morale nella prima e nell'ultima mezz'ora di scuola, e fu ristabilita l'ispezione dell'insegnamento religioso, a mezzo dei ministri dei culti. Ma, con una innovazione grave, l'istruzione religiosa non doveva più essere impartita dai maestri, ma lasciata ai ministri dei Culti o ad altre persone, gradite alla autorità comunale.

Il Comune continuò ad essere autorizzato a sussidiare o a adottare, a suo sgravio, le scuole private. Le scuole accettate passarono a carico dei Comuni, delle Province e dello Stato.

La legge, adunque, del 1895, segnava un progresso notevole nell'intervento dello Stato in favore delle Scuole libere. Ma, nel tempo stesso, nei Comuni amministrati dai liberali o dai socialisti, offriva il mezzo di distruggere gli effetti di quella mezz'ora d'istruzione religiosa, imposta dalla legge ; azione che doveva intensificarsi con la istruzione neutra od anche ostile alla religione.

Disgraziatamente, una Circolare ministeriale parve incoraggiare l'atteggiamento degli avversari, poiché prescriveva che in ogni scuola, sia comunale, sia addottata, dove ci fosse stato anche un solo alunno esonerato dall'assistere alle lezioni di religione, l'istruzione scientifica doveva essere non confessionale.

13. Effetti della legge del 1895.

I cattolici belgi hanno avuto dal 1895 in poi un'esperienza abbastanza lunga, per conoscere i difetti e gli inconvenienti di quella legge, che è ancora in vigore.

Si lamentano che essa renda obbligatoria la *neutralità* dell'insegnamento, quando ci sia un alunno solo dispensato dalle lezioni di religione; perciò si ritengono offesi nelle loro convinzioni religiose, volendo essi che tutto l'insegnamento sia impregnato di religione.

Dove i Comuni sono nelle mani dei cattolici, in generale, non c'è nessun alunno dispensato dalle lezioni di religione, e perciò la scuola non dà luogo a lagnanze.

Nel 1906, al 31 Dicembre, sopra 11002 scuole primarie comunali, comprendenti 505314 fanciulli, se ne contavano 6357 intieramente religiose, frequentate da 312144 fanciulli.

Ma dove le amministrazioni comunali sono anticattoliche in tutto o in parte, la faccenda, corre ben diversamente; la scuola è, l'opera degli anticlericali è diretta a cercare e anche a strappare colla violenza ai padri di famiglia la domanda, diretta a ottenere che i figli loro sieno dispensati dall'istruzione religiosa.

Malgrado ciò, le dispense non sono molto numerose. Però è il colmo dell'ingiustizia che un' infima minoranza possa imporsi alla maggioranza.

Al 31 Dicembre 1906, nella provincia di Anversa, 161 alunni dispensati bastarono a rendere neutro l'insegnamento in 72 classi, frequentate da 2096 alunni.

Nel Lussemburgo, 139 dispensati resero l'insegnamento neutro in 29 classi, comprendenti 2041 alunni. Tre fanciulli, nel Limburgo, imposero la neutralità ad altri 119.

Nel Belgio intiero, al 31 Dicembre 1906, le scuole primarie contavano 11002 classi, contavano 505314 E alunni. Le classi, nelle quali si impartiva l'istruzione religiosa a *tutti* gli alunni erano 6357 e gli alunni 312144,

Le classi *senza* istruzione religiosa erano 1623 e gli alunni dei due sessi che le frequentavano 59276.

Si contavano pure 3022 scuole primarie comunali, nelle quali l'insegnamento era neutro per 133894 alunni che le frequentavano ; e ciò perché soli 22329 erano stati dispensati dal seguire il corso di religione; un sesto di liberi pensatori imponeva la legge a cinque sestimi di cristiani cattolici⁹¹.

Ma i cattolici belgi non si lagnano di ciò soltanto; più alte, più gravi sono le lagnanze loro, a motivo del valore scarso e nullo dell'istruzione religiosa, isolata fra lezioni neutre o ostili, per mezza ora al giorno, relegata come cosa inutile, fuori dell'orario, senza severa vigilanza.

I cattolici si domandano: Che vale simile istruzione? E rispondono: Assolutamente nulla.

91 La provincia di Hainaut contava al 31 Dicembre 1909 n. 1006 scuole primarie, comprendenti 2198 classi con 98420 alunni dei due sessi.

In 964 classi, l'istruzione religiosa era impartita regolarmente, perché nessun alunno era stato dispensato.

In altre 1187 classi, con 55337 alunni, l'istruzione religiosa non era impartita a tutti gli scolari, perché uno o parecchi erano stati dispensati e cioè 46579 alunni ricevevano l'istruzione religiosa ; 8758 erano i dispensati.

Vi erano anche 47 classi con 1909 alunni dei due sessi, nelle quali non veniva affatto impartita l'istruzione religiosa.

Le classi di scuole comunali, i cui maestri avevano rifiutato di insegnare la religione, erano 220 sopra 2198, cioè il 10 per cento (Vedi : Les ravages de L'École neutre en Hainaut, par Pierre Verhaegen, 1910, Bruxelles).

Perciò i genitori cattolici hanno il dovere e il diritto di ripudiare la scuola neutra di ritenersi lesi nella libertà della loro coscienza, se lo Stato non vi rimedia.

È vero che, anche nella maggior parte dei Comuni, dove la religione è esclusa dalle scuole ufficiali, i genitori dimostrano di pensarla diversamente. A Bruxelles, per esempio, dove l'istruzione religiosa non si dà in quasi nessuna scuola comunale, si nota che il 95% dei fanciulli fanno la loro *prima comunione*.

Distruggere l'istruzione religiosa nell'anima del popolo, è il vero scopo dei maestri comunali, in quasi tutte le grandi città e nei centri industriali del Belgio. Se essi rifiutano di insegnare la religione, il clero può nominare, in loro vece, dei delegati ; se non ne trova, l'istruzione religiosa non si dà. Se ne trova l'istruzione religiosa non si dà. Se ne trova di mediocri, la religione scapita nel prestigio.

Spesso avviene che i maestri stessi assumano d'insegnare la religione ; ma è peggio. In un giornale socialista, scriveva testé un Ispettore anticlericale: « È preferibile che l'insegnamento della religione sia mal dato da maestri emancipati, piuttosto che da cretini, designati dal clero ».

14. I difetti della legge del 1895.

Da questo lato, la legge del 1895 si palesò peggiore di quella del 1879.

Il difetto principale della legge vigente nel Belgio, rilevato e dimostrato a luce meridiana negli ultimi anni, consiste in ciò che essa non ha tenuto conto d' un fatto caratteristico dei nostri tempi.

Oggi vi sono famiglie religiose e famiglie che tali non sono; famiglie, le quali vogliono che l'istruzione sia penetrata di religione, e altre che la vogliono neutra o senza religione.

La legge attuale, in sostanza, che cosa ha fatto? Ha riuniti i fanciulli delle due categorie di famiglie ed ha incominciato a formare, nella medesima scuola, dei credenti e degli increduli. Compito impossibile. Imperocché, se la scuola comunale forma dei credenti, va contro la volontà delle famiglie incredule ; se la scuola comunale forma degli increduli, offende la volontà delle famiglie credenti.

Compito impossibile, inoltre, perché induce lo Stato a dipartirsi dalla neutralità che deve osservare e far osservare in materia di scuole; poiché la neutralità dello Stato non consiste, come si vorrebbe far credere, nel mantenere la neutralità nella scuola pubblica, né a darle, come ora, un carattere semi-neutro, semi-religioso ; consiste nell'astenersi dal favorire più i padri di famiglia partigiani dell'istruzione religiosa che altri, partigiani dell'istruzione assolutamente neutra ; consiste nell'assicurare ad ogni gruppo di famiglie l'istruzione che preferisce; razionalista, cattolica, protestante, ebraica.

Da ciò ne consegue esser questa l'unica soluzione : « *La creazione di scuole differenti, che rispondano agli ideali delle differenti confessioni religiose* ». Tale sistema assicura, meglio di ogni altro, la libertà di coscienza dei padri di famiglia, e

l'eguaglianza costituzionale di tutti i cittadini. È la base prima, della *ripartizione proporzionale scolastica*, verso la quale, come verso un'ideale di giustizia, devono mirare tutti coloro, i quali sono pronti ad accordare ai loro avversari ciò che rivendicano per sé stessi.

C'è un'altro principio di giustizia in materia di scuola: *se lo Stato* sostiene tutta o in parte la spesa dell'istruzione primaria, deve ripartire tale spesa in parti eguali fra tutti i padri di famiglia aventi figli atti alla scuola; altrimenti esso viola la neutralità costituzionale.

Amnesso tale principio, ognuno vede che la legge del 1895 è difettosa perché non ha assicurata la libertà piena dei padri di famiglia cattolici e che sieno poveri. Difettosa anche, perché impone ai cattolici dei sacrifici che sono ingiusti in uno Stato che ha scritta ed ammessa nella sua Costituzione la libertà d'insegnamento. Basterà accennare che le scuole primarie pubbliche accoglievano 665557 al 31 Dicembre 1905 ; le scuole primarie *private* ne accoglievano 664464. Le prime ricevevano dai pubblici poteri L. 32.843.467.74 ; le seconde erano sussidiate con L. 8.090.374.

Erano, dunque, 25 milioni all'anno, imposti alla carità dei cattolici ricchi, per assicurare la libertà di coscienza dei cattolici poveri.

15. Revisione della legge del 1895.

Era, dunque, naturale che i cattolici belgi reclamassero la revisione della legge del 1895, per mezzo di associazioni, di giornali ; di ipetizioni , di congressi.

Salito al trono l'attuale Re Alberto, nel suo discorso del trono, il dì, 8 novembre 1910, pronunciò le seguenti memorande parole:

« Appartiene al padre di famiglia il diritto di vigilare sull'educazione e sull'istruzione deifigli, di scegliere liberamente e con piena indipendenza la scuola cui affidarli.

« Il mio governo vi proporrà i mezzi per assicurare efficacemente l' esercizio di tale diritto imprescrittibile.»

L'anno seguente, 1911, il 14 marzo, il Ministro Schollaert presentò un disegno di legge, audace ed abile ad un tempo, per effetto del quale:

a) Prolongava il corso degli studi primari di due anni, cioè fino a 14.

b) Vietava l'ammissione dei fanciulli nelle Industrie, prima dei 14 anni.

c) Aumentava lo stipendio agli insegnanti.

d) Istituiva il *buono scolastico*.

16. Il « buono scolastico » e il Ministro Schollaert.

Nel *buono scolastico* stava il nocciolo della riforma. Esso non è altro che un titolo; di creditori rilasciato al padre di famiglia dell'autorità pubblica; titolo di credito che rappresenta il costo dell'istruzione dei figli in scuole di sua scelta.

Nella relazione, che accompagnava il disegno di legge, era detto:

« Il potere pubblico dice al padre di famiglia, alla vigilia dell'apertura delle scuole : Voi avete due figliuoli, dai sei ai quattordici anni: eccovi due buoni, intestati ad essi: scegliete la scuola, dove intendete di mandarli. Preferite la scuola comunale ? Consegnate buoni alla direzione di quella scuola. Preferite la scuola libera? Consegnate i buoni alla direzione della scuola libera. Se pel maggiore dei figli, scegliete la scuola comunale e pel minore la scuola libera, consegnate un buono all'una ed uno all' altra. » .

Il Governo belga, con tale legge, non affermava solo che il padre di famiglia era libero; gli dava anche il mezzo di esercitare la sua libertà, mettendo a sua disposizione la somma necessaria per pagare la scuola.

L'esercizio di questa libertà era energicamente protetto da un'altra disposizione, che estendeva tutte le scuole la *gratuità* dell'istruzione.

E così erano contemplati ed assicurati, nel modo più armonico, il diritto primordiale del padre e quello subordinato dello Stato. Il dovere del padre e quello della pubblica Autorità.

Non era più questo o quell'insegnamento che lo Stato favoriva; non erano più le scuole che fruivano dei sussidi. Il diritto della scuola era abbandonato; era invece, riconosciuto il diritto dell'*individuo*.

Il *buono scolastico* valeva per tutte le scuole ; il padre che lo riceveva assumeva l'impegno di far istruire il figlio in una scuola a sua scelta; la prova che avea assolto l'impegno era data dal buono che la Direzione della scuola avrebbe presentato, a suo tempo, alla Cassa comunale.

Ingegnosa la novità del *buono*, il cui valore era stato calcolato in base allo stipendio minimo legale, del maestro e al costo delle forniture, per necessarie alla scuola. Perciò essa variava da L.30 per alunno, a L. 36, secondo la popolazione dei Comuni. Il *buono* rappresentava i *due terzi* delle spese, ritenuto che una scuola non debba avere più di 50 alunni. L'altro terzo di spesa era a carico dei Comuni, delle associazioni, dei comitati o delle persone singole.

Per pagare il buono scolastico, lo *Stato* concorrevà per sei decimi, per un decimo la Provincia, per tre decimi il Comune.

Il disegno di legge Schollaert avea però delle lacune. Non toccava la questione dell'insegnamento religioso, ma realizzava un progresso enorme sulla legislazione del 1895. Perciò, fu accolto dall'opinione pubblica con grande entusiasmo.

Gli avversari dell'istruzione religiosa e della libertà dei padri di famiglia restarono dapprima intontiti; riavutisi, ; compresero che il *buono scolastico* era il trionfo della giustizia e della libertà; dunque, guerra al *buono* e guerra al *Ministro*⁹²

92 Fra le molte pubblicazioni utili, indichiamo :

— Louis André, Avocat à la Cour d'appel de Bruxelles — *De l'Égalité des Écoles au point de vue des subsides des pouvoirs publics* — Act. Cath. Bruxelles.

— *Ce que tout citoyen belge doit savoir. Le projet scolaire et la Constitution* Bruxelles, Goemare, edite 1911.

Charles Beyaert — *Liberté d'enseignement, aux armes pour Dieu, la patrie et la liberté* — *Un mot aux électeurs et aux femmes belges.* Louvain.

— Fernand Daumoni — *Le projet de Loi scolaire devant l'opinion publique* — Bruxelles, Action catholique, 1911.

Il disegno di legge; combattuto con tutte le armi, anche ignobili, dagli avversari, debolmente difeso da alcuni amici poco vigili osservatori della disciplina, si trascinò in lungo. Il Ministro, quando vide che la legge non avrebbe potuto essere votata prima della chiusura della Sessione, abbandonò il potere, con vivo rincrescimento della destra e di tutti i cattolici belgi.

Egli presentò il dì 8 Giugno 1911 le dimissioni, piuttosto che ritirare o modificare o differire il suo disegno di legge. Ma l'opinione pubblica dei cattolici, benché sviata, per poco, dal fatto impreveduto, reclamò tosto e continuò a reclamare la riforma della legge scolastica e a preparare la rivincita, a breve scadenza.

17. Il nuovo Ministero e la dimostrazione Schollaert.

Il 15 Giugno, il nuovo Ministero era costituito, sotto la Presidenza del Barone de Broqueville il quale, il 20 Giugno, annunciò alla Camera che intendeva esaminare con calma il disegno di legge Schollaert, *inappuntabile nella sua essenza, ma suscettibile di emendamenti*.

Subito dopo, i cattolici di Lovanio organizzarono una grande dimostrazione in onore l'ex Ministro Schollaert, pel 27 Agosto. L'invito si chiudeva con questa affermazione:

« *Vogliamo la pace scolastica, nella giustizia e nella libertà. I cattolici di tutto il Belgio l'acclameranno con noi* ».

La mattina del 27 Agosto, coi treni ordinari e con 51 treni straordinari, giunsero a Lovanio diecine di migliaia di dimostranti, i quali dovevano prima assistere a un'assemblea, poi recarsi in corteo, a rendere omaggio all'ex Ministro Schollaert.

— Antoine Schoenmaekers, Avocat — Ce qu'ils feraient des écoles, s'ils étaient maîtres - Bruxelles, Maison de l'A. C. 1910.

— *A la questions* — Causeries Apologétiques, n. 21 Septembre 1911.

I dimostranti furono *centomila*, accorsi a Lovanio da tutti i Circondari del regno; essi rappresentavano 1666 società cattoliche, di natura e fini differenti.

Essi furono ripartiti, nella mattinata, in dodici locali diversi, dove; contemporaneamente, si tennero dodici adunanze, nelle quali parlarono 53 oratori.

Nel pomeriggio, il corteo impiegò *quattro ore e mezzo* a svolgersi e a passare dinanzi all'abitazione dell'ex Ministro Schollaert, il caduto di ieri, il trionfatore di domani. Schollaert, circondato dagli uomini più eminenti del Belgio; vide la turba, intese il grido delle anime e deicuori dei cattolici belgi.

E la conclusione ? Questa, detta per bocca del senatore Becker di Lovanio. Venne riaffermata la volontà comune di risolvere il problema scolastico nella giustizia e nella libertà ; vessillifero, duce e maestro, l'ex Ministro Schollaert; il quale, rispondendo, disse: « *Disponete pure di me. Se credete che io debba mettermi In cammino, io andrò innanzi. Vi prometto una cosa sola: che vi metterò tutta la migliore volontà.*

« *Dobbiamo essere l'eco fedele dei voti della Nazione, che dobbiamo soddisfare; oggi, per far ciò, abbiamo la forza.*

« *Oggidì nessuno. né a destra, né a sinistra, può impedire che il problema scolastico sia preso in esame ; quando il problema è posto, deve essere risoluto ; e per il popolo cattolico, non può esser risoluto che con l'affermazione e con la guarentigia della libertà del padre di famiglia*⁹³.

18. Le elezioni politiche e la nuova legge scolastica.

L'agitazione scolastica nel Belgio continuò e si accrebbe. Essa costituì il punto essenziale del programma dei cattolici per le elezioni generali politiche, che ebbero luogo il 2 giugno 1912. Prima che esse avvenissero, il nuovo capo del Governo, De Brocqueville, in un discorso detto a Turnhout, diede alcuni

93 *Manifestation Schallaert - Louvain 27 Aout 1911 . Impr. Nova et vetera.*

ragguali intorno al nuovo disegno di legge scolastico, che egli avrebbe presentato⁹⁴. ",

Tre fini egli si propose di raggiungere :

1. — Estendere e Sviluppare l'istruzione.
2. — Assicurare l'eguaglianza dei cattolici e dei non cattolici; sul terreno scolastico.
3. — Migliorare le condizioni degli insegnanti e abolire la categoria dei maestri aggiunti:

Massoni e socialisti gridarono tosto che il nuovo Ministro voleva regalare 20 milioni ai conventi. Ma al Ministro fu agevole rispondere che il Governo non dava un centesimo e che i conventi non avevano mai chiesto la revisione della legge del 1895; i maestri laici, sì ; perché essi erano stipendiati assai; scarsamente.

Le elezioni del Giugno 1912 consolidarono la maggioranza cattolica; la quale, prima, era di *cinque* voti, dopo, salì a *sedici*.

19. Un'eco al Congresso eucaristico di Vienna.

Nel recente Congresso eucaristico di Vienna (Settembre 1912) la questione scolastica nel Belgio non fu trascurata.

Pietro Verhaegen, Consigliere provinciale di Gand, ha presentato a quel Congresso una relazione assai importante,

94 A. Baisir — *La loi scolaire de Brocqueville* — Bruxelles, Comité de propagande.

Vers l'avenir - Bruxelles, Société anonyme belge d'imprimerie, 1912.

Le ligue scolaire catholique — Bulletin 1 frs par an — Louvain.

H. Carton de Viart, membre de la Chambre des Représentans — *Petit Manuel d'études sociales et politiques* — Maison de l'A. C. — Bruxelles.

nella quale egli ha succintamente esposto il problema scolastico attuale e ne ha indicata la soluzione⁹⁵.

Dopo di avere dimostrata la genialità, la giustizia, l'equità del *buono scolastico*, proposto dal ministro Schollaert, il relatore osserva, con un senso di amarezza: « *Il disegno di legge è sommerso e il suo autore è caduto, sacrificando nobilmente la sua carriera di uomo di governo alla causa della libertà scolastica. Ma il suo successore proseguirà il compito iniziato. Il barone di Brocqueville ha promesso di risolvere il problema scolastico e di risolverlo in modo che sia assicurata la libertà dei padri di famiglia che sono poveri; e il Belgio cattolico ha applaudito, e attende, con fiducia, che il governo presenti il nuovo disegno di legge, il quale costituirà la base e la ragione della memoranda lotta elettorale, che finì col trionfo dei cattolici, il 2 Giugno 1912*».

Per verità, la questione scolastica non è solamente una questione politica; essa è, principalmente, una questione di famiglia e una questione di coscienza.

La relazione di Pietro Verhaegen terminava esprimendo il voto che venga assicurata per legge « *l'eguaglianza, sul terreno scolastico, di tutti i padri di famiglia, aventi figliuoli atti alla scuola; »* e cioè :

a) Eguaglianza riguardo all'insegnamento propriamente detto;

b) Eguaglianza riguardo alla concessione dei sussidi, che debbono essere dati a tutte le scuole, tanto pubbliche che private, le quali offrano le necessarie guarentigie, in modo da assicurare a tutti i padri di famiglia; la libertà piena ed effettiva di fare impartire ai propri figli un'istruzione conforme alle loro convinzioni.

95 Pierre Verhaegen, Conseiller provincial — *Une solution de la question scolaire — la situation en Belgique.* — Rapport présenté au Congrès Eucharistique de Vienne en septembre 1912 — Louvain, 1912.

È atteso, con ansia, in tutto il Belgio, il nuovo disegno di legge promesso dal ministro de Brocqueville, Presidente del Gabinetto; esso dovrà dare completa soddisfazione alle turbate coscienze del popolo cattolico belga, costituente la maggioranza della nazione ed avente nelle due Camere la maggioranza, fattapiù forte dopo le ultime elezioni generali.

PARTE III.

Nell'Olanda

—

1. La libertà d'insegnamento⁹⁶.

96 Per questo studio ci siamo giovati di due recenti autorevoli pubblicazioni:

1. Paul Verschave. — *L'egalité scolaire en Hollande*, Paris, Lecoffre, 1912.

2. *La liberté scolaire comme en Hollande* par Albert Müller S. J., Professeur à l'Ecole supérieure de commerce et de finances à Anvers. — Bruxelles, Maison de l'Act. cath.

La Costituzione del 1840, venuta dopo la rivoluzione che distaccò il Belgio dall'Olanda, diede | a questa nazione la libertà d'insegnamento ; e la legge del 13 Agosto 1857, per applicare tale principio, stabilì che le scuole ufficiali dovevano essere neutre.

Però la legge stessa aveva disposto che i Municipi assumessero la cura dell'istruzione dei fanciulli a loro carico, confermando loro il privilegio di organizzare e amministrare, come loro piaceva, le scuole del Comune.

Queste dovevano essere *neutre*, e lo Stato non le avrebbe aiutate, se *tali* non fossero state. È vero però che Associazioni e persone private potevano aprire scuole libere primarie, medie e superiori.

Importa qui notare che la nomenclatura scolastica in Olanda non è eguale all'italiana e alle altre che, press'a poco, si equivalgono nelle differenti nazioni. In Olanda, la scuola media non comprende che una parte dell'istruzione secondaria; le *scienze e le lingue*. L'istruzione superiore, invece, oltre le Università e gli Istituti Superiori, comprende anche i *Ginnasi*, dove si insegna il latino e il greco.

2. Ineguaglianza fra scuole pubbliche e private.

Ben presto, fra le scuole *pubbliche* e quelle *private* si fece manifesta una ineguaglianza diventò sempre più marcata, per due correnti diverse; quella dei protestanti e quella dei cattolici. I protestanti fervorosi, i quali fondavano e moltiplicavano le loro scuole, volendo impartire ai loro figli un insegnamento impregnato di calvinismo; i cattolici, i quali volevano obbedire alle disposizioni date loro dai Vescovi, nella *Pastorale* collettiva del 22 luglio 1868, ove era detto molto chiaramente: « *Poiché il modo di applicare la neutralità nelle scuole costituisce un pericolo, aprite scuole private cattoliche.* »

Le famiglie del regno si trovarono, classificate in due categorie: quelle che si giovavano delle scuole pubbliche e, per conseguenza, godevano delle largizioni dello Stato e dei Comuni; e quelleche, non giovandosi di quelle scuole, dovevano sopportare in più l'onere delle scuole libere.

Tale ineguaglianza, aveva in sé qualche cosa di anormale e di iniquo. Il popolo olandese, a poco a poco, ne comprese l'enormità; e dopo un'ostinata propaganda, durata vent'anni, fra peripezie senza numero, vide che i cattolici e i loro alleati, i calvinisti antirivoluzionari, erano arrivati vittoriosi; poiché erano arrivati a far votare dal Parlamento la legge scolastica dell'8 dicembre 1899, detta *legge di pacificazione*; legge, che fu completata con le successive del 7 luglio 1900, del 24 giugno 1901, del 22, maggio 1905, del 3 e 5 giugno 1905; e del, 14 giugno 1909. Fu; un crescendo ed un miglioramento continuato e logico, in omaggio ai principi di giustizia e di equità.

3. Legge di pacificazione.

Nel suo complesso, la nuova legislazione ebbe la caratteristica essenziale di estendere all'insegnamento privato« *la sollecitudine dello Stato*, » che prima era ristretta soltanto all'insegnamento pubblico, e di riconoscere nell'insegnamento privato una parte dell'istruzione nazionale avente i medesimi diritti e doveri di quello ufficiale.

Ormai, sieno pubbliche e ufficiali o siano libere, le scuole che accolgono la popolazione dell'Olanda, poco importa; sono tutti piccoli cittadini olandesi che le frequentano, aventi identici diritti e doveri e nessuna scuola ha preferenze dal Governo, perché ciò costituirebbe un'ingiustizia.

Tale è il principio consacrato nella vigente legislazione olandese, la quale, per la sua applicazione, contiene una serie di disposizioni, che possono raggrupparsi in cinque capi principali ;

a) Eguaglianza, di fronte ai sussidi dello Stato.

b) Eguaglianza, di fronte ai sussidi deliberati dai Comuni, per favorire la frequenza alle scuole.

c) Eguaglianza, di fronte al principio del contributo scolastico.

d) Eguaglianza nella collazione dei gradi.

e) Eguaglianza, degli insegnanti, di fronte alle pensioni di vecchiaia.

Discorriamo, particolarmente, di ognuno di questi punti fondamentali.

4. Eguaglianza di fronte ai sussidi dello Stato.

Prima della « *Legge di pacificazione* » gli Istituti privati erano esclusi da qualsiasi sussidio. Potevano chiederne al Tesoro, ma chiedendoli, prendevano il carattere di Istituti liberi; erano assimilati alle scuole dello Stato, e, come queste, dovevano essere *neutre*. Avrebbero avuto l'aiuto dello Stato, ma rinunciando alla loro indipendenza ; si può quindi arguire che pochissime volessero rinunciare a ciò che costituiva la ragione stessa della loro esistenza. Nondimeno, quello stato di cose era un'ingiustizia, era un'offesa alla regola, che tutti i cittadini Sono uguali dinanzi alla legge.

La legge del 1889, migliorata con quelle del 1901 e del 1905, soppresse tale disuguaglianza per l'insegnamento primario; quella del 22 maggio 1905 la soppresse per l'insegnamento superiore e quella del 1909 per le scuole medie superiori.

a) NELLE SCUOLE PRIMARIE. — Per comprendere bene l'ingegnoso sistema adottato dal legislatore olandese, onde assicurare l'eguaglianza di *tutte le scuole* di fronte ai sussidi dello Stato, occorre ricordare che in Olanda la scuola primaria è a carico del Comune ; esso deve sopportarne le spese.

Partendo da questo fatto, la legge parifica al Comune i fondatori di scuole private, e assicura a queste le medesime risorse che lo Stato largisce alle scuole del Comune, senza che i fondatori di scuole libere debbano sacrificare una sola particella del carattere e del programma delle loro scuole.

Perciò, come il Comune riceve sussidi dallo Stato per le scuole che sono a carico suo, così i fondatori di una scuola privata — Associazione di persone o Congregazione — hanno diritto di chiedere e di ottenere i favori del pubblico Tesoro. È un diritto, del quale possono anche non usare; ma, quando se ne vogliono prevalere; nessuno lo può loro negare.

In primo luogo; tali sussidi si riferiscono al rimborso degli stipendi ai maestri, il cui numero è determinato dalla legge stessa, proporzionalmente al numero degli alunni frequentanti la scuola; e cioè : un maestro, quando gli alunni sono meno di 40; due da 41 a 90 ; oltre, tale, numero, un maestro per ogni frazione di 55 alunni.

Se nella scuola comunale o libera il numero degli insegnanti è maggiore di quello fissato dalla legge, il *maggior carico* spetta al Comune o alla Amministrazione della scuola libera.

Però lo Stato, in certi casi, e per motivi meritevoli di considerazione, accorda per tali insegnanti soprannumerari, un compenso straordinario, secondo l'importanza delle materie insegnate; nella scuola e il numero degli alunni che la frequentano. Anzi, una legge recente ha già messo a disposizione del Governo somme più considerevoli a tale scopo.

Il contributo dello Stato, adunque pei maestri, è quello fissato dalla legge (art 26) e cioè:

« Pel maestro effettivo superiore, secondo gli anni di servizio e l'importanza del luogo, lo stipendio varia da fiorini 850 a 1250». Il fiorino olandese vale L. 2.10.

Per i maestri aggiunti, varia, istessamente, da 500 a 1050 fiorini, tenuto conto anche sepossiedono no il titolo di Direttori didattici.

Liberi i Comuni e gli Istituti privati di corrispondere agli insegnanti stipendi più elevati a tutto loro carico.

Lo Stato contribuisce anche per gli edifici scolastici, in misura eguale, tanto a favore dei Comuni, come dei privati ; colla differenza che il Comune riceve *un quarto* del costo dell'edificio, entro l'anno in cui esso è 'stato terminato; mentre, l'Amministrazione della scuola privata riceve la stessa sovvenzione sotto forma di quote; annuali, calcolate in proporzione degli alunni. Differenza questa, giustificata dal fatto che l'ente o persona privata non può assicurare che lo stabile non verrà mai. adibito ad uso diverso.

Inoltre, se una scuola ufficiale o privata prolunga l'istruzione anche agli adulti, lo Stato le accorda, a titolo di incoraggiamento, una sovvenzione di L. 0.60 per ogni ora. di scuola, a condizione che l'istruzione sia bene impartita e non siavi abuso di orario.

Era però naturale che lo Stato, parificando nella misura dei sussidi le scuole ufficiali alle private, esigesse da queste ultime, serie garanzie circa il buon uso del denaro pubblico, Perciò impone alcune condizioni:

1. — Istituti Scolastici debbono essere amministrati da un Ente o da una Associazione che abbia la *personalità giuridica* e sia perciò responsabile. In Olanda, la personalità giuridica si ottiene assai facilmente.

2. – Debbono avere un programma d'istruzione, che comprenda tutte le materie che la legge ha dichiarato essere obbligatorie in tutte le scuole primarie. Tale programma deve essere comunicato all'Ispettore scolastico del Circondario;

3. – L'istruzione, compresa in tale programma, deve essere impartita in *trenta ore* per settimana.

4. – Gli Istituti debbono essere soggetti a un Direttore didattico, assistito da maestri aggiunti, in numero sufficiente.

5. – L'Amministrazione della scuola libera deve assicurare ai membri del corpo insegnante un trattamento almeno uguale a quello fatto agli insegnanti ufficiali ; e ciò mediante un Contratto regolare fra le due parti.

6. – Gli Istituti liberi debbono, inoltre, riconoscere la giurisdizione di una *Commissione di appello*, cui possa ricorrere, occorrendo, l'insegnante. Tale Commissione è nominata dagli amministratori e dagli insegnanti di 12 scuole libere sussidiate.

Queste condizioni, volute dalla legge, mirano ad assicurare resistenza delle scuole libere, il progresso dell'istruzione, il miglioramento degli stipendi agli insegnanti, senza nuocere alla libertà. Ed è questo un merito della legge olandese, che ha saputo resistere alla tentazione, così Comune ai pubblici poteri, di esigere, in compenso; dei favori largiti, il sacrificio di un po' d'indipendenza. Essa ha risolto il problema scolastico, avendo solo di mira di assicurare un'istruzione efficace per mezzo delle scuole pubbliche, come delle scuole private.

Importa, finalmente, menzionare, l'aiuto finanziario che lo Stato dà alle scuole normali pubbliche e a quelle private, prendendo, per base le ore settimanali consacrate all'istruzione e il numero delle patenti rilasciate agli alunni. Lo Stato concorre con 35 fiorini per ogni ora settimanale d'istruzione e con 480 fiorini; misura massima, per ogni diploma rilasciato.

c) SCUOLA SUPERIORE. — Pei ginnasi privati, che corrispondono ai nostri Istituti d'istruzione media, la legge olandese prende in considerazione solamente *il tempo* consacrato all'istruzione, e proporziona il sussidio al numero delle ore settimanali impiegate nell'insegnamento delle materie rese obbligatorie per legge.

Per tali scuole, la legge differisce da quella per le scuole primarie: ma la differenza è giustificata; imperocché i professori hanno retribuzioni assai variabili, insegnando essi in parecchi Istituti, e perciò è impossibile fissare un minimo legale di stipendi; inoltre i fabbricati scolastici, per esigenze particolari, costano troppo, e lo Stato non può correr l'alea di dover sostenere spese ingenti.

Perciò la legge del 22 maggio 1905 si è limitata a stanziare la somma di mille fiorini per il Rettore e di corrispondere una somma fissa per ogni ora settimanale d'istruzione. tanto se data nelle scuole pubbliche, come nelle scuole private. La sovvenzione varia da 45 fiorini per ogni ora Settimanale di Scuola, a 54 fiorini; secondo che il ginnasio è istituito in un Comune avente meno o più di 30.000 abitanti.

Anche le Università private sono Sussidiate dallo Stato olandese, ma con criterio differente. La legge però non lo determina; dice soltanto che l'istruzione superiore libera può usufruire deibenefici dello Stato, ma solo pei locali necessari all'insegnamento ; che. però tale concorso non deve superare 100.000 .fiorini nello spazio di 25 anni, cioè una media di 4000 fiorini all'anno. Per le Università, dunque, la determinazione dei sussidi è lasciata alla discrezione del Governo, Però gli Istituti superiori, per avere diritto ai sussidio debbono essere autorizzati, cioè investiti del privilegio di rilasciare diplomi e lauree, aventi valore ufficiale. Tale autorizzazione è data, quando provino, di avere un buon ordinamento,

dell'istruzione, che non abbiano scopi di lucro e non facciano concorrenza agli altri Istituti locali, col tenere troppo basse le tasse scolastiche⁹⁷.

c) SCUOLE MEDIE. — La legge del 14 Giugno 1909 ha esteso all'istruzione *media* il sistema applicato a quella *superiore*; essa però accorda sussidi solamente ad una categoria di scuole medie superiori, che forniscono ai giovani della borghesia un'istruzione più elevata della primaria e li prepara alle grandi scuole superiori, come fanno i ginnasi.

La base dei sussidi è la medesima ; essi sono proporzionati alle ore settimanali d'insegnamento delle materie obbligatorie; al Rettore si danno 1000 fiorini. Tali scuole fruiscono dei sussidi; anche se non sono autorizzate.

Da quanto abbiamo esposto, risulta che la legge del 1909 ha fatto fare un passo in avanti all'*eguale protezione* delle scuole private, in confronto delle pubbliche. È bensì vero che tale eguaglianza non è ancora perfetta, poiché le pubbliche sono intieramente a carico dello Stato, mentre le private non lo sono che in parte.

Ma gli Olandesi pensano che in tali questioni di ordine pratico, conviene, essere prudenti; e che vale più accontentarsi di un «*press'a poco* », quando sia stato ammesso il principio, che rischiare, con soverchie esigenze, di compromettere il bilancio dello Stato.

Alla perfetta eguaglianza però sperano di giungere presto.

5. Eguaglianza, di fronte ai sussidi del Comune per la frequenza.

97 In Olanda vi sono Cattedre speciali, tenute da Professori cattolici, accanto alle Università dello Stato. Per esempio Mons. Dott. Nolens, membro della II Camera degli Stati Generali, è professore di legislazione operaia all'Università di Amsterdam.

Nessun comune può accordare sovvenzioni alle scuole private esistenti nella sua circoscrizione. Tale facoltà è stata riservata allo Stato, per timore che i Comuni potessero provocare delle disuguaglianze di trattamento fra le scuole private, e perciò essere causa di malcontento.

I Comuni possono però disporre di sussidi onde favorire la *frequenza* degli alunni alle scuole. Per effetto della legge 7 luglio 1900, l'istruzione primaria è obbligatoria, ma tale obbligo è accompagnato dal massimo rispetto ai diritti delle coscienze; tanto che, pel disposto dell'art 7, « *i genitori sono dispensati dal mandare i figli alla scuola, se essi hanno a dolersi; dell'istruzione che vi si dà*».

Perciò i Comuni sono autorizzati « *a distribuire alimenti e abiti ai fanciulli bisognosi che frequentano la scuola, oppure ad accordare loro dei sussidi* ». Ma non possono usare di tale facoltà, se non osservando *la più completa eguaglianza* di trattamento ai fanciulli poveri. È ciò in virtù dell'art. 35 della legge.

La legge, dunque, non lascia ai Comuni la libertà di concedere sussidi e non si rimette al loro spirito di equità nel ripartirli: essa impone tassativamente il modo e la misura, affinché non si commettano abusi o ingiustizie.

6. Eguaglianza, di fronte al contributo scolastico.

Il legislatore che, nel 1889, voleva stabilire l'eguaglianza tra le scuole pubbliche e le private, si trovava di fronte, riguardo all'istruzione primaria, ad un fatto speciale, che era causa di disuguaglianze : il fatto, cioè; che tutti e singoli gli Istituti privati percepivano una tassa scolastica. I genitori dovevano pagare ogni mese una somma determinata, la quale, unitamente alle largizioni volontarie, istituiva l' unica privata.

Invece, le scuole pubbliche non percepivano nessun contributo dai padri di famiglia ; quantunque esse potessero esigerlo; lo trascuravano affatto.

Per ristabilire, dunque, l'eguaglianza, bisognava o sopprimere la tassa scolastica nelle scuole private, o rendere obbligatoria la tassa nelle scuole pubbliche. Conseguentemente sorgeva subito la questione, che fu a lungo dibattuta; se l'insegnamento primario dovesse essere *completamente gratuito*.

Due correnti si determinarono: una dei favorevoli, l'altra dei contrari.

I favorevoli sostenevano che l'istruzione gratuita, fatta a tutte spese dello Stato, era il modo, anzi l'unico modo, per favorire la frequenza alla scuola di tutte le classi della società. La scuola gratuita, dicevano, risponde a ciò che essa realmente deve essere aperta a tutti e dove, tutti possono andare, senza preoccupazioni di sorta.

I contrari si appellavano all'esperienza. La istruzione gratuita è bella cosa, in teoria; ma, in pratica, è scarsa la sua efficacia, poiché il popolo apprezza il valore delle cose, in quanto esso debba sborsare qualche cosa, per averle. Pei poveri, sia pur gratuita la scuola primaria; ma pei non poveri, il contributo scolastico è uno stimolo pei genitori ad occuparsi più e meglio della istruzione dei figliuoli.

Tale argomento, sostenuto dai fautori della tassa scolastica, e nel quale appariva il concetto di rendere più coscienti i padri di famiglia circa il dovere gravissimo di assicurare, ai figli una conveniente istruzione, convinse il legislatore olandese e lo decise a fissare il contributo scolastico anche per le scuole pubbliche. Lo si volle però sopportabile anche dalle più modeste famiglie, altrimenti l'onere nuovo avrebbe avuto per effetto la diserzione dei fanciulli dalle scuole. Perciò la legge di pacificazione determinò che la tassa scolastica obbligatoria dovesse essere tenuissima. 40 centesimi al mese (cent. 20 di fiorino). Esonerati da tale versamento i poveri, fossero, o no, beneficiati da Istituti di carità; e, in certi casi, i meno favoriti dalla fortuna, potevano essere esonerati parzialmente. Date certe circostanze, l'autorità superiore poteva anche esonerare i Comuni dall'obbligo di percepire le tasse scolastiche in tutto o in parte; cioè in casi di assoluta necessità, affinché non fosse scosso il principio della *parità di condizioni e di concorrenza* tra la scuola pubblica e la privata.

Vero è che la legge impone la tassa scolastica soltanto alle scuole pubbliche. Essa è muta; a riguardo delle scuole private. Queste potrebbero, dunque, sopprimere anche contributi per gli alunni che le frequentano. Ma non c'è pericolo che tale fatto si verifichi, perché le scuole private hanno assoluto bisogno dei contributi per mantenere in equilibrio i loro bilanci. Ove però ciò si verificasse, il Governò ne paralizzerebbe subito l'effetto, dichiarando del tutto gratuita la scuola pubblica.

Concludendo, adunque, in Olanda è consacrato il principio del contributo scolastico. Malgrado difetti inevitabili d'applicazione, esso assicura l'eguaglianza delle scuole primarie di fronte alla legge, e l'esperienza fatta finora, ha dimostrato che il contributo obbligatorio non scema la frequenza dei fanciulli alle pubbliche scuole.

7. Eguaglianza, di fronte alla collazione dei gradi.

Il diritto di rilasciare certificati e diplomi aventi valore ufficiale, è di grande importanza per la scuola privata, poiché esso è il completo, tangibile riconoscimento della esistenza dell'insegnamento privato, della sua libertà e del suo valore.

In Olanda, tale diritto non esiste per le scuole medie private, ma soltanto per l'insegnamento superiore.

Quando fu riveduta la legge dell'insegnamento superiore, nel 1876, si era discusso di accordarlo alle Università libere. Anzi, un Deputato di destra presentò, in tal senso, un emendamento che non sortì l'effetto desiderato; stante l'opposizione del Governo d'allora.

Nel 1905, quando il Dott. Kuiper propose la nuova revisione, il problema della collazione dei gradi, posto già incidentalmente, nel 1901, per i ginnasi, fu portato di nuovo sul tappeto. Interessò moltissimi e fu risoluto, concedendo il diritto di rilasciare diplomi e lauree non solo *Università*, ma anche ai *Ginnasi privati*. Trionfo assai contrastato, che, per riuscire nel suo intento, il dott. Kuiper, vessillifero della libertà d'insegnamento, fu costretto a ricorrere allo scioglimento della Camera alta.

Eppure, anche attualmente, il diritto della collazione dei gradi non è concesso a tutte le scuole superiori private, ma a quelle che sono autorizzate e che rispondono a determinate condizioni, per assicurare una buona istruzione. L'autorizzazione è data con Decreto reale; sentito il Consiglio di Stato, previo esame degli Statuti della scuola e del programma degli studi e, per le Università libere, del regolamento per le promozioni.

Tali condizioni appaiono legittime. Lo Stato, accordando il diritto di conferire i diplomi e le lauree, si premunisce per impedire abusi e per evitare, per il prestigio dell'insegnamento, che diplomi e lauree non sieno rilasciati, senza la dovuta considerazione e serietà.

8. Eguaglianza degli insegnanti, di fronte alte pensioni di riposo.

Gli insegnanti elementari delle scuole ufficiali è quelli delle scuole libere sono parificati nei diritti alla pensione ; ed è naturalissimo, dal momento che le scuole libere fanno parte dell'insegnamento nazionale. Fra i vantaggi sta, in prima linea, quello di ottenere, dopo un certo numero di anni di servizio, una pensione di riposo sul fondo costituito dai versamenti degli insegnanti interessati. Tali vantaggi sono stati assicurati agli insegnanti privati con la legge del 5 Giugno 1905, la quale recò alle scuole private un altro beneficio: quello di potersi procurare buoni e valenti insegnanti, in numero sufficiente.

9. Però l'uguaglianza non è assoluta.

L'eguaglianza però sopra i cinque punti sopra esposti non è assoluta, e non è sperabile di ottenerla completamente.

Si osservi che le scuole pubbliche sono *totalmente* a carico dello Stato e del Comune, mentre le scuole private non lo sono che in parte.

Si osservi che i sussidi che lo Stato accorda alle scuole private rappresentano appena la maggior spesa che esse debbono sostenere, e per corrispondere alle esigenze della legge e della burocrazia.

Si osservi ancora che la ripartizione dei sussidi non è fatta e non risponde alle proporzioni dell'insegnamento ufficiale e a quelle dell'insegnamento libero.

Nel 1907, i sussidi dati dallo Stato alle scuole primarie libere raggiunsero la somma di 4.889.028 fiorini; i sussidi dati, nello stesso anno, alle scuole Comunali, raggiunsero la somma di 10.800.000 fiorini.

Ma gli alunni delle scuole primarie libere erano 310.000; quelli delle scuole comunali 564.000.

Da ciò risulta che il rapporto *della frequenza* fra scuole private e scuole pubbliche, è di *tre a cinque*; mentre il rapporto dei *sussidi*, fra le prime e le seconde è di *due a cinque*.

Però devesi tosto notare che, allo scopo di togliere tale disparità di trattamento, la Ila Camera degli Stati generali, in principio del marzo dell'anno 1912, ha approvato un disegno di legge, in virtù del quale si aumentano considerevolmente i sussidi dello Stato per la erezione di locali scolastici ad uso delle *scuole libere*.

Malgrado le accennate imperfezioni, il principio dell'*uguaglianza* è consacrato dalla legge olandese; ed è certo che esso, nell'applicazione, verrà, perfezionato, sotto l'impulso vigoroso dei fautori della scuola libera, e potrà, raggiungere la giustizia piena. Gli Olandesi procedono con prudenza, senza però rinunciare a conseguire, volta per volta, quel guadagno, che è consentito dalle circostanze. Tanto più facilmente potrà esser è raggiunta la meta, in quanto che i fautori e gli avversari dell'*eguaglianza scolastica* hanno potuto constatare i benefici effetti delle infime leggi, che han diminuito le distanze e i malcontenti.

Lo Stato olandese, che spendeva 7 milioni di fiorini nel 1870, spese più di 40 milioni nel 1907.

Per la sola istruzione primaria, gli 8 milioni di fiorini spesi nel 1880 sono diventati 26 milioni nel 1907.

Ma, in corrispondenza a tali sacrifici, si ebbe un progresso notevole nell'istruzione ; tanto che nel 1908 si contavano 600 scuole private, e 300 scuole pubbliche, *in più* del 1889. Ed era pur cresciuta la popolazione scolastica che da 650.008 alunni nel 1889 era salita a 880.000 nel 1900. La concorrenza leale fra le scuole pubbliche e le private fu ed è stimolo potentissimo a far bene e a far meglio, per mantenersi appoggi e per elevare il grado d'istruzione nel popolo olandese. In Olanda, gli analfabeti, che nel 1892 erano nella proporzione del 10 %, fra gli obbligati alla scuola, nel 1900, la percentuale scese a 2.71 % e nel 1908, a 0.10 %.

Il progresso dell'istruzione ha bisogno di libertà.

L'eguaglianza della famiglia e quindi della scuola, di fronte, alla legge, non bisogna dimenticarsene, è condizione indispensabile per la pacificazione degli animi in tutte le nazioni, dove non esiste l'*unità morale*.

Certamente, anche in Olanda le lotte scolastiche non sono finite, perché il problema della scuola è di una delicatezza estrema col progresso dei tempi e della civiltà, chiede soluzioni nuove: però esso non è più allo stadio acuto di una volta; e, tanto nell'opinione pubblica, quanto negli Stati generali, si è fatta strada una corrente di rispettosa tolleranza, che, induce le due parti a intese più facili e reciproche concessioni, destinate a raggiungere per gradi, la desiderata eguaglianza di tutte le scuole dinanzi alle sollecitudini ed ai favori dei pubblici poteri.

Tale eguaglianza non è soltanto un principio di giustizia, ma si impone anche agli spiriti liberi e imparziali come principio e impulso di progresso.

APPENDICE

—

DOCUMENTI

APPENDICE-DOCUMENTI

—

I.

Statuto della libera Università degli Studi di Ferrara.

1. — L'Università di Ferrara si regge; in virtù delle sue antiche costituzioni e del decreto Farmi 14 Febbraio 1860.

Essa è sottoposta alle leggi dello Stato, e viene ordinata e governata a termini del presente Statuto.

2. — Sono autorità preposte alla direzione ed amministrazione dell'Università il Consiglio Universitario, la Deputazione ed il Rettore.

3. — Il Rettore è il capo dell'Università ed il suo legale rappresentante.

4. — Il Corpo Accademico è diviso per Facoltà. A queste vengono annesse, a seconda dell'affinità scientifica, le scuole speciali.

Al principio dell'anno scolastico, ogni Facoltà designa fra i Professori ordinari un Preside.

5. — Le rendite dell'Università sono costituite :

1. dai redditi del proprio patrimonio}

2. dai proventi delle tasse scolastiche e diritti di cancelleria ;

3. dall'assegnazione fatta dal Municipio;

4. dai contributi volontari degli Enti Morali e dei cittadini.

6. – Il Consiglio Universitario è un corpo deliberativo al quale spetta :

1. proporre le riforme allo Statuto ;

2. approvare gli organici ;

3. la nomina del Rettore e della Deputazione ;

4. la nomina dei Professori ordinari;

5. l'approvazione dei bilanci.

7. – Il Consiglio Si riunisce in via ordinaria in Giugno ed in Dicembre. Nella prima adunanza, discute i bilanci preventivi, elegge i revisori del consuntivo e procede alla nomina del Rettore, della Deputazione e dei Professori ordinari. Nella seconda, approva i consuntivi.

8. – Formano il Consiglio Universitario :

1. il Sindaco ;

2. il R. Provveditore agli studi ;

3. il Rettore ed i Presidi ;

4. sei Delegati eletti dal Consiglio Comunale (anche fuori del suo seno) e rinnovabili per metà ogni due anni;

5. i rappresentanti degli enti locali che, sussidiano la Università ;

6. tre studenti, fra quelli di ultimo corso, designati ogni anno, regolarmente, dai compagni, od in mancanza scelti dai Presidi;

7. i cittadini che, per generosi doni in denaro o collezioni scientifiche, siano stati, dal Consiglio stesso dichiarati benemeriti dell'Università.

9. – La Presidenza del Consiglio spetta di diritto al Sindaco od all'Assessore, che ne fa le veci.

Le adunanze di primo invito sono valide solo quando sia presente almeno la metà dei Consiglieri.

10. — La Deputazione Universitaria è composta dal Rettore e di 4 membri. Questi si rinnovano per metà ogni due anni ; possono essere rieletti, ma non più di tre consecutive.

11. — Compete alla deputazione :

1. amministrare il patrimonio dell'Università ;

2. erogare le rendite, a norma dei bilanci ;

3. formare i regolamenti;

4. aprire i concorsi per le cattedre vacanti, nominando le relative commissioni esaminatrici ;

5. proporre al Consiglio Universitario la nomina dei Professori ordinari;

6. nominare i Professori straordinari, gli incaricati e gli assistenti;

7. assumere in servizio gli impiegati ed inservienti ;

9. invigilare sull'andamento delle scuole, il mantenimento dei gabinetti e musei, la diligenza degli insegnanti, la condotta degli studenti, la regolarità dei servizi ;

10. applicare le misure disciplinari.

12. — Il Rettore governa l'Università, porgendo opportuno indirizzo agli insegnanti, mantenendo la disciplina fra gli studenti e curando che impiegati e salariati compiano scrupolosamente le mansioni loro affidate. Dura in ufficio un anno, ma può essere rieletto.

In caso di impedimento è surrogato dal Preside da lui designato o dal Preside anziano.

Annualmente, fa una relazione intorno al risultato degli studi ed alle condizioni dell'Istituto.

13. — Il Rettore rilascia, nelle debite forme, diplomi, licenze e certificati.

In materia amministrativa e disciplinare, prende i provvedimenti di massima urgenza, riferendone al più presto alla Deputazione.

14. — Il Rettore dovrà consultare i Presidi delle Facoltà ed i Direttori delle Scuole speciali avanti di decidere: .

1. il coordinamento degli insegnamenti ;
2. la formazione del calendario e degli orari ;
3. la composizione delle Commissioni esaminatrici.

15. — Non possono aspirare alla condizione di Professori ordinari e straordinari se non coloro di cui sia stata in un pubblico concorso Universitario dichiarata l'eleggibilità, o che abbiano regolarmente conseguita la libera docenza nell'Università di Ferrara od in altre Università.

Nell'Università di Ferrara, la libera docenza si ottiene per esami o per titoli, o per una e l'altra cosa insieme. La Commissione giudicatrice sarà composta del Rettore, del Preside della Facoltà, del Professore della materia o di quella più affine, di un membro della Deputazione e di tre estranei, dei quali almeno due scelti fra i Professori di materia eguale od affine in altre Università.

16. — Per vacanza di una cattedra, o per durevole impedimento del titolare, l'insegnamento può essere, in via precaria, affidato ad un Incaricato.

17. — Quando un Professore abbia assunto uffici, che a giudizio del Consiglio Universitario, Risultino male conciliabili col pieno e regolare adempimento degli obblighi inerenti al suo insegnamento, sarà invitato a rinunciarvi, e non tacendo egli ciò, la cattedra verrà dal Consiglio stesso dichiarata vacante.

18. — Di regola, il Professore sarà dispensato dall'insegnamento, quando abbia raggiunto il 60. anno di età. Il Consiglio, su proposta della Deputazione, può, di anno in anno, invitarlo a mantenere la cattedra.

Il Professore ordinario che abbandona l'insegnamento dopo almeno un ventennio, ha grado di Professore emerito e resta aggregato alla Facoltà.

Ad un Professore passato ad altra Università, il Consiglio potrà, come riconoscimento di meriti assolutamente superiori, conferire il titolo di « Professore onorario della Università di Ferrara ».

L' Ufficio di straordinario o di incaricato ha la durata stabilita dalla Deputazione; in ogni caso non oltre l'anno scolastico o il termine del corso.

19. — I corsi abbracceranno tutti gli insegnamenti che sono d'obbligo pel conseguimento dei titoli nelle Università dello Stato.

Anche altri insegnamenti potranno essere dalla Deputazione, su proposta della Facoltà, dichiarati obbligatori per gli studenti.

Il Rettore e la Deputazione procureranno che, a lato dei corsi ordinari, si svolgano insegnamenti speciali di complemento e perfezionamento, affidandone l'incarico a persone, anche a giudizio della Facoltà, idonee, e determinandone il programma e la durata.

Simili incarichi non conferiscono diritto a titolo di Professore, ma di « Dottore aggregato ».

20. — Per l'ammissione degli studenti e uditori valgono le norme stabilite dalla legge e dai regolamenti per le Università dello Stato.

L'ammissione in altra Università e gli esami in essa superati hanno pieno valore anche nell'Università di Ferrara.

21. — Gli esami sono pubblici.

Il Rettore curerà d'invitare il Ministro della Pubblica Istruzione e la Deputazione Universitaria a designare Commissari speciali per assistervi.

Per dare esami generali, è necessario aver prima superate tutte le prove speciali prescritte. I temi d'esame sono desunti dai programmi ufficiali di ciascun insegnamento.

Nessuno è ammesso agli esami, se non ha prima soddisfatto le debite tasse, salvo il caso d'esonazione per comprovata povertà, a giudizio della Deputazione, che la concederà solo a giovani che si siano segnalati per ingegno, studio e disciplina.

Il sistema di pagamento delle tasse sarà analogo a quello delle altre Università italiane.

22. — Per gli esami speciali, la Commissione è composta del Professore della materia (il quale ha la Presidenza) di un altro Professore della Facoltà e di un membro estraneo.

Per gli esami di laurea, saranno chiamati ad assistervi : il Rettore, i Professori della Facoltà, i membri della Deputazione e quattro estranei, scelti di preferenza fra i Professori emeriti, i Dottori aggregati od i professionisti eminenti.

Tutti hanno diritto di rivolgere interrogazioni al laureando.

Il voto però compete solo al Preside, a sei Professori della Facoltà ed a quattro membri estranei alla medesima.

23. — Il Rettore ha facoltà di ammonire e sospendere studenti, professori e dipendenti dell'Università. Può anche, in via d'urgenza, ordinare la chiusura dei corsi.

Spetta alla Deputazione punire gli studenti colla perdita del diritto agli esami e coll'espulsione per ragioni di moralità o casi di indisciplina grave.

La Deputazione ha dovere di proporre al Consiglio la decadenza dei professori, in caso di gravi demeriti ed anche solo di continuata negligenza, ed il licenziamento, per ragioni d'ordine o di servizio, di impiegati e salariati.

Il giudizio del Consiglio sarà definitivo.

24. — Le disposizioni del presente Statuto saranno esplicate e completate in particolari regolamenti.

Nella compilazione di questi, si dovranno aver presenti le disposizioni generali che regolano l'insegnamento superiore.

Nella pratica, si seguiranno, quando non sia altrimenti disposto, le consuetudini.

25. — via transitoria, le Autorità che oggi reggono l'Istituto, restano in carica sino alla loro regolare surrogazione.

La Deputazione ha mandato di preparare il regolamento ed ha facoltà di proclamare il regolamento ed ha facoltà di proclamare i benemeriti dell'università (art. 8 n. 6) nel decennio ultimo scorso, avanti alla prima convocazione del nuovo Consiglio Universitario.

—

Discusso e approvato dal Consiglio Universitario, il giorno 12 Aprile 1899 e dal Consiglio \ comunale, nella seduta del 15 successivo. Approvato dal Ministero della P. I. con Nota 20 Giugno 1899 n. 10095.

II.

Scuola secondaria paterna modello di Statuto.

*Al R. Provveditore agli Studi, Presidente della Giunta Provinciale per le scuole medie. •
in.....*

I sottoscritti padri di famiglia del Comune di..... presa conoscenza degli art. 251 e 252 della Legge 13 novembre 1859 e della Circolare ministeriale 15 gennaio 1875, allo scopo di provvedere nel miglior modo possibile, all'istruzione ginnasiale⁹⁸ dei propri figliuoli, hanno deliberato di costituire, come hanno costituita, fra di loro, una apposita Associazione, col seguente Statuto ;

Art. 1. È costituita nel Comune di..... una Associazione di padri di famiglia, allo scopo di far impartire l'istruzione ginnasiale ai propri figliuoli.

Art. 2. Essa si denomina: *Società scolastica paterna*.

Art. 3. Ogni padre di famiglia aderente, è tenuto a versare, in via anticipata, Lire..... all'anno, per le spese occorrenti al mantenimento della scuola.

Alla fine d'ogni anno scolastico, verrà allestito il bilancio dell'entrata e della spesa. Le eventuali deficienze saranno coperte mediante quote di riparto fra i soci, in proporzione del numero dei figli di ciascheduno che hanno frequentata la scuola.

Art. 4. I soci si adunano ogni anno, entro la prima settimana di ottobre per la elezione della Giunta di vigilanza, che sarà composta di tre soci.

La elezione vien fatta a maggioranza di voti tra i presenti, purché questi siano almeno la metà più uno degli aderenti.

I presenti all'adunanza designano subito, pure a maggioranza di voti, quale dei tre eletti sarà, per l'anno scolastico futuro, il Presidente della Società e della Giunta di vigilanza.

Art. 5. Spetta alla Giunta di vigilanza scegliere i locali per la scuola, gli insegnanti provvedere all'arredamento e al materiale didattico occorrente.

Il locale dovrà essere dichiarato salubre dall'ufficiale, sanitario del Comune.

Art. 6. La Giunta di vigilanza deve curare che la scuola sia ordinata e tenuta in modo conforme alle esigenze, dell'igiene, della morale, delle Istituzioni dello Stato e dell'ordine pubblico.

Art. 7. La Giunta di vigilanza esigerà che gli insegnanti tengano un registro uguale a quello che si usa nelle pubbliche scuole.

Art. 8. La scuola è sempre aperta agli ufficiali dello Stato, per le verifiche di cui al precedente art. 6.

Art. 9. La Giunta di vigilanza, d'accordo cogli insegnanti, provvederà, perché gli alunni ritenuti idonei, si presentino a sostenere gli esami di licenza.

Art. 10. Le variazioni che, di anno in anno si verificassero nei membri della Società scolastica paterna e nei componenti la Giunta di vigilanza saranno comunicate al R. Provveditore agli studi, Presidente della Giunta provinciale per le scuole medie.

Art. 11. Le modificazioni che si rendessero necessarie al presente Statuto dovranno ottenere l'approvazione della maggioranza assoluta dei soci.

I sottoscritti partecipano quanto sopra alla S. V., avvertendo che a comporre la Giunta di Vigilanza, pel nuovo anno scolastico, sono stati regolarmente eletti, nell'adunanza del giorno..... i signori :

1.....

2.....

3.....

e che fu designato a presiederla il signor.....

Con la massima osservanza

Data.....

Firme:.....

III.

Primo decreto reale sull'istruzione religiosa a Genova. (6 Giugno 1878).

Umberto I, ecc.

Visto il ricorso presentato da molti padri di famiglia della Città di Genova, contro la deliberazione del Consiglio scolastico di quella provincia, in data 3 Gennaio ultimo scorso, che approvò la deliberazione emessa dal Consiglio Comunale di detta Città nell'adunanza del 23 novembre 1877, colla quale si abolì l'insegnamento religioso nelle sue scuole elementari ;

Considerato che le Leggi preesistenti circa tale materia sono due : l'una generale del 1859 che governa tutte le parti dell'istruzione pubblica, e col Titolo V determina le condizioni dell'istruzione elementare ; l'altra è del 1877, ed ha per fine peculiare di stabilire l'obbligazione di essa istruzione elementare per tutti gli abitanti del Regno, o, per meglio dire, che ha per fine di stabilire una qualche sanzione efficace e proporzionata all'obbligo già espresso nella legge 13 Novembre 1859, con l'art. 326;

Che, rispetto alla prima, e cioè all'intero Titolo V già citato, niuno può dubitare che l' insegnamento religioso non sia contenuto in modo formale tra gli altri quivi espressi ; e qualificati. Imperocché all'art. 315 è detto : l'istruzione pel grado inferiore comprende l'insegnamento religioso ; e nel primo capoverso di esso articolo si legge : l'istruzione superiore comprende, oltre allo svolgimento delle materie del grado inferiore eccr àvvi dunque nell'istruzione elementare superiore eziandio lo svolgimento dell'istruzione religiosa; Che la sola istanza che si può muovere e che infatti venne mossa si è, se la legge posteriore del 1877 abrogava, o in parte o in tutto, l'insegnamento religioso nelle scuole elementari. E nel vero Vari. 2 di essa legge determina che l'obbligo dell'istruzione rimane limitato al corso elementare inferiore, il quale comprende le prime nozioni dei doveri dell'uomo e del cittadino, la lettura, la calligrafia, i rudimenti della lingua italiana, l'aritmetica e del sistema metrico;

Che pertanto in questo articolo, mentre da un lato s'aggiungono le prime nozioni sui doveri dell'uomo e del cittadino, è dall'altro, passato in silenzio l'insegnamento religioso ;

Che devesi ora riconoscere, se, in riguardo dei Comuni, quel silenzio cancella infatti dall'istruzione obbligatoria il detto insegnamento, ovvero lo sottintende, giusta i termini della legge generale anteriore;

Che, in questo concetto, giova osservare che l'art. 5 delle disposizioni preliminari del codice italiano. afferma :

« Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori, per dichiarazione espressa dal legislatore o per incompatibilità delle nuove disposizioni colle antecedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia, già regolata dalla legge anteriore ; »

Che al presente nessuno dei tre casi può venire applicato alla legge 1877. Non l'abrogazione espressa che in questo non è contenuta in alcuna maniera e la quale era tanto più necessaria di vederla significata espressamente ed esattamente, in quanto trattavasi di un subbietto di gran momento e non di cosa accessoria ed accidentale. Non il secondo caso della incompatibilità, imperocché una cosa è imporre al Comune l'obbligo dell'insegnamento religioso a chiunque lo desidera, e un'altra è l'obbligo impreteribile a tutti gli alunni di assistervi e di farne materia particolare di esame, secondo veniva disposto dall'art. 325 della legge del 1859. Non il terzo caso, dacché la legge del 1877 specifica solo una parte di quella anteriore e generale che governa ed ordina tutta la materia dell'istruzione. Aggiungasi poi che la legge nuova cita l'antica e si rimette alla sua autorità ;

Che da tutto ciò risulta, che l'intendimento proprio, della legge del 1877 nella disposizione dell'art. 2 è stato di non offendere in guisa alcuna la libertà di coscienza di qualunque sia cittadino ; circa la religione, in quel mentre che stabiliva l'obbligazione e la coazione per certo grado d'insegnamento elementare. E perciò, senza sopprimere in nulla gli obblighi imposti ai Comuni intorno al proposito, deliberò, sotto certo aspetto, di scemare quelli che toccano il cittadino ;

Che tutto concorre a questa necessaria e diretta interpretazione dal punto giuridico, è chiaro apparisce che, quando i padri di famiglia desiderano e chieggono l'insegnamento religioso, i Municipi hanno il dovere di farlo impartire ;

Per tali considerazioni, sentito il parere del Consiglio di Stato ; – Sulla, proposta del nostro Ministro, ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Accogliersi il ricorso presentato da parecchi cittadini di Genova colla data 4 marzo 1878, contro, la deliberazione di quel Municipio, sotto la data del 23 novem.: 1877 ed in ultimo contro Il Decreto del Consiglio Provinciale Scolastico, il quale respingeva il detto ricorso e confermava la deliberazione del Municipio.

IV.

**Ricorso del Consiglio Comunale di Milano
contro l'insegnamento religioso.**

Deliberato il 19 Dicembre 1902.

Il ricorso è stato fatto contro il Decreto 10 dicembre 1902 n. 36477 div. 2 del Prefetto di Milano, che dichiarava nulla e priva di ogni legale effetto la deliberazione 26 novembre. 1902 del Consiglio comunale di Milano, nel senso di ritenere non spettante al Comune alcun, obbligo legale d'impartire l'insegnamento religioso nelle Scuole elementari:

Ecco il testo del ricorso :

Tutto il ragionamento dell'impugnato decreto si fonda sulla adottata premessa che, quanto la designazione delle materie costituenti l'insegnamento elementare, siano contemporaneamente in Vigore l'art. 2 della legge 15 luglio 1877 n. 3961 e l'art. 315 della legge 13 novembre 1859 n. 3725, nel quale ultimo l'insegnamento religioso è tra le materie d'istruzione elementare.

Ma codesta premessa è erronea, e ciò agevolmente si dimostra col testo delle disposizioni legislative, coi principi generali circa la applicazione delle leggi, e con altre considerazioni, che si verranno brevemente esponendo.

L'art. 315 della legge del 1859, dopo aver distinta la istruzione elementare inferiore e superiore, ne determina le materie e dice :

« L'istruzione di grado inferiore comprende *l'insegnamento religioso*, la scrittura, la lettura, l'aritmetica elementare, la lingua italiana, le nozioni, elementari del sistema metrico. » Quella di grado superiore è lo svolgimento delle materie del grado inferiore, con parecchi altri insegnamenti.

L'art. 2 della legge del 1877 dichiara che il corso elementare inferiore « comprende *le prime nozioni dei doveri dell'uomo e del cittadino*, la lettura, la calligrafia, i rudimenti della lingua italiana, dell'aritmetica e del sistema metrico ».

La legge del 1877 ripete adunque, salvo insignificanti differenze di locuzione, la enumerazione delle altre materie indicate nella legge 1859: ma invece dell'*insegnamento religioso*. pone *le prime nozioni dei doveri dell'uomo e del cittadino*.

Ciò posto; non è possibile ammettere il contemporaneo vigore dell'art. 315 della legge precedente e dell'art. 2 della legge posteriore. Se la portata della legge posteriore avesse dovuto essere quella di aggiungere alle materie prima insegnate, le nozioni dei doveri, in termini ben diversi sarebbe stata la sua redazione. Bastava dire che alle materie indicate nell'art. 315 della legge 1859, si aggiungeva l'insegnamento, dei doveri dell'uomo e del cittadino.

L'art. 2 della legge 15 luglio 1877 ha, invece, abrogato l'art. 315 della legge 13 novembre 1859, perché ha regolato la intera materia prima regolata da questo (art. 5 delle disposiz. prel. al Codice Civile).

Quale era, infatti, nella parte che si discute la materia del vecchio art. 315? Non altro che la designazione degli insegnamenti costituenti la istruzione elementare. E questa designazione fu rinnovata, nel nuovo art. 2. Rinnovata senso di sostituzione del nuovo articolo al vecchio e non di semplice aggiunta. Ed è tanto vero che l'art. 2 è una sostituzione, che esso ripete, nella parte conservata, le indicazioni già scritte nell'art. 315. Questa ripetizione alla tesi della contemporanea esistenza delle due leggi: la ripetizione nella nuova, anche di ciò che diceva la vecchia dimostra che a questa non è più permesso di ricorrere.

Il testo definitivo è l'ultimo.

Né si pretenda di trovare nelle del 1859 e del 1877 una differenza di scopo che valga a farinterpretare in modo particolare le diverse loro disposizioni.

L'ultimo titolo della legge del 1859, relativo all'istruzione elementare comincia col Capo: oggetto ed obbligo dell'insegnamento, a cui appartiene l'art. 315, come vi appartengono gli art. 326 e 327 che già sancivano l'obbligo dell'istruzione, e l'art. 318 che già ne stabiliva il carico per i Comuni.

La legge del 1877 non ha fatto ex novo le materie già contenute in quella del 1859: e tra esse all' art. 2 l'indicazione *dell'oggetto dell'insegnamento*. E che l'art. 2 articolo sia articolo sostitutivo dell'art. 315, si riconferma per la considerazione che l'art. 9 del regolamento 19 ottobre 1877, n. 4101, per indicare l'oggetto delle scuole festive e delle scuole serali — continuazione ed ampliamento delle scuole elementari — accenna soltanto le materie prescritte dall'art.12 della legge del 1877.

*

**

Il decreto del Prefetto di Milano è anche partito da un erroneo concetto circa l'applicazione dell'art. 5 delle disposizioni generali.

Il confronto dei due articoli, che entrambi designano le materie d'insegnamento elementare, e si corrispondono nella maggior parte di esse, persuade che l'art. 315 della legge anteriore è abrogato, per diverso regolamento della materia, dall'art. 2 della legge posteriore.

Il nostro modo di intendere questa forma tacita abrogazione è giustificato dal riflesso che, altrimenti non si avrebbe abrogazione se non per dichiarazione espressa o per diretta incompatibilità, così sopprimendo una delle ipotesi e delle forme d'abrogazione ammesse nell'art. 5ed è perfettamente conforme agli insegnamenti della dottrina. Basterà che ricordiamo quelli del giureconsulto Francesco Saverio Bianchi, a cui aggiunge autorità la carica da lui coperta al Consiglio di Stato.

Ecco come egli si esprime al riguardo nella pregiata opera *Principi generali sulle leggi*, pag. 1001-1002: « Ma appunto perché trattasi in ipotesi di leggi generali, è pur supponibile che - nella legge anteriore si contengano disposizioni particolari, nelle quali non siavi incompatibilità con alcuna altra disposizione particolare della legge nuova. Conservano allora quelle la loro efficacia? Tale è il quesito a cui si è voluto rispondere colla disposizione di cui parliamo, e fu risolto nel senso della completa abrogazione della legge anteriore. L'applicazione dei soli principi generali non avrebbe forse bastato per stabilire una massima simile, perché quando due leggi emanate in diversi tempi e contenenti varie disposizioni, siano compatibili in alcuni punti soltanto, a questi deve restringersi l'abrogazione tacita, seguendo per gli altri punti in cui vi è conciliabilità, la massima *posterior leges ad priores pertinent*. Però, tra due leggi generali che hanno regolata diversamente la stessa materia intera, la incompatibilità esiste nei principi stessi che servono loro di fondamento e si diffonde quindi molto facilmente anche nelle disposizioni particolari che di quelle leggi facciano parte. Potrebbe produrre inconvenienti gravissimi e deplorabili confusioni il riunire le disposizioni delle due leggi e fonderle in una, alterando così l'unità e l'armonia della legge nuova, mischiandovi, disposizioni ispirate a principi diversi forse contrari. E se questa fusione è possibile ed utile, se alcune delle disposizioni dell'antica legge potevano essere conservate nella nuova spettava al legislatore l'introdurvele e il dichiarare quali delle disposizioni della vecchia legge fossero mantenute in vigore.

S'egli nulla ha fatto di ciò, è da presumersi che secondo la intenzione di lui, l'intera materia che ha regolato colla legge nuova, debba essere soggetta unicamente a questa, tolto ogni vigore anche in tutte le sue disposizioni particolari alla legge anteriore. Questa teoria, professata da alcuni autori, consacrata pure da qualche decisione della Corte di Cassazione⁹⁹ e da qualche avviso del Consiglio di Stato di Francia, fu accolta dal nostro legislatore, traducendola nella disposizione finale dell'art. 5 delle disposizioni preliminari.»

Dopo ciò, è inconcludente il dire che la legge del 1877 chiama ancora quella del 1859. La richiama solo per ammettere che l'obbligo della istruzione si possa compiere in famiglia o in scuole private. Anzi il fatto che il legislatore ebbe presente la legge del 1859, accresce valore al nostro argomento, desunto da che la indicazione delle materie d'insegnamento non fu richiamata, ma ripetuta dal resto, e fu riformata nella parte che interessa il presente ricorso. Il quale argomento si rafforza perla considerazione che il regolamento 19 ottobre 1877 n. 4101, tosto emanato per la applicazione della legge del 1877, nulla dice di insegnamento religioso, ed anzi, come già avvertimmo, indica come materie di insegnamento solo quelle dell'art. 2 della nuova legge.

*

* *

99 (Veggasi sentenza della Cassazione di Torino 19 gennaio 1881 —
Ministro dell'interno contro Ospizio Civile di S. Andrea, di Spezia).

Basterebbero le considerazioni fin qui presentate, a persuadere della legale infondatezza dell' impugnato Decreto. Abbiamo legge anteriore e posteriore nello stesso tema — quindi abrogazione di quella per effetto di questa. E sarebbe inutile qualsiasi ulteriore indagine o disquisizione; altro compito non restando all'interprete che quello di applicare la legge, come fu scritta ed è vigente.

Ma non è senza importanza, almeno come argomento di autorità, a conforto della tesi del presente ricorso, il rammentare qualche precedente alla legge 1877. É qui la importanza decisiva dei lavori preparatori della legge, bisogna ricercarla nei lavori del Senato dovendosi appunto alla iniziativa del Senato, se l'art. 2 della legge del 1877 ha espresso nella forma attuale la indicazione degli insegnamenti.

L' art. 2 del progetto approvato dalla Camera suonava diversamente. L'ufficia Centrale del Senato propose di modificarlo, tra altre ragioni, anche « *per togliere il catechismo che figurava nella legge del 1859, e del quale oggi non si vuol più sapere.* » Così la relazione Tabarrini : *Sessione 1876-1877 Senato - Doc. 43. A.*

Nelle discussioni della Camera vitalizia, così si esprime Achille Mauri, facente pur parte dell'Ufficio Centrale. « Nell'art. 2 del progetto ministeriale, parlandosi di certi, esami che devono sostenere gli alunni delle scuole elementari è detto che questi esami vertiranno, fra le altre materie, anche intorno alle prime nozioni della morale. Ora, le prime nozioni della morale non sono fra le materie dei programmi delle scuole elementari di oggidì. Per conseguenza, io ne ho argomento che questo nuovo insegnamento sia da sostituirsi a quello del catechismo, che trovasi nel programma in vigore. E me ne sono felicitato, prima di tutto, in ossequio a quei principi dell' incompetenza dello Stato in materia di religione dell' assoluta libertà di coscienza, che io mi onoro di professare. In secondo luogo me ne sono felicitato, perché, in verità, e me ne appello alla testimonianza di quanti hanno pratica nelle nostre scuole elementari, nulla vi è di più arbitrario ed improvvido, di meno profittevole e di più tumultuario, che l'insegnamento religioso, vale a dire il catechismo, come è fatto dai maestri e dalle maestre acui è confidato.

E me ne sono felicitato altresì, per questo ; che *ho ferma credenza che l'insegnamento religioso sia proprio non della scuola ma della famiglia, della chiesa, del tempio.* » *Sessione 1876-1877 Senato – Disc. pagina 1067, tornata 30 maggio 1877.*

Più avanti, lo stesso Senatore Mauri: « Per mio conto sono fermo a credere che *qualunque specie di insegnamento religioso, e negli interessi dell'ordine religioso medesimo e in quelli dell'ordine politico, civile, debba essere escluso dalle scuole* » *Id. pag.1068.*

Alle quali dichiarazioni, si aggiunge l'autorità di quelle del Senatore Tabarrini, relatore dell'Ufficio Centrale: « Ci fu rimproverata la modificazione dei programmi delle scuole elementari e in ciò riguarda l'insegnamento religioso. La difesa dell'Ufficio Centrale la fece con grande autorità l'onorevole nostro collega Mauri, né io saprei meglio ripetere quello che egli ha detto. Aggiungerò soltanto una cosa: nelle condizioni nostre, in cui è l'insegnamento in Italia, *la istruzione religiosa nelle scuole non è possibile...* Il Governo non ha competenza nella: materia religiosa, e, qualunque ingerenza egli si arrogasse, in questa materia, potrebbe condurre a conseguenze perniciosissime. » Id. pagina .1079, tornata 30 maggio 1877.

La abolizione dell'insegnamento religioso, e la sostituzione ad esso delle nozioni della morale, è pertanto confermata dalle fonti dirette dell'articolo 2 della legge del 1877, le quali sono, lo ripetiamo, i lavori del Senato, a cui, e per un testo concordato tra l'Ufficio Centrale e il Ministro della Pubblica Istruzione (*Disc. Senato*, tornata 1 giugno 1877, pagina 1112) dobbiamo appunto la forma definitiva dell'articolo 2 della nuova legge.

E la anzidetta abolizione si ragiona non soltanto con criteri prettamente legali, ma anche per il sostanziale motivo che all'Autorità Civile non si può tampoco riconoscere la competenza, nell'interesse stesso della religione in questa materia.

*

**

Se, dunque, per la legge del 1877 l'insegnamento religioso fu cancellato dalle materie dell'insegnamento elementare, non è possibile sostenere che il Comune abbia obbligo di impartirlo, fosse pure soltanto a quegli scolari dei quali i genitori ne facciano richiesta : obbligato il Comune, dove non sono obbligati gli scolari.

I Comuni hanno per l'art. 174 n. 12 della legge comunale e provinciale obbligatoria la spesa per la istruzione elementare: ma si deve intendere per la istruzione elementare costituita dalle materie che ne fanno, per espressa disposizione di legge, parte integrante e imprescindibile.

La legge, esprimente l'obbligo della istruzione religiosa, esisteva nel 1859 ; cessò di esistere nel 1877 ; e gli obblighi nei Comuni in tema di Spese obbligatorie, vanno intesi e limitati secondo il concetto generale formulato nell'ultima parte testé ricordato art. 174, e cioè in quanto *speciali disposizioni legislative* le pongono a carico dei Comuni.

Il Prefetto di Milano ha perciò errato anche in quanto credette di richiamarsi al regolamento generale sulla istruzione elementare 9 ottobre 1895 n. 623, dove si parla di istruzione religiosa da impartirsi a richiesta dei padri famiglia.

Un *regolamento* non può aggiungere alla legge : dove la legge ha indicato le materie d'insegnamento elementare, non è lecito aggiungere, col carico della relativa spesa obbligatoria per i Comuni, una materia diversa.

Il Regolamento del 1895. morì è pertanto applicabile, né invocabile, perché sarebbe in questa parte, incostituzionale.

*

**

Le cose fin qui dette risolvono in modo diretto e perentorio la questione in senso contrario a ciò che ritenne il Prefetto di Milano nell'impugnato Decreto, e rispondono agli argomenti stati addotti nel precedente, che il Decreto prefettizio ricorda e non ha che copiare.

Superflua riuscirebbe pertanto ogni altra discussione, sia in base ad altre disposizioni legislative che di ordine più vasto ed elevato.

Tuttavia, agli scopi del presente ricorso, non è senza importanza l'avvertire che l'insegnamento religioso nelle scuole elementari — anche in via facoltativa — contrasta in generale coi nostri ordinamenti, a cominciare dal non trovarsi Facoltà teologiche nelle nostre Università, e venendo fino al fatto che nelle scuole normali, dove si formano i maestri elementari, non si dà quell'insegnamento religioso che si vorrebbe fosse poi impartito nelle scuole elementari. Ora, e a meno di voler ammettere — contro il generale indirizzo delle idee moderne — che il ministro del culto debba entrare nelle scuole pubbliche a prendervi il posto del maestro, e che nel 1877 si sia fatto un regresso nell'ordinamento scolastico, non si può ritenere che fra le materie d'insegnamento agli scolari delle scuole primarie, una ne entri, la quale non fa parte dell'insegnamento ai maestri.

E senza ripetere qui le perspicue argomentazioni, sopra citate, del Senatore Achille Mauri circa la incompetenza e la inopportunità dell'insegnamento religioso, è pure da avvertire che per questo non vi è nessuna necessità di addossarne la cura e l'obbligo ai Comuni. Le famiglie che lo desiderano lo possono avere, meglio appropriato, nella sua sede competente, senz'uopo che il Comune si incarichi di ripeterlo, con aggravamento delle proprie incombenze e del proprio bilancio. Nessun bisogno nell'interesse medesimo della religione, che il Comune dia, a proprie spese, l'insegnamento religioso. Coloro cui piace di averlo, lo possono avere, gratuitamente del pari, nella Chiesa, che è la naturale maestra e che, per istituto suo, ne deve compiere la missione.

*

**

Il decreto 10 dicembre 1902 del Prefetto di Milano, va quindi annullato per erronea applicazione di legge e per indebito riferimento a disposizioni regolamentari, le quali non possono, costituzionalmente, aver valore nel senso dal Prefetto ritenuto.

V.

**Decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato
sull'istruzione religiosa a Venezia.**

(14-21 Luglio 1911)

Sul ricorso del Comune di Venezia in persona del proprio Sindaco comm. Filippo Grimani, domiciliato elettivamente presso il comm. avvocato conte Carlo Santucci, da cui è rappresentato e difeso insieme all'avvocato Pietro Solveni di Venezia

contro

il Ministero della Pubblica Istruzione, rappresentato dall'avvocato generale erariale

per

l'annullamento del decreto ministeriale 8 marzo 1910 relativo all'insegnamento religioso nelle Scuole comunali durante l'orario normale di lezione ;

Visto il ricorso, le memorie illustrative e gli altri atti e documenti ;

Vista la memoria, cogli atti e documenti presentati dall'avvocatura erariale ;

Uditi all'udienza del 7 luglio 1911 il relatore Perla, funzionante da Presidente, l'avv. Santucci pel ricorrente e il sostituto avvocato generale erariale D' Amelio pel Ministero.

Ritenuto il fatto:

Che avendo il Consiglio Comunale di Venezia stabilito che nelle Scuole primarie fosse impartito anche l'insegnamento religioso, il Consiglio Provinciale Scolastico determinò con un primo provvedimento del 22 dicembre che tale insegnamento dovesse esser dato al sabato per la durata di una ora dopo le altre lezioni ma, successivamente, un altro deliberato in data 13 febbraio 1909, opinò che l'insegnamento religioso, anche sotto forma di preghiera, si dovesse impartire in ore comprese nell'orario di cui all' articolo 97 del vigente regolamento generale per l' istruzione primaria assegnando all'uopo un'ora per settimana e propriamente l'ultima dell'orario, nei giorni da scegliersi per turno, secondo le varie scuole, dall'autorità comunale;

Che l'amministrazione comunale si uniformò a tale determinazione ; ma; in seguito a denuncia di Vittorio Pellizzoni, il Ministero della pubblica Istruzione, con decreto 8 marzo 1910, annullò d'ufficio' la determinazione stessa, dichiarando che l'Istruzione religiosa deve essere impartita in ore estranee all'orario normale delle lezioni, incaricando della esecuzione il Prefetto presidente del C. P. S.

Che avverso questo decreto ha prodotto ricorso a questa sede il Comune di Venezia, deducendo che il provvedimento impugnato non può trovare la sua giustificazione nel carattere facoltativo affermato dal Ministero riguardo all'istruzione religiosa; — che, invece, per la legge del 1859 (art. 315) tale istruzione, pur non essendo impartita se non a coloro che la domandavano, fu considerata come parte dell'istruzione elementare ; e se la legge 1877 non ne parlò, rimase ferma l'interpretazione, secondo cui i Comuni dovessero provvedere a quell'insegnamento per gli alunni i cui genitori ne facessero richiesta ;— che ne restò quindi immutata l'obbligatorietà in rapporto ai Comuni e il regolamento 16 febbraio 1888 (art. 2) è esplicito che, d'altra parte, la stessa legge 1877, se tacev' l'insegnamento religioso per ciò che rifletteva l'istruzione primaria inferiore, lo manteneva per la superiore; che il regolamento del 1885 riconfermò che la legge del 1877 non aveva abrogato quella del 1859, ma aveva ribadito il concetto della obbligatorietà pei Comuni di impartire quell'insegnamento, quando fosse richiesto ;— e col regolamento del 1908 l'insegnamento religioso è stato conservato, in quanto la maggioranza del Consiglio comunale non deliberò diversamente e quindi, in mancanza di esso rimane nell'antica condizione di obbligatorietà, come risulta dalla riproduzione dell'identica formula del regolamento anteriore nell'art. 3 della rubrica e dalle dichiarazioni fatte dal Governo in Parlamento che, in conseguenza, se prima del regolamento vigente non si poteva dubitare che l'insegnamento religioso dovesse aver posto nell'orario normale, altrettanto è a ritenere oggi, mentre nell'affidare al Consiglio provinciale scolastico la determinazione dei giorni e delle ore, non si fece accenno alcuno limitativo e parlandosi nell'art. .97 dell'orario normale, par ovvio, che siasi inteso di comprendere in esso tutte le lezioni che il Comune ha dovere di dare ; che il ministro adduce il diritto dei maestri di rifiutarsi ad impartire l'insegnamento religioso, ma ciò

riguarda la forma e non la sostanza, mentre la libertà lasciata ai maestri nulla toglie' all'organismo della scuola ed al carattere della materia; che l'art. 10 della legge 8 luglio 1904 (art 407) anche invocato dal Ministero, parla esplicitamente di materia facoltativa, senza accennare all'insegnamento religioso ; e il regolamento non conferì al C .P. S. la potestà di stabilire ore aggiunte per le lezioni catechistiche, come fece la legge anzidetta per le materie facoltative, ciò vuol dire che quelle lezioni dovessero essere comprese nell'orario normale ; che non si può obiettare che in tal modo siano danneggiati, gli altri insegnamenti, poiché la legge va presa quale è, se con l'orario, normale si volle limitare la, fatica intellettuale dei bimbi, sarebbe illogico ammettere, senza una norma espressa, che fosse consentito d'aggravarli con ore straordinarie di studio per la religione ; – e per tali motivi, il Comune conchiudeva, chiedendo che fosse annullato l'impugnato decreto.

Che, in pendenza della controversia, il Comune chiedeva pure, che fosse sospesa l'esecuzione del provvedimento impugnato : e la Sezione con pronuncia, incidentale del 10 giugno 1910, accolse tale domanda, riservata ogni ulteriore decisione del ricorso. '

Che, successivamente, la difesa del Comune ricorrente con un'allegazione a stampa e con note aggiunte ha svolto i motivi del ricorso, mentre la R. Avvocatura Erariale, anche con un'allegazione sottoscritta dall'avvocato Calabrese e direttamente lo stesso Ministero con note aggiunte, hanno sostenuto la legittimità del provvedimento impugnato ;

In Diritto

Attesoché la legge organica del 13 novembre 1889 sull'istruzione pubblica, nel tracciare il programma dell'istruzione elementare, comprese in primo luogo fra le relative materie l'insegnamento religioso (art. 315) disponendo tuttavia che gli allievi delle scuole pubbliche elementari i cui parenti avessero dichiarato di prendere cura direttamente della loro istruzione dal seguire le lezioni di religione ,e dall'assistere ai corrispondenti esercizi (art. 374);

Attesoché, successivamente, la legge del 15 luglio 1877 determinando agli effetti dell'obbligatorietà dell'istruzione elementare le discipline del corso inferiore, non fece menzione dell'insegnamento religioso e prescrisse, invece, che quel corso dovesse innanzitutto comprendere le prime nozioni dei doveri dell'uomo e del cittadino ;

Attesoché con, questa disposizione la legge del 1877 intesa non a regolare ex-novo tutta la materia dell'insegnamento elementare, ma solo a rinvigorire con particolari norme e sanzioni l'osservanza dell'obbligo scolastico da parte dei cittadini, non intese a sopprimere assolutamente l'insegnamento religioso nelle, scuole elementari, ma soltanto lasciò liberi i padri di famiglia di esigerlo o no;

Attesoché questo concetto trovò la sua positiva e permanente espressione nel regolamento del 16 febbraio 1888 sull'istruzione elementare, con cui (all'art. 2) fu prescritto ai Comuni di fare impartire la istruzione religiosa a quegli alunni, i cui genitori ne facessero domanda: disposizione che venne riprodotta nel regolamento del 9 ottobre 1895 (art. 3) con l'aggiunta di un inciso diretto a stabilire che ai Consigli provinciali scolastici competesse di riconoscere la specifica idoneità a quell'ufficio ne' maestri o nelle altre persone designate ad esercitarlo ;

Attesoché le riferite disposizioni vennero, senza dubbio, ad escludere che l'insegnamento religioso dovesse essere considerato come parte necessaria dell'organismo didattico nelle scuole elementari; non potendosi riconoscere tale carattere se non alle discipline imposte in via assoluta a tutti gli alunni e in tutti i Comuni e non ad un insegnamento da impartirsi o no a volontà de' padri di famiglia ; e poiché l'orario normale è commisurato alle esigenze degl'insegnamenti imposti a tutti per legge, è forza ritenere che in conseguenza appunto delle già ricordate disposizioni, l'insegnamento religioso non dovesse trovar posto entro i limiti assegnati all'orario ordinario, né portare nei Comuni ove quell'insegnamento fosse istituito alcuna diminuzione del tempo prescritto per gli insegnamenti obbligatori ;

Attesochè, in base a questo criterio, le norme regolamentari del 1896 riserbano ai Consigli provinciali scolastici non solo il riconoscere, caso per caso, le speciali attitudini delle persone prescelte dai Comuni per l'insegnamento religioso, ma anche il determinare particolarmente i giorni e le ore da assegnare a tale istruzione ed è agevole intendere come intanto siano state deferite a quei Consessi le accennate facoltà, in quanto appunto, trattandosi di affidare a determinati maestri od anche ad altre persone un incarico a cui non tutti gl'insegnanti dei singoli Comuni possano essere e sentirsi idonei, e dovendosi spedire in eccedenza sull' orario normale il tempo per le relative lezioni, bisognava indicare l'autorità competente a dare i provvedimenti che all' uopo sembrassero più opportuni ne' singoli Comuni, in onta delle attitudini degl' insegnanti e delle variabili condizioni e consuetudini della vita locale ;

Attesoché non si potrebbe certamente venire a diversa sentenza di fronte al vigente regolamento del 6 febbraio 1908, in quanto, anche a tenore delle sue disposizioni e in coerenza alle determinazioni di legge, è rimesso alla libera volontà dei genitori degli alunni il richiedere o no l'insegnamento religioso e se si è ritenuto conveniente aggiungere a tale norma anche una dichiarazione diretta ad affermare che i maestri non possono essere obbligati ad assumerne l'incarico, non si può da questo complesso di disposizioni se non ritenere confermata la necessità, di, assegnare all'istruzione religiosa ore aggiunte all'orario normale, non potendosi ammettere che i genitori degli alunni o coloro che ne fanno le veci, col richiedere l'insegnamento religioso, abbiano facoltà di alterare lo svolgimento dell'ordinario programma didattico, e di imporre agli alunni che non seguono, quelle lezioni una restrizione dell'orario scolastico, e gli stessi maestri col rifiutarsi di assumere l'insegnamento religioso, vengano indirettamente a sottrarre una parte del tempo al periodo di lavoro che, in forza dell'orario normale, essi sono tenuti a dare alla scuola;

Attesoché sarebbe fuori proposito ogni discussione circa l'altra norma con cui nel detto regolamento è stata riconosciuta anche alla maggioranza dei consiglieri assegnati a singoli Comuni la facoltà di astenersi dall'ordinare nelle scuole comunali l'insegnamento religioso, salvo l'obbligo delle Amministrazioni Comunali a fornire i locali per quell'insegnamento, ove ne sia fatta richiesta dai padri di famiglia, bastando al riguardo considerare che la soluzione della vertenza di cui ora si tratta dipende non già dalla, determinazione degli Obblighi e delle facoltà delle amministrazioni comunali in rapporto all'ordinamento religioso; ma solo dalla determinazione degli obblighi edelle facoltà dei padri di famiglia, in rapporto all'istruzione richiesta agli alunni dalle norme imperanti ;

Attesoché da parte della difesa del Ministero non vi è domanda di rifusione delle spese giudiziali

Per questi motivi

La Sezione rigetta il ricorso.

Nulla per le spese di giudizio

Così deciso in Roma il 14 luglio 1911 dalla 5.a Sezione del Consiglio di Stato, presenti i commendatori: Perla (estensore) ff. Presidente – Pincherle – Aicardi – Pellecchi – Fucini – Cristofanetti, consiglieri.

Il ragionamento della *Quarta Sezione* fa a pugni non soltanto colla legge del 1859 e coi regolamenti del 1888, 1895, 1908, ma eziandio col buon senso.

VI.

Decreto Ministeriale - Credaro
sull'istruzione religiosa a Milano.
(9 Luglio 1910)

IL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vedute le denunce, prodotte dal maestro Ermanno Magalotti e dal signor Gennaro Melzi per l'annullamento d'ufficio delle deliberazioni 21 novembre e 2 dicembre 1908 del Consiglio scolastico provinciale di Milano, relative alle modalità per l'insegnamento della religione nelle scuole elementari del comune capoluogo :

Esaminati gli atti e udita la Commissione consultiva: Ritenuto in fatto che con istanze in data 30 ottobre e 16 novembre 1905, i rappresentanti della *Associazione del libero pensiero*, della *Camera del lavoro*, della *Società democratica lombarda* e dei *Gruppi socialisti milanesi* ed i direttori didattici Mor. Rugarli e Crotti delle scuole elementari di Milano, si rivolgevano al consiglio scolastico provinciale, chiedendo: 1) Che l'insegnamento religioso fosse impartito in ore fuori dell'orario scolastico 2) Che l'insegnamento stesso non fosse impartito nella quinta e sesta classe : 3) Che fosse vietato al Comune di inviare alle famiglie degli alunni moduli per la richiesta dell'insegnamento stesso :

Che il Consiglio provinciale scolastico, nelle sue tornate del 21 novembre e 28 dicembre 1908, prese, in esame le istanze predette, e; considerato : a) che se con l'art. 3 del regolamento generale scolastico si fosse voluto permettere l'insegnamento religioso soltanto fuori dell'orario scolastico, lo si sarebbe espressamente dichiarato : b) che, dovendoci, in primo luogo, ricorrere all'opera dei maestri, sarebbe assurdo ritenere che tale opera si dovesse prestare fuori dell'orario normale, senza compenso, alcuno : c) che, dovendo le classi quinta, e sesta considerarsi come continuazione delle prime quattro classi, non vi era ragione per escludere che in esse anche potesse impartirsi l'istruzione religiosa : d) che appariva pienamente legale il sistema seguito dalla Amministrazione comunale di consegnare ai padri di famiglia, all'atto dell'iscrizione, con gli altri moduli, anche quello per la richiesta dell'istruzione religiosa, stabili : 1) che l'istruzione religiosa fosse impartita nell'ultima ora di lezione : 2) che fosse data anche nella quinta e sesta 3) che fossero i direttori obbligati, a distribuire i moduli per l'istruzione religiosa : Che contro le surriferite deliberazioni, reclamano al Ministero il maestro Ermanno Magalotti nella sua qualità di insegnante del Comune ed il signor Gennaro Melzi nella qualità di cittadino ed elettore.

Asseriscono essi : a) che a norma del regolamento generale scolastico, l'istruzione religiosa non deve essere partita nelle ore di scuola: se fosse vero il contrario, non si spiegherebbe il perché della funzione affidata in materia al Consiglio provinciale scolastico di stabilire cioè le ore : b) che, ordinando l'insegnamento l'art. 07 a tutti l'osservanza della tabella, d'orario : c) che i corsi di quinta e sesta sono regolati esclusivamente dalla legge 8 luglio 1904, che non parla di insegnamento religioso : sicché tale insegnamento non deve darsi in quelle classi, come fu esplicitamente dichiarato dal governo innanzi alla Camera : d) che, subordinatamente, ammesso che l'istruzione religiosa possa considerarsi come rispondente a bisogni locali, ai sensi dell'articolo 10 della citata legge, dovrebbe essa impartirsi in ore e con retribuzioni aggiuntive, secondo l'articolo stesso: e) che il sistema dei moduli è illegale, poiché i moduli stessi sono dati non a chi li chiede, ma a tutti, e spesso la restituzione ne è sollecitata, facendosi così a luogo a un vero e proprio *referendum*.

Che il Comune di Milano, invitato a presentare le sue deduzioni osserva a) che contariamente a quanto asserisce il Melzi, i moduli per la refezione e i libri sono offerti a tutte le famiglie, e i genitori sono aiutati dalle direzioni didattiche nella redazione delle schede : b) che la distribuzione delle schede per l'istruzione religiosa, come si rileva dai moduli e dalla circolare, ha luogo senza sollecitazioni e pressioni di sorta :

Considerato, nel merito che a risolvere esaurientemente la questione sollevata col primo motivo di nullità, denunciato dai signori Magalotti e Melzi, sia indispensabile anzitutto determinare il carattere che all'insegnamento religioso assegnano le vigenti disposizioni, imperocché soltanto dai risultati di siffatta indagine, completamente trascurata dal Consiglio provinciale scolastico, è possibile trarre elementi sicuri, per risolvere una controversia che tocca l'organismo didattico della scuola ;

Che un esame anche superficiale delle riforme legislative e regolamentari sulla materia conduce agevolmente alla conseguenza che l'istruzione religiosa abbia carattere essenzialmente facoltativo, in guisa da rimanere estraneo all'organismo didattico della scuola elementare.

Prescindendo infatti, dalla questione fondamentale sulla efficacia abrogativa della legge del 1877, in confronto all'art. 315 della legge organica – questione vivamente discussa e variamente risolta – certo è che, avuto riguardo alla interpretazione data alla legge delle norme regolamentari, l'istruzione religiosa, regolata nel 1895 come insegnamento e da impartirsi obbligatoriamente dal Comune, ha perduto, col regolamento in Vigore, anche quel residuo di carattere obbligatorio che aveva, poiché l'art. 3 dà ai Comuni soltanto facoltà di provvedere ;

Che, da siffatte premesse, è agevole dedurre la conseguenza che non solo l'insegnamento religioso non entri più nell'organismo didattico normale della scuola elementare, ma che non possa, dato questo suo carattere, impartirsi , in ore comprese nell'orario normale. Se altre considerazioni fosse necessario aggiungere; a sostegno dell'assunto, basterebbe osservare : *a)* che il diritto riconosciuto ai maestri di rifiutarsi a impartire l'insegnamento religioso è una prova evidente che trattasi di materia estranea alla scuola, così com'è organizzata: *b)* che il principio consequenziale dell'obbligo di impartire gli insegnamenti facoltativi fuori dell'orario normale, ha positive applicazioni nella legge 8 luglio 1904, n. 407, che all'art. 10 premette l'istruzione di insegnamenti facoltativi nella quinta e sesta classe, purché impartiti appunto in ore aggiuntive:

Che, ciò ammesso, appare evidente come non fosse necessario, contrariamente all'assunto del Consiglio provinciale scolastico, la espressa statuizione di regolamento per obbligare i comuni a impartire l'istruzione religiosa fuori dell'orario normale. La esplicita norma sarebbe stata, invece, necessaria, per autorizzare il contrario, trattandosi allora, di apportare una modificazione nell'orario scolastico che lo stesso regolamento (art. 97) dichiara di obbligatoria osservanza in tutte le scuole ; mentre, se un argomento si può trarre dal testo dell'art. 3 in esame, esso è contro la tesi sostenuta nella deliberazione denunciata, dappoichè l'attribuzione data al Consiglio provinciale scolastico di fissare il giorno e l'ora per l'insegnamento religioso presuppone appunto che l'insegnamento stesso debba impartirsi in ore aggiuntive, cioè in quelle ore oltre l'orario ordinario, che, per le condizioni d'ambiente, per il numero dei chiedenti e per altre peculiari circostanze, l'autorità sociale di tutela

reputi, caso per caso, più opportuno. Che se a tutti i premessi rilievi, contro la tesi avversaria, si aggiunga quello importantissimo, della violazione del. diritto che gli alunni non richiedenti l'istruzione religiosa verrebbero a subire con la riduzione dell'orario ufficiale, a danno degli insegnanti obbligatori, appare incontrovertibile la massima, già del resto affermata dal Consiglio di Stato, anche sotto l'impero del precedente regolamento (Sezione prima, 2 maggio 1904; Comune di Fubine) che l'istruzione religiosa non possa impartirsi in ora compresa nell'orario normale.

Che, entrando in altro ordine di argomentazioni, è vano dedurre, come fa il Consiglio provinciale scolastico, che l'insegnamento religioso debba impartirsi entro l'orario ufficiale, solo perché, potendol'insegnamento stesso venire assunto da maestri, questi sarebbero obbligati ad un maggior lavoro, senza compenso; il presupposto, infatti, su cui la deduzione si fonda, che cioè nella configurata ipotesi all'opera del maestro non si debba compenso, è del tutto errata. Il principio che domina nella nostra legislazione è che, quante volte il maestro compie un maggior lavoro, questo debba esser remunerato; tale massima trova costante applicazione; come ne dà prova il citato art. 10 della legge 10 luglio 1904, che fa obbligo ai Comuni di retribuire a parte i maestri che insegnano in corsi di quinta o sesta, materie facoltative.

Che non varrebbe in contrario osservare che i maestri hanno il diritto di non accettare l'incarico di impartire l'insegnamento religioso, giacché la facoltà riconosciuta di rifiutare l'incarico è da un lato conseguenza del carattere non obbligatorio dell'insegnamento stesso e dall'altro ha, per fondamento il rispetto alla libertà di pensiero e di coscienza, cui sono informate le disposizioni positive sulla materia. Sicché la facoltà di rifiutare, l'incarico non è correlativa all'obbligo di adempiere gratuitamente, all'incarico stesso, ma trova giustificazione nei principi sovra esposti, i quali escludono che abbia voluto il legislatore derogare in questo campo — e sarebbe stata pur sempre, necessaria una deroga espressa — al fondamentale principio già accennato della non gratuità delle prestazioni richieste agli insegnanti oltre a quelle normali ad essi imposte dalle disposizioni vigenti.

Che da siffatte premesse consegue non solo l'obbligo del comune di retribuire l'opera dei maestri che accettino d'impartire l'istruzione religiosa, ma altresì l'obbligo di rispettare l'ordine di precedenza stabilito dall'art. 3 del regolamento per i richiamati all'incarico, risultando innanzi tutto ovvio dal testo che solo nel caso in cui i maestri delle classi non siano reputati idonei all'ufficio o non lo accettino, si possa affidare l'incarico a estranei, e desumendosi, tale principio anche dal sistema seguito, in casi analoghi, ad esempio in quello disciplinato dall'art. 12 dello stesso regolamento, ispirato anch'esso alla finalità d'impedire, che salvo, casi eccezionali, di funzioni, comunque inerenti alla scuola, siano investite persone ad essa estranee ;

Che non più fondata in diritto si presenta la denunciata deliberazione, nella parte con cui dispone l'istruzione religiosa sia impartita anche alla quinta e sesta classe. L'affermazione che queste due classi siano una continuazione delle prime quattro, prescinde affatto dal pensiero, che guidò il legislatore nell'attuare la riforma del 1904, che consiste essenzialmente nella creazione di un nuovo tipo di scuola, con indirizzo eminentemente pratico e professionale, ben distinto da quello di cui mira il vero corso elementare costituito dalle prime quattro classi.

Che a prescindere da questa organica differenza, desunta oltreché dal testo, dallo spirito che riforma tutta la legge del 1904, giova considerare che la interpretazione esatta dell'art. 3 del regolamento in vigore, non può compiersi, astraendo da ogni indagine sul suo fondamento legislativo, imperocché, attesa l'indole della materia, che non è di carattere regolamentare, non potrebbe il precetto in esame giustificarsi, qualora non trovasse fondamento in una norma d'indole legislativa.

Ora, una indagine sulle riforme attuate in materia conduce alla conseguenza che dell'insegnamento religioso riguardato anche come materia di carattere essenzialmente facoltativo, non può parlarsi che a riguardo delle prime quattro classi elementari, poiché è soltanto in relazione ad esse che oggi può discutersi circa la portata abrogativa o meno della legge del 1877, in relazione all'articolo 315 della legge organica. Sicché la norma regolamentare di cui trattasi, con la quale i dubbi sollevati si intese di risolvere, in quella forma che parve più rispondere allo spirito delle citate leggi, non può riguardare che quella parte del corso elementare, i cui programmi, almeno sotto un certo particolare aspetto, non hanno un contenuto tassativamente designato; per l'insegnamento nei corsi di quinta e sesta classe vigono, invece, speciali e tassative norme che non lasciano campo alla esplicazione di facoltà regolamentare, essendosi il legislatore riservato il diritto di disciplinare, come ha concretamente disciplinato, tutto il contenuto didattico del nuovo tipo di scuola, sia in rapporto agli insegnamenti obbligatori, come in rapporto a quelli di facoltativa istituzione, i quali ultimi, perché diretti a insegnare il contenuto didattico del corso popolare, hanno e non possono non avere che carattere essenzialmente ed esclusivamente tecnico e professionale.

Che, infine, è da ritenersi illegale il sistema seguito dall'Amministrazione comunale di distribuire ai padri i moduli per la richiesta della istruzione religiosa, desumendosi tale illegalità sia dal testo delle norme regolatrici sia da considerazione d'ordine più generale, che attengono all'indole della materia. Non è, infatti, seriamente disputabile il rilievo che, parlando l'art. 3 di istruzione religiosa dà impartirsi agli alunni « i cui genitori la chiedano » L'esercizio della facoltà consentita al Comune debba, per necessità presupporre la privata iniziativa, rimanendo al comune medesimo, interdetto l'uso di qualsiasi mezzo che tenda ad eccitare una richiesta da lasciarsi, invece, libera e spontanea.

Che la tesi dedotta unicamente dal testo della norma positiva risulta confortata, in modo ineccepibile, da quelle considerazioni d'indole generale a cui si è fatto cenno. Dappoiché, in un campo che tocca tanto da vicino le coscienze, appare consigliabile sistema quello di circondare la richiesta dei padri di famiglia di tutte quelle garanzie che tendono ad assicurarne la piena spontaneità. Ora, astraendo da ogni riflesso circa il concreto modo, di agire del Comune di Milano, e ammettendo anzi, senza contrasto, che nessuna benché minima pressione venga nel fatto esercitata, è innegabile che il sistema dei moduli, in certo qual modo, sostituisce l'azione della autorità comunale alla libera iniziativa dei genitori; eccitandoli a far uso di una facoltà che il regolamento ad essi direttamente conferisce. Nella specie, trattasi di una provocazione a determinare la volontà che potrebbe dirsi obbiettiva, consistente nell'atto stesso di promuovere la determinazione anche senza l'intenzione di determinarla. Questa specie di coazione indiretta *in re ipsa* inficia tutto il sistema, senza che occorra a metterne in luce la illegalità, la prova di una effettiva materiale coercizione.

Che se, astrattamente sempre considerata la questione, si pon mente alle condizioni peculiari d'ambiente derivanti da lotte di natura politica e dai rapporti fra amministratori e amministrati, non può esser dubbia la conclusione che in questa materia non tanto giovi il non essere quanto il non sembrare, dappoiché la coazione apertamente esercitata, offre campo ad una esplicita condanna di sistemi, laddove non sarebbe possibile cogliere e colpire gli effetti di procedimenti che non hanno, ma possono avere, una portata coattiva.

Per questi motivi,

Veduti gli articoli 5 della legge 13 novembre 1859 e 267 del regolamento generale scolastico 6 febbraio 1908.

Decreta :

Sono annullate d'ufficio le deliberazioni 21 novembre e 28 dicembre 1908 del Consiglio scolastico provinciale di Milano, relative alle modalità per l'insegnamento della religione nelle scuole elementari del Comune capoluogo, dichiarandosi: 1) che l'insegnamento religioso deve essere impartito in ore estranee all'orario normale di lezione, con retribuzione aggiuntiva ai maestri delle scuole cui sia affidato ; 2) che non possa la istruzione religiosa essere impartita in corsi di quinta e sesta classe ; 3) che non possa il Comune distribuire ai padri di famiglia moduli per la richiesta di detto insegnamento.

Il Prefetto e il presidente del Consiglio provinciale, scolastico di Milano sono incaricati della esecuzione del presente Decreto,

Roma, 9 luglio 1910.

Il ministròf. CREDARO.

VII.

Ricorso del Consiglio Comunale di Bergamo per l'istruzione religiosa.

Ricorso del *Comune di Bergamo* in persona del sindaco avv. G B. Preda ed in seguito a deliberazione della Giunta Municipale, presa in via d'urgenza il giorno 3 febbraio 1911, rappresentato dagli avvocati Meda Filippo e Antonio De Cesare, per mandato 6 febbraio 1911 autentica dott. Carlo Leidi e con domicilio eletto in Roma presso l'avv. Antonio De Cesare;

avverso

le decisioni 13 dicembre 1910 del *Consiglio Provinciale Scolastico* di Bergamo con cui fu accolto il ricorso dei consiglieri avv. Gennati ed altri, nonché del maestro sig. Mazzola, contro il voto 28 ottobre 1910 del Consiglio Comunale e fu disposto che l'insegnamento religioso nelle scuole comunali non venga impartito nelle classi V e VI e nelle altre venga impartito in ore estranee al normale orario, con divieto al Comune di diramare ai padri di famiglia i moduli per le richieste ; decisioni comunicate al Comune di Bergamo il 13 ed il 15 gennaio 1911.

Nella seduta del 28 ottobre 1910 il Consiglio Comunale di Bergamo, in seguito ad ampia discussione, respingeva con voti 29 contro 7 la proposta del signor consigliere avv. Gennari, nonché di altri consiglieri del Comune e dal signor maestro Giuseppe Mazzola.

Nella sua adunanza 13 dicembre 1910, il Consiglio Provinciale Scolastico, pronunciando sui detti ricorsi, dichiarava risolta in senso favorevole alle domande dei reclamanti e quindi contrario al voto della rappresentanza comunale, la materia dei ricorsi medesimi per ciò che si attiene all'orario dell' insegnamento religioso ed alle classi in cui questo può essere impartito. Ciò con le decisioni adottate dal Consiglio Provinciale Scolastico per tutte le scuole della provincia.

In effetto, con circolare 10 gennaio 1911, comunicata al comune di Bergamo, il 15 successivo, il Prefetto presidente del Consiglio provinciale scolastico, partecipava avere il Consiglio stesso, nella citata riunione del 13 dicembre 1910, disposto : 1. Che l'insegnamento religioso sia impartito in ore estranee all'orario normale, con retribuzione aggiuntiva ai maestri delle scuola a cui sia affidato ; 2. Che l'insegnamento non sia impartito nei corsi di V e VI classe ; Che i Comuni si astengano dal distribuire ai padri di famiglia moduli per la richiesta del detto insegnamento.

Con queste decisioni, il Consiglio Comunale di Bergamo, deliberazione che era stata conforme ai sentimenti ed ai desideri della grande maggioranza dei cittadini.

E la Giunta Municipale di Bergamo, ritenendo che surricordate decisioni involgono, quanto al primo punto, una interpretazione della legge 8 luglio 1904, n. 407, che ha istituito due classi nuove di istruzione elementare, in rapporto all'art. 315 della legge organica; quanto al secondo una interpretazione dell'art. 3 del regolamento generale scolastico 6 febbraio 1903, sempre in rapporto a detto articolo della legge organica ; e quanto al terzo un evidente eccesso di potere : che inoltre tali deliberazioni sono contrarie alle norme precedentemente stabilite dal Consiglio Provinciale Scolastico di Bergamo – come da quelli di altre maggiori provincie – senza che nessuna modificazione di legge o di regolamento sia intervenuta a mutare lo stato di fatto e di diritto in ordine alla controversa materia ; giudicò interesse del Comune il promuovere, decisioni degli enti giurisdizionali superiori, prima di far luogo a provvedimenti che sarebbero contrari alla volontà replicatamente espressa della grande maggioranza dei cittadini.

In diritto

Senza risalire alle ragioni ideali e morali che assistono la tesi della necessità di un insegnamento religioso nelle scuole, elementari pubbliche, ragioni che sono indipendenti, dal carattere laico delle scuole stesse, ci limiteremo a ricordare come la condizione di fatto e di diritto sia oggi costituita da disposizioni che non dovrebbero essere equivoche; e cioè l'art. 315 della legge organica 13 novembre 1859, e l'art. 3 del regolamento vigente 6 febbraio 1908, il quale altro non è se non l'art. 3 del precedente regolamento 9 ottobre 1895 colla aggiunta che attribuisce ai Comuni la facoltà di esonerarsi dall'obbligo di far impartire l'insegnamento religioso, riducendolo a quello di somministrare le aule ai padri di famiglia; onde il criterio che nella interpretazione e nella applicazione di tale articolo non si potrà addivenire a conclusioni, le quali allo spirito se non alla lettera della legge organica contraddicano,

I.

Ciò premesso, e, seguendo l'ordine delle decisioni quale è nella comunicazione; prefettizia 10 gennaio 1911, dedurremo innanzi tutto i motivi per i quali asseriamo violato colla prima di esse l'art. 3 del regolamento 6 febbraio 1908, in rapporto all'art. 3 della legge 13 novembre 1859.

Lo stato di fatto e di diritto Vigente in base alla legge organica ed al regolamento ; 9 ottobre 1895 è rimasto inalterato nel nuovo regolamento 1908 per quei Comuni che deliberano di *ordinare* l'insegnamento religioso ; onde il dedurre dall'aggiunta introdotta nel regolamento 6 febbraio 1908 all'art. 3 un criterio per ritenere mutato il carattere dell'insegnamento, è atto arbitrario ed abusivo essendosi con quella aggiunta inteso di innovare — ed effettivamente innovato — soltanto nel senso di esonerare i Comuni dalla diretta gestione dell'insegnamento religioso, quando così decidesse la maggioranza dei consiglieri ad essi assegnati : onde, per tutti i Comuni, che come quello ricorrente, non si sono valse della facoltà di *non ordinare* l'insegnamento religioso, non può invocarsi alcuna modificazione dello *statu quo ante*, tranne che per. la espressa richiesta di accettazione da parte, dei maestri, contenuta in un emendamento al primo capoverso, ma, non influente per la contestazione che ci occupa.

Dal che si ha la riprova nelle circostanze che negli anni 1908, 1909 e 1910 il Consiglio provinciale scolastico di Bergamo, come tanti altri, continuò a consentire che, l'insegnamento religioso fosse impartito nei limiti dell'orario scolastico vero e proprio.

Un simile riflesso non sarebbe certo conclusivo, quando non fossimo in grado di provare che il Consiglio provinciale scolastico non aveva facoltà di mutare deliberazione nei termini da esso adottati colle decisioni impugnate. Ma il provarlo non è difficile.

L'art. 3 del regolamento 9 ottobre 1895 e 6 febbraio 1908, disponendo : « i Comuni provvederanno alla istruzione religiosa di quegli alunni cui i genitori la chiedano, nei giorni e nelle ore stabilite dal Consiglio provinciale scolastico non poteva intendere certo di mutare il carattere dell'insegnamento religioso, *escludendolo* dal tempo assegnato all'*insegnamento elementare*, come accadrebbe se gli si assegnassero giorni ed ore estranee alla scuola. In altre parole : dal momento che lo stesso regolamento il quale dispone perché sia impartito l'insegnamento religioso, fissa l'orario per le scuole elementari e per tutti gli insegnamenti che in essa si impartiscono, (e ciò in base a norme evidenti di igiene pedagogica) il Consiglio provinciale scolastico deve rispettarlo, nè può in alcun modo disporre di ore che non sieno comprese nell'orario ufficiale, cessando oltre i limiti di questo orario medesimo, ogni ingerenza del Consiglio provinciale scolastico, sia di fronte ai comuni che ai cittadini.

Né varrebbe contro l'evidenza di questa argomentazione addurre dichiarazioni di ministri fatte alla Camera : le leggi e i regolamenti si interpretano e si applicano per quello che essi obiettivamente dicono, indipendentemente dalle personali vedute di proponimenti o di dissenzienti, delle quali non risulti in modo espresso nel testo delle disposizioni concrete.

II.

In secondo luogo il Consiglio provinciale scolastico di Bergamo ha deciso che non si impartisca l'insegnamento religioso nelle classi V e VI, il che non si comprende, dacché tali classi, per quanto afferma la legge 8 luglio 1904 che le ha istituite, fanno parte del corso elementare ; onde anche ad esse si estende il *regolamento generale per la Istruzione elementare*: né vi sarebbe argomento per dire che di tale regolamento un articolo, e precisamente l'articolo 3, debba essere escluso.

E sarebbe vano obiettare che la legge 8 luglio 1904 non parla di insegnamento religioso : perchè ne parla la legge 13 novembre 1859, la quale all'articolo 315 pone l'insegnamento religioso tra le materie della istruzione elementare ; donde una argomentazione matematica ; se l'articolo 315, della legge 13 novembre 1859 è in vigore, e se le classi V e VI fanno parte del corso elementare, non vi è motivo che la V e la VI debbano sfuggire all'imperò dell'articolo 315, in quanto non sia stato diversamente disposto dalla legge che le ha istituite.

Donde la denunciabilità delle decisioni di cui trattasi, per aver anche in questo punto violato l'art. 315 della legge 13 novembre 1859, l'art.3 del regolamento 6 febbraio 1908 ed erroneamente applicata, con accesso di potere, la legge 8 luglio 1904

III.

Per ultimo, la impugnata decisione del Consiglio provinciale scolastico di Bergamo dispone che non possa il Comune distribuire ai padri di famiglia moduli per la richiesta dell'insegnamento religioso.

A Bergamo, come in altre città, data la estensione del territorio, il numero grandissimo dellefamiglie interessate; la convenienza di agevolare amministrativamente i vari servizi, il Municipio ricorre molto ai moduli per avvertire i cittadini in quel che debbono o possono fare, dei termini e delle condizioni per i varii obblighi in tema scolastico, esso, per esempio, somministra alle famiglie i moduli per la richiesta della refezione scolastica, dei testi e dei libri, ed anche dell'insegnamento religioso.

Supporre che quando si tratta di insegnamento religioso il modulo diventi non più una agevolazione, ma uno strumento di pressione; supporre che vi siano dei genitori quali non, volendo l'insegnamento religioso si inducano a chiederlo solo perché si trovano tra le mani una formula di domanda, è arbitrario. Si comprende che i partiti avversi all'insegnamento religioso, e desiderosi di vedere la cittadinanza disinteressarsene, si attacchino anche a queste risorse per riuscire nel loro scopo, e per creare difficoltà e imbarazzi ai partiti che tengono il potere municipale; non si comprende che le autorità amministrative le quali debbono rimanere estranee alle competizioni partigiane scendano perfino a misurare la quantità di carta stampata che un Municipio possa distribuire ai suoi amministrati, con misure che, hanno carattere vessatorio, offensivo, della giusta autonomia dei Comuni, e che perciò stesso costituiscono un eccesso di potere.

Per le sovraesposte considerazioni, pertanto, il Comune di Bergamo

Conclude

perché piaccia alla Ecc.ma Quarta Sezione del Consiglio di Stato, pronunciare nel merito

annullarsi le decisioni 13 dicembre 1910 del Consiglio Scolastico provinciale di Bergamo, regolanti l'insegnamento religioso nelle scuole elementari della provincia ;

previa in via incidentale

pronuncia di sospensione degli effetti delle decisioni stesse, fino ad esito definitivo del presente ricorso.

AVV. FILIPPO MEDA, AVV. ANTONIO DE CESARE.

VIII.

Angherie ufficiali contro l'istruzione religiosa.

a) Del R. Provveditore di Verona.

Ai Sigg. Sindaci della Provincia,

Per regolare con norme eguali per tutti i Comuni la procedura concernente l'insegnamento religioso, giusta l'articolo 3 del Regolamento 6 Febbraio 1908 N. 150 ed in conformità della decisione del Consiglio di Stato 21 Luglio 1911, accolta dal Ministero e notificata con circolare 19 ottobre 1911, n. 51, prego le SS. LL. di volersi attenere alle seguenti disposizioni :

1. Allorché, in seguito a domanda scritta dei genitori degli alunni, il Consiglio comunale intenda di far impartire nelle scuole pubbliche l'insegnamento religioso, a norma dell'art. 3 del Reg. sullodato, *dovrà prendere apposita deliberazione, il cui verbale dovrà ottenere l'approvazione di questo Consiglio Scolastico, unendo le istanze dei genitori che hanno promossa la deliberazione stessa.*

Si avverte che il Comune dovrà verificare e, sotto la sua responsabilità, dichiarare che tutti i firmatari delle istanze sono genitori o tutori di alunni delle pubbliche scuole.

2. La deliberazione suddetta, una volta approvata, è valida soltanto per un anno scolastico. Nell'anno successivo dovrà, adunque, essere rinnovata, perché può cambiare in gran parte la popolazione scolastica. E così di seguito.

3. Qualora il Comune proponga per l'insegnamento religioso persone che non sieno i maestri elementari locali, deve dire i motivi per i quali ritiene non si debba affidare tale insegnamento a questi ultimi.

4. In ogni caso, poi, l'insegnamento religioso dev'essere impartito *in ore fuori dell'orario* scolastico normale, come fu deciso dal Consiglio di Stato.

Gradirò un cenno di ricevuta.

Il R. Provveditore *Toniazzo*.

b) DELLA DEPUTAZIONE SCOLASTICA DI VICENZA.

Il Consiglio provinciale scolastico, veduta la relazione della Deputazione scolastica, visti gli atti relativi all'insegnamento religioso nelle scuole di Valdagno,

Considerato che tra gli atti stessi mancano :

1. L'elenco indicativo degli alunni frequentanti le scuole di Valdagno, necessario per il rapporto delle domande presentate dai padri famiglia che chiedono la istruzione religiosa ;

2. La autenticazione delle firme dei padri-famiglia predetti;

3. I documenti comprovanti l'idoneità del catechista, proposto per l'insegnamento ;

Considerato inoltre che le domande, essendo state redatte su un modello dattilografo uniforme e predisposto, non hanno il voluto carattere della spontaneità (Commissione consultativa giudicato 21-12-1909 Magaletti e Melzi Comune di Milano),

Ritenuto che chi è proposto all'insegnamento, sia pure di una materia speciale, nelle scuole elementari, debba essere fornito della patente e diploma di maestro,

Visto l'art. 3 del Regol. 6 Febbraio 1908 n. 150,

delibera

di non approvare le deliberazioni del Consiglio comunale di Valdagno 28 Ottobre 1911 e 26 Febbraio 1912 relative all' insegnamento religioso in quelle scuole ed alla nomina del catechista.

Nessun altro consigliere avendo chiesta la parola, il Presidente pone ai voti l'ordine del giorno proposto. Quindi proclama il seguente esito di votazione :

Consiglieri presenti, undici ; astenuti, nessuno ; votanti, undici.

Voti favorevoli sette (Balestra, Fantini, Garello, Magrin, Ronzani, Sartori e Zoboli).

Voti contrari quattro (Breganze, De Marchi, Peloso e Segafredo).

c) DELLA DEPUTAZIONE SCOLASTICA DI CREMONA.

La Deputazione scolastica di Cremona, nella seduta del 28 Novembre 1912, dopo di avere disapprovate alcune deliberazioni riguardanti l'istruzione religiosa, e respinte altre, decise a maggioranza : « *che ogni anno vengano allegate alle decisioni dei rispettivi Comuni le domande dei padri di famiglia* ».

IX.

Petizione al parlamento per l'istruzione religiosa.

Signori Deputati !

Da quasi sei lustri, appartengo al Consiglio provinciale scolastico di Bergamo, quale rappresentante della Provincia, e debbo, in omaggio alla verità, dichiarare che, nell'esercizio delle mie funzioni, non ebbi contrasti né coi colleghi, né coll'ufficio scolastico, ogni qualvolta si trattò di interpretare e di applicare le leggi dello Stato in materia di scuole. Una volta sola si verificò dissenso, e grave, perché sostanziale ; si verificò nell'adunanza del 13 dicembre 1910, nella quale, con voti palesi 6, contro 5, fu deciso di applicare nella Provincia di Bergamo le disposizioni contenute nel Decreto del Ministro della pubblica istruzione, in data 9 luglio 1910, per effetto del quale venivano annullate le disposizioni relative all'insegnamento religioso nelle pubbliche scuole di Milano, adottate da quel Consiglio scolastico provinciale, e veniva nello stesso Decreto dichiarato :

1. *Che l'insegnamento religioso nelle scuole elementari pubbliche deve essere impartito in ore estranee all'orario normale di lezione, con retribuzione aggiuntiva ai maestri delle scuole cui sia affidato.*

2. *Che non possa l'istruzione religiosa essere impartita nei corsi di quinta e sesta classe.*

3. *Che non possa il Comune distribuire ai padri di famiglia moduli per la richiesta di detto insegnamento.*

Io mi sono opposto allora e colla parola e col voto, sostenendo che quel Decreto ministeriale, se poteva aver valore a Milano, non poteva essere esteso ad altra provincia per voto di un Consiglioscolastico ; che, ad ogni modo, le conclusioni finali di quel Decreto erano incostituzionali, perché contrarie alla, legge, organica del 13 novembre 1859 e ,contrarie alla, consuetudine semi-secolare rispettata dai regolamenti del 15 settembre 1860, del 16 febbraio 1888, del 9 ottobre 1895 e del 6 febbraio 1908. Le mie ragioni, non furono da nessuno combattute, ma la deliberazione presa, a maggioranza di un voto, risultò contraria alla mia tesi, difesa anche dagli altri quattro colleghi di origine elettiva.

Da allora in poi, si accese nei Comuni, della Provincia di Bergamo, una agitazione contro la decisione del Consiglio scolastico, la quale era stata comunicata con Circolare prefettizia del 40 gennaio 1911 a tutti i Sindaci; perché venisse osservata. L'agitazione scemò in seguito a due interrogazioni presentate al Governo dagli onorevoli Benaglio e Bonomi, in appoggio alle legali proteste, e petizioni di genitori e di Consigli comunali. Ma l'agitazione stessa accennò a nuova ripresa nel corrente anno scolastico, avendo il Regio Provveditore agli studi inserita nel Calendario 1911-12 la disposizione dell'anno precedente, che a giudizio, mio e di altri molti, è incostituzionale e perciò arbitraria e nulla nei suoi effetti.

Se le leggi approvate dal Parlamento obbligano i cittadini ad osservarle, obbligano i cittadini ad osservarle, obbligano pure i magistrati che hanno il dovere di applicarle, a tenerle sempre presenti e, a scostarsene mai, né per eccesso, né per difetto.

Ora, è noto a tutti che l'istruzione religiosa è stata ed è regolata dagli art. 215, 325, e 374 della legge 13 novembre 1859.

È noto che, per disposizione dei vari regolamenti, che si succedettero dal 1860 al 1908, la libertà religiosa dei fanciulli è assicurata, poiché nessun genitore è obbligato a mandare alle lezioni di religione i propri figliuoli.

È noto che, per cinquant'anni consecutivi, le lezioni di religione sono state comprese nell'orario normale delle 20 ore settimanali.

Perché ora, con un semplice Decreto ministeriale, si vuole distruggere una lunga, legale, pacifica consuetudine? Perché si vuol mutare ciò che il legislatore non ha mai creduto di mutare? Neanche in seguito alla mozione Bissolati, che occupò, nel 1908, parecchie tornate dalla Camera?

Signori Deputati!

Oggi la materia dell'insegnamento religioso nelle scuole elementari è completamente sottratta alla disciplina della legge e del regolamento ; essa è in balia di organi di Stato il cui compito dovrebbe esser quello di osservare e di far osservare la legge, mentre all'opposto, dannò, ;da qualche tempo, il triste esempio di violarla e di insegnare ad altri a violarla.

Io non ho mancato, di richiamare l'attenzione di S. E. il Presidente del Consiglio dei Ministri sopra i molti inconvenienti avvenuti negli ultimi quattro anni per arbitrii ed abusi del potere esecutivo ; i miei Memoriali del 5 settembre e del 21 dicembre 1911, che unisco alla presente, ne fanno fede.

Ma nessun provvedimento è venuto ; e, purtroppo, in questa Provincia ed anche in altre, per regolare l'insegnamento religioso, non è il criterio della legge che presiede, bensì quello di un Ministro, di un Consiglio di Stato, di un Consiglio scolastico, di un Provveditore, di un Ispettore.

Perciò io sento vivo e forte il bisogno e il dovere di richiamare l'attenzione vostra, signori Deputati, sopra il presente stato di anarchia scolastica, che è venuto formandosi a riguardo dell'insegnamento religioso nelle pubbliche scuole elementari ;

e chiedo

non una legge nuova che regoli la materia, ma un severo ammonimento agli organi dello Stato, perché le disposizioni agli art. 315, 325 e 374 della legge 13 novembre 1859 sieno ripristinate nella lettera e nello spirito, e perché ad esse si conformino gli atti dalle autorità scolastiche, per la completa, leale applicazione delle stesse.

A chiedere ciò, sono confortato anche dall'opinione, più volte espressa, di molti parlamentari autorevoli; sono conforto da un rilievo scritto dal senatore Saredo nell'*Introduzione del Codice della pubblica istruzione* (1901), dove, discorrendo degli strappi fatti alla legge Casati, diceva: "*In nessun Stato costituzionale, crediamo, è avvenuta una così continua violazione del diritto pubblico ; in nessun Stato si è verificata, come nel nostro, quale fatto ordinario, la modificazione di una legge organica, per semplice atto del potere esecutivo.*"

Signori Deputati!

Voi avete il diritto e il potere di ristabilire l'impero della legge e di mettere fine alle infrazioni della stessa, diventate, da qualche tempo, abitudinarie. Ed io ho ferma fiducia che voi accoglierete la mia domanda e vorrete, con piena libertà e indipendenza, esercitare il vostro diritto e il vostro dovere.

Bergamo, 22 febbraio 1912.

NICOLÒ REZZARA

X.

**Il Sommo Pontefice Pio X
per la scuola cristiana e libera.**

AL SIGNOR CARDINALE ARISTIDE CAVALLARI
PATRIARCA DI VENEZIA.

Signor Cardinale,

Di vero compiacimento Ci è stata occasione la nobile e generosa lettera inviataci da Lei, Signor Cardinale, a nome altresì della Presidenza della *Settimana Sociale*, tenutasi recentemente in cotesta a Noi prediletta città di Venezia circa l'importante e vitale problema della scuola, che molto opportunamente ha costituito l'oggetto unico della medesima *Settimana Sociale*, e ben di cuore Ci congratuliamo dell'esito che ha coronato tanto l'attività dei promotori e dei dirigenti quanto le conferenze e le disquisizioni dei Professori, i quali hanno luminosamente illustrato la questione capitale dell'insegnamento religioso nella scuola.

Anche Noi, come tutti quanti hanno a cuore la preservazione della fede ed il bene della società, avevamo avuto, pur troppo, sentore del grave pericolo che, per effetto della scuola laica, tendente a scristianizzare le popolazioni, sovrasta non soltanto alla religione, ma eziandio, e forse più ancora, alla società ed all'intera nazione; pericolo di naufragio per la fede cattolica, e, con essa, della secolare cultura e della missione civile dalla stessa fede storicamente derivate.

Dinanzi ad un fatto , sì grave, quale si è l'ostracismo dell'insegnamento religioso dalla scuola, che racchiude in sé un vero attentato ai sacri diritti della grande maggioranza dei genitori italiani che hanno una fede ed una coscienza da lasciare in retaggio ai propri figliuoli, era ben naturale una reazione unanime, collettiva, energica, quasi una concorde levata di scudi da parte dei cattolici ; e viva fiducia in un' migliore avvenire infonde il vederli muoversi ed agitarsi, sull'esempio di altre nazioni civili, in difesa dell'insegnamento religioso e per ristabilire il regno, oggi conculcato, di quella ben intesa libertà, che, nella mente e nel volere, dei cattolici, costituisce, com'è realmente, il più grande fattore della prosperità e del benessere sociale ed economico.

Perciò, come non possiamo fare a meno, Signor Cardinale, di dividere con Lei i giusti timori del precipitato pericolo, derivante dal monopolio della scuola laica ed atea, così buona e confortevole speranza. Ci allietta che gli sforzi delle militanti file dei cattolici otterranno consolanti risultati; salvando i diritti che si vorrebbero manomessi ed allontanando l'imminente ed irreparabile rovina della nazione; e la dissoluzione sociale.

Intanto, impartiamo di tutto cuore a Lei, Signor Cardinale, e alla Presidenza della Settimana Sociale di Venezia, l'implorata Apostolica Benedizione.

Dal Vaticano, 7 ottobre 1912.

PIUS PP. X

XI.

**Lettera del Barone D'Ondes Reggio
al Presidente di turno della Lega D. O' Connell.**

Chiarissimo Signore,

So grado e grazie infinite alla prima Assemblea dei fondatori della Lega O' Connell per la libertà dell'insegnamento cattolico in Italia, tenutasi lo scorso febbraio in Bologna, d'essersi piaciuta eleggere, con unanime voto, me, assente non per volontà, ma per famigliari bisogne, a presidente onorario di essa Lega. Altissima onoranza invero, effetto di straordinaria benevolenza verso di e, che altro non ho potuto, che esprimere sovente il fermo proposito che alla Chiesa Cattolica l'esercizio libero della sua potestà insegnatrice fosse in Italia restituito.

Sono obbligatissimo del pensiero premuroso e cortese, che si ebbe d'avvisarmi quella elezione col telegrafo, il che incontrò ostacolo ad essere praticato nell'ingiurioso atteggiamento, come Ella mi ha scritto, assunto intorno agli adunati da alquanti nemici di tutto ciò, che concerne la libertà dei Cattolici.

Dal quale successo deplorabilissimo, è da considerare che a coloro che lo commisero, è derivato tanto biasimo presso la grande pluralità degl'Italiani e de' forestieri, quanta lode ed ammirazione agli egregi assembrati a San Michele, per la tranquillità e la risolutezza, con cui compirono la loro opera. Prova ed esempio splendido, onde si condurranno sempre i componenti la Lega O' Connell. Non v'è associazione cattolica contro cui si scaglieranno maggiormente, che, contro quella contro quella i nemici di Dio e del prossimo con ogni maniera persecuzione, forza brutale, ingiurie manifeste, insidie, calunnie ; oseranno tutto che potranno. Imperciocché essi conoscono che la libertà dell'insegnamento cattolico è loro terribile disfatta per questa aperta ragione, che essi signoreggiano colle menzogne, e l'insegnamento cattolico; svela le menzogne ed annunzia la verità.

La Lega O' Connell altro non chiede, che l'osservanza di una legge divina, e d'una legge umana: la legge divina è la Missione data da Gesù Cristo agli Apostoli : *andate ed insegnate a tutte le genti*; la legge umana è lo statuto con cui si regge l'Italia, del quale il primo articolo dice: *la Religione Cattolica Apostolica e Romana è la sola religione dello Stato*; questo articolo, evidentemente consacra l'insegnamento libero della Chiesa Cattolica, poiché se, la Chiesa Cattolica non può esercitare in uno Stato la sua Missione, la Religione Cattolica non è la religione di quello Stato. Onde coloro, i quali si oppongono che alla Chiesa Cattolica fosse restituita la libertà dell'insegnamento; di cui in questo tempo è privata, si ribellano a legge divina ed a legge umana. Il che torna pei Cattolici ad argomento di coraggio, di perseveranza, e di sicurezza del trionfo, il quale, se durerà assai contrasti, con pienezza di gloria si compirà.

La prego, Chiar.mo Signore, di significare i sensi di mio devoto ossequio, e di mia profonda riconoscenza all'illustre Comitato Centrale.

Firenze, 11 marzo 1876.

Barone VITO D'ONDES REGGIO.

**Prima petizione al Parlamento nazionale
per la libertà d'insegnamento.**

(1875).

Onorevoli Senatori, onorevoli Deputati. Noi, padri di famiglia, cristiani cattolici, per la grazia di Dio, e grandissima pluralità degli italiani, domandiamo al Parlamento la libertà dell'insegnamento cattolico.

Noi siamo prima ed indubbia autorità pei nostri figli, dataci da Dio colla legge naturale, e colle sue rivelazioni.

– Vogliamo, com'è nostro dovere e dritto, che i figli nostri abbiano tutta l'istruzione, secondo le dottrine della nostra Santa Chiesa Cattolica; che dall'infima alla più elevata, comincino col segno della Croce, lodando e ringraziando Dio ; che quella speciale sulla Religione costantemente ricevano da chi ne ha la potestà, con più o meno ampiezza secondo la varia intelligenza delle varie età ; stia in cima agli alti studi la Teologia, di tutte le scienze regina e moderatrice suprema. Imperocché Dio è il Signore delle scienze, e le scienze senza Dio sono stoltezza del mondo.

Veggiamo intanto, miserando spettacolo, nelle università e sovente ne' licei, non di rado ne' ginnasi, e financo alle volte nelle scuole elementari, insegnarsi ateismo ed immoralità, or con selvaggia inverecondia, or con insidiose simulazioni. Donde, la perdizione della vita terrena e della eterna ne' nostri figliuoli, lo sconvolgimento delle civili società. Donde, estrema e necessaria conseguenza, le sette congiuranti alla distruzione, col ferro e col fuoco, degli altari, delle famiglie, delle proprietà, de' beni, d'ogni forma di governo, degli stessi umani consorzi ; che se orribili esempi sono stati altrove, minacce sono in Italia. Non bastano a riparo severità di leggi o coppia d'armi : e se la perversa e sciagurata istruzione più si diffonde, chi applicherà quelle, leggi, chi impugnerà quelle armi ? Una sola salute vi ha, l'insegnamento cattolico, sapienza vera e potente, perché principio suo è il timore di Dio. Ripugna alla coscienza di cristiano cattolico, all'animo di ogni uomo che conservi alcuna onestà, al cuore di chi ancora senta amore di padre, mandare i figli suoi a quella istruzione di empietà e di corruzione.

Quella è la precipua cagione, oltre a metodi errati ed a' più degl'insegnanti privi di valore, per cui molti istituti, d'istruzione dello Stato, con spese ingenti mantenuti, sono disertati.

Ed alla proibizione dell'insegnamento cattolico c'è il proposito di aggiungere la istruzione elementare per obbligo affatto atea: si è osato dire: sarà senza parte religiosa, perché il clero non può e non vuole darla. Il clero può e vuole, perché deve; si chieggano a' Vescovi i maestri di Religione, ed i Vescovi, che soli, hanno la potestà di inviare i maestri di Religione, li invieranno. Ma torna vana, anzi che no, l'istruzione della Religione, quando la medesima è da ogni altra rinnegata od offesa.

La proibizione dell'insegnamento cattolico ed il favoreggiamento del pagano fu barbarica e perfida persecuzione di Giuliano apostata, ma che brevissima durò: Dio passò e l'empio non fu più. L'istruzione, per obbligo sotto pena, è dettato dal Protestantesimo, ed è persecuzione crudele e perturbatrice, perché è divisata a punire i padri che non permetteranno che i propri figli vadano ad imparare la perdita della fede e della morale.

Scopo nobile e santo diffondere l'istruzione retta ed utile per tutto il popolo ; ed all'uopo, non c'è che non impedire la libertà dell'insegnamento cattolico, il quale solo può averne l'efficacia e la virtù. Levati i beni agli Ordini Religiosi ed a tutta la Chiesa, senza beni è l'insegnamento cattolico; pure non mancherà mai di dotti ed operosi maestri, perché il principio religioso, questo principio sublime e fecondo del sacrificio, lo informa ed avviva. Da' governi si può imporre colla forza la istruzione, ma non si può mai universale e prestante, stabilire; non ce ne saranno mai i mezzi e molto meno i maestri intelligenti e solerti ; poveramente remunerati, saranno maestri scarsi di mente, e neghittosi.

La libertà dell'insegnamento cattolico è; intiera in Inghilterra, nel Belgio; in Francia, più o meno negli altri paesi d'Europa ma in Italia ci è di quell'insegnamento l'oppressione e l'assoggettamento allo Stato. Ed in Italia conculcata è la libertà solamente dell'insegnamento cattolico, e non di ogni altro che cattolico non sia ; gli increduli e qualunque specie di nemici della Chiesa Cattolica difatto godono libertà, anzi licenza sfrenata di farsi maestri d'empietà, di delitti, di menzogne; ella è tirannide che piccolissimo numero esercita su di noi. ed i figli nostri, numero massimo degli'italiani. Noi, volendo la libertà dell'insegnamento cattolico, non facciamo che rivendicare l'eguaglianza di diritto che ci è manomessa.

Senatori e Deputati, avete giurato lo Statuto, ed il primo articolo del medesimo stabilisce: la Religione Cattolica Apostolica e Romana è la sola religione dello Stato. Così avete assicurato di essere ossequenti alla potestà suprema ed infallibile della Chiesa Cattolica nell'insegnamento da Gesù Cristo dato a lei e non ad altri.

Alla fine, da questo dilemma non si esce : o un governo è cristiano cattolico, ed allora deve riconoscere nella Chiesa la potestà infallibile e suprema d'insegnare, ed il sindacato su tutto ciò che esso stesso od altri ad insegnare si facciano ; o un governo non è Cristiano cattolico, ed, allora, non potendo a sé attribuire potestà infallibile e suprema d'insegnare, come ne prende per sé la libertà, così non può negarla alla Chiesa Cattolica ; nell'insegnamento, la mancanza d'infalibilità implica, per logica necessità, la libertà. Da questo dilemma non s'esce !

Noi, adunque, chiediamo la libertà dell'insegnamento cattolico, la libertà di stabilire scuole elementari, ginnasi, licei, università, ogni istituto di scienze e di lettere: chiediamo l'esercizio di un dovere e di un diritto, per il bene dei nostri figli, per il bene di tutti, per soccorrere alla pericolante civiltà, per combattere l'invadente barbarie ; noi chiediamo non grazia, ma giustizia.

XIII.

Lettera di Cesare Cantù al Prof. Giuseppe Allievo.

On. Collega,

Quando il Ticino « scorrea fra due rive straniere » Ella non osservava la lotta, che noi sostenevamo per respingere l'insegnamento obbligatorio, che la burocrazia austriaca proponeva così assurdamente, come oggi l'italiana. Un'Accademia di Modena mise a concorso la libertà d'insegnamento, e il premio toccò a me. Apertosi il Parlamento, la prima volta ch'io vi parlai, fu per la libertà d'insegnamento, senza Ministero dell'istruzione. Ella sente il nostro liberalismo lombardo nella legge Casati. Ma se allora la difendevamo, ci urlavano: - Ah ah! desiderate, dunque, i Tedeschi! - I Tedeschi mi avevano escluso dall'insegnamento; egli Italiani ebbero cura di mantenere quell'ostracismo, ma io seguitai, deplorando il perdersi del sentimento di libertà. Forse mai, però fu sprofondata come nei provvedimenti scolastici recenti. L'idolatria bramiana dello Stato, l'abominazione della fede, l'ipnotismo parlamentare possono incatenare un ministro, ma non è necessaria la selvaggia ignoranza, la mancanza di principii, l'incoerenza delle decisioni da oggi a domani, il dassetto del sì e del no, il calpestare non solo le leggi, ma quella legalità, in cui rifugiasi la libertà scomunicata; donde il moltiplicare scuole, fino a mancarvi i maestri laici, e l'aumentare nuovi ispettori, anche dopo installati tutti i preti apostati.

Se mai mi duolsi di trovarmi, in questa decrepitezza, sprovvisto di forze, d'intelligenza, di volontà, gli è appunto nel leggere il suo opuscolo¹⁰⁰, e non potere farvi eco, e non almeno caricarle il fucile nella magnanima sua battaglia. Si accontenti dell'atto più volgare, l'applauso : e il voto che i ministri non facciano come con me, neppure mostrare di avermi udito.

Ogni suo invio mi è tanto, più caro, perché non leggo quasi giornali. Sarebbe superfluo attestarle la mia stima e riverenza.

Milano, 22 novembre 1889.

Aff. CESARE CANTÙ
All' Ill. prof. Allievo.

XIV.

**Istanza dell' Unione « pro Schola libera » di Torino
al Ministro della P. I.**

Eccellenza,

La Unione pro Schola Libera, che accoglie nel suo senso padri e madri di famiglia, Istituti ed insegnanti privati e pubblici, allo scopo di difendere il diritto naturale della libertà d'insegnamento, esprime il desiderio che, nella riforma dei nostri ordinamenti scolastici, sia presa nella debita considerazione l'opera privata degli Istituti liberi, i quali — ossequenti alle leggi dello Stato — contribuiscono, in larga misura, alla coltura nazionale.

Il recente e largo movimento di simpatia, avvenuto intorno all' *Unione*, ci determinò a riassumere, con ponderata disamina, i voti dell'Associazione, e quindi a sottoporli — per mezzo della presente memoria — all'equanimità della Eccellenza Vostra, confidando che Ella vorrà considerarli con quell'alto concetto di giustizia e di libertà a cui si informa la nostra legislazione scolastica.

1. *Che gli Istituti privati, legalmente autorizzati e che funzionano regolarmente, possano ottenere nella propria sede, sottostando a tutte le spese a ciò occorrenti, una COMMISSIONE GOVERNATIVA per gli esami di COMPIMENTO, di MATURITÀ e di LICENZE, nella quale l'Istituto sia rappresentato.*

Le statistiche dimostrano, con l'eloquenza delle cifre quanto sia estesa in Italia l'istruzione impartita dagli Istituti privati, i quali, ben sovente, si dimostrano non inferiori alle stesse scuole governative, per numero di classi e di allievi, e per saggio ed oculato indirizzo pedagogico. Di qui l'argomento più valido a dimostrare quanto sia gradito ai nostri padri di famiglia l'affidare i loro figli a quelle scuole libere, che meglio rispondono ai loro ideali di educazione. E poiché la nostra giurisprudenza ammette, come canone indiscusso, l'ossequio alla volontà paterna, nei riguardi dell'educazione dei figli, riteniamo che gli art. 2 e 126 del Regolamento per gli esami (13 Ottobre 1904, n. 598) che obbligano tutti gli alunni di scuola privata a sostenere gli esami di compimento, di maturità e di licenze nelle sole scuole pubbliche, siano suscettibili di non lieve modificazione, al fine di non ledere, anzi di meglio armonizzarsi con la volontà dei padri di famiglia, così liberamente espressa. Quindi se esistono Istituti, che hanno corsi regolari e sono ordinati in modo da soddisfare a tutte le esigenze didattiche ed igieniche, e che si sottopongono all'onere non lieve e alle modalità di una Commissione governativa esaminatrice ci pare equo che loro venga concessa.

Lo stato, per tal modo, senza punto aggravare l'erario, ha mezzo di guarentirsi rispetto alla più scrupolosa regolarità e serietà degli esami ; come pure di esercitare una più efficace sorveglianza sopra le scuole private.

Ciò attenuerebbe la condizione di inferiorità, rispetto ai compagni delle scuole pubbliche, in cui viene a trovarsi ora il giovane privatista, esaminato fuori delle aule che gli sono famigliari, da esaminatori nuovi e spesso con criteri ben diversi, e per i metodi e per lo sviluppo dei programmi e delle istruzioni governative ; vale a dire, in circostanze che inducono; e non solo nei più timidi, una' perturbazione di spirito spesso esiziale.

Questa concessione corrisponde anche ad un sentimento di equità verso quegli insegnanti privati, i quali pure conseguirono laurea e diploma nelle scuole dello Stato, ma che, per ragioni estranee alla loro cultura, intelligenza e capacità didattica, non si trovano nelle file del Governo; e verso quegli insegnanti pubblici, che, contemporaneamente, danno l'opera loro anche all' insegnamento libero. Di fatto, non è giusto che lo Stato ponga gl'insegnanti privati in una condizione di umiliante inferiorità rispetto ai colleghi dell'insegnamento ufficiale, e tolga loro il modo di esercitare il proprio mandato, ostacolando, con disparità di trattamento, il concorso degli allievi alla scuola libera.

2. Che ogni Istituto, presentando i propri alunni ad un Istituto governativo, possa avere una rappresentanza nella Commissione giudicatrice degli esami di COMPIMENTO di MATURITÀ e di LICENZE per assistere i propri candidati e con diritto di voto.

La domanda è così discreta, che ci esime dal conforto, di molti argomenti; Gli allievi delle scuole pubbliche sostengono i loro esami davanti ai loro stessi insegnanti ; ne conoscono gli intendimenti ed i metodi e vi si possono perciò uniformare; mentre gli alunni delle scuole private, di fronte ad esaminatori nuovi, dei quali ignorano i criteri, non sorretti da alcuno che ispiri loro confidenza, possono, per una serie di circostanze estrinseche, agevolmente comprensibili, smarrire quella serenità di niente che è tanto necessaria al buon successo, e quindi fallire in una prova della quale, e per attitudine e per lungo e faticoso studio, potevano ritenersi sicuri. A tutti Sono note tali sorprese di esami, di cui, purtroppo, si ripetono i dolorosi esempi ogni anno ; né vi ha certo persona di cuore e di senno che non desideri di vederle eliminate; o per quanto è possibile, limitate. Non sembra quindi eccessiva una richiesta, che, senza mettere punto gli alunni delle scuole private, nelle condizioni privilegiate di cui godono quelli delle scuole pubbliche, mira unicamente ad alleviare, possibilmente, il danno che può derivare ai candidati privatisti dal trovarsi Innanzi ad esaminatori per essi affatto nuovi.

Si aggiunge che ciò che ora chiedesi fu già in vigore, per , oltre venti anni, sotto i ministri Coppino, Boselli, Baccelli e Gianturco, ed è conforme allo spirito liberale della legge fondamentale.

3. Che sia libera al candidato privatista la scelta della sede d'esame, purché sia una scuola governativa o pareggiata.

Quando anche le suesposte richieste, come confidiamo, siano soddisfatte, accadrà sempre che allievi di Istituti privati e di scuola paterna debbano presentarsi candidati in un Istituto pubblico. In loro vantaggio, abbiamo formulato questo comma.

La questione è connessa a considerazioni d'indole assai delicata ma di facile percezione ; si danno infatti non pochi casi in cui, per precedenti talora incresciosi, si vengono stabilire speciali rapporti (e la cosa è umana) tra Istituto e Istituto, candidato ed esaminatore, che possono turbare la serenità indispensabile in cosa di tanto momento e creare per il candidato gravi motivi di disagio e quindi di insuccesso, tanto più che la loro stessa natura impedisce ogni richiamo alle autorità tutorie e quindi ogni valutazione di fatto.

4. Che le tesi d'esame siano eguali per tutte le scuole di pari grado e pubblicate in principio dell'anno scolastico.

È ovvio che le tesi non sono che una sintesi del programma, e perciò – a pari di questo – devono essere uguali.

L'Ecc. V. non ignora inoltre che, pur nello svolgimento dei programmi ufficiali, ogni insegnante vi apporta quel tanto di criterio personale che risponde alla sua natura, alla prevalenza ed alla predilezione dei propri studi. Pertanto, ne viene che tesi d'una medesima materia presentino uno svolgimento diverso nei vari Istituti ; tanto che una esauriente preparazione riesce al privatista troppo gravosa e pressoché impossibile, mentre che a un così grave danno si può ovviare coll'unificazione delle tesi e colla loro pubblicazione in principio dell'anno scolastico.

Eccellenza,

Le motivazioni che giustificano questi desideri esprimono la nostra aspirazione ad un ordinamento nuovo, nel quale tutti i giovani che studiano, in qualsivoglia scuola preparati, trovino uguale trattamento ; non parzialità, non facilitazioni, ma neppure ostacoli o menomazione di diritti ;

L'Unione pro Schola Libera confida/che l'Ecc. V. vorrà accogliere favorevolmente le sue proposte, pel bene della scuola e della coltura nazionale

Con sensi della più distinta osservanza dell' Eccellenza
Vostra

Torino, Via XX Settembre, 31, 18 Maggio 1908.

Devotissimo

IL CONSIGLIO DIRETTIVO.

XV.

**Aux Pères de Famille
qui ont leurs enfants à l' Ecole libre¹⁰¹**

POURQUOI IL FAUT PAYER LA RÉTRIBUTION
SCOLAIRE ?

1. *Il est évident que l' Ecole libre ne peut pas vivre sans argent.*

Tout le monde sait même que l'école libre est plus chère, depuis la suppression des Congrégations. Les maîtres et maîtresses laïques, fussent-ils d'anciens religieux, ne peuvent vivre dans les mêmes conditions que le faisaient les congréganistes.

2. *Alors qui doit payer?*

Faut-il laisser cette charge à quelque riche, bienfaiteur, de telle sorte que la générosité d'un seul procure la gratuité à tous les autres ?

Non, parce que ce bienfaiteur unique peut se lasser. Il peut disparaître. D'autre part, cette école entretenue par lui seul, deviendrait son école.

101 Foglietto volante, distribuito dall'*Union des Associations scolaires de la région lyonnaise*.

Or, il est à souhaiter que l'école vive de ressources assurées et permanentes. Il est à souhaiter qu'elle dépende de l'ensemble des familles et que l'association ne soit pas un vain mot.

Donc, ce sont les parents qui doivent payer.

3. *Sans doute, à l'école publique, les parents ne payent pas.*

L'Etat dispense les parents de payer les maîtres parce qu'il a le moyen — par la contrainte de la loi — de faire peser le fardeau sur l'ensemble des contribuables.

Il en résulte, d'ailleurs, que les parents sont traités en quantité négligeable dans l'école, envisagée ainsi comme un rouage administratif.

Dans l'Ecole libre, les parents ont la prétention d'être quelque chose. D'autre part, ils n'ont pas le moyen de rejeter le fardeau sur la masse de leurs concitoyens.

4. *C' est d'ailleurs un devoir et un honneur de payer l'éducation de ses enfants.*

De, par la loi naturelle, l'enfant attend tout de son père. Avec ses bras, sa tête et son cœur, celui-ci doit pourvoir aux besoins physiques et moraux de son fils. Il n'a pas le droit de se décharger de ce soin. L'emploi le plus obligatoire, le plus sacré de son gain ou de son salaire est celui qui consiste à payer la nourriture et l'éducation de son enfant.

Chrétien, il doit à son fils l'éducation chrétienne. Il faut donc qu'il paye l'école chrétienne.

C'est sans doute un sacrifice, mais le plus nécessaire et le plus noble de tous. Ce sacrifice, frappe les yeux de l'enfant, provoque sa gratitude et resserre par cela même les liens de la famille.

À l'heure où tant de gens mendient les faveurs, les subventions, l'universelle gratuité, il y a quelque fierté à vouloir payer, pour remplir tout son devoir.

5. *Faut-il donc exclure les pauvres des écoles libres?*

Nul ne voudrait assurément réserver aux riches le bienfait de l'éducation chrétienne. Cependant, il est non moins évident que l'école d'une association est un établissement *privé*, qui n'est pas de plein droit ouvert à tous. Ceux qui le font vivre et le dirigent fixent les conditions d'entrée. Ils ont donc le droit absolu d'exiger une rétribution.

Mais la charité trouvera toujours le moyen de faire une place aux enfants indigents. Pour cela, on peut créer une *Oeuvre des Bourses* qui verse la rétribution pour les indigents. Ou bien encore, on peut établir un type de rétribution très réduite (par exemple 0 fr. 50 ou même 0 fr. 25 par mois) à l'usage des pauvres et charger une commission de l'association de déterminer ceux qui auront droit à cette faveur.

6. *Est-il possible, cependant, d'obtenir des parents le paiement de la rétribution scolaire?*

Oui, certes, l'expérience l'a montré. Dans le village dénué de ressources, aussi bien que dans la paroisse de la grande ville ou du faubourg, l'essai a été fait. L'établissement de la rétribution scolaire n'a pas fait baisser le nombre des élèves. Souvent, avec une modification de la clientèle, cette réforme a amené, au contraire, une augmentation de l'effectif.

Elle a surtout amélioré l'école, car elle donne à celle-ci

l'attrait de l'entreprise, à laquelle on participe de ses derniers. Elle contribue à rendre plus exacte l'assiduité des élèves. Elle intéresse la famille au travail de l'enfant. Elle relève, en un mot, le niveau moral, l'efficacité, la valeur de l'école.

En résumé, l'*Union des Associations scolaires de la région lyonnaise* adresse à tous les membres des Associations, à tous les parents qui ont leurs enfants dans les écoles libres un pressant appel :

FAITES-VOUS UN HONNEUR DE PAYER LA RÉTRIBUTION SCOLAIRE !

XVI.

**A tous les Pères et Mères de Belgique
qui aiment leurs Enfants !**

Il caractère scolastico delle ultime elezioni politiche nel belgio lo si può desumere dal foglietto volante che riproduciamo, diffuso in milioni di esemplari, prima delle elezioni generali del 2 Giugno 1912.

Pères et Mères !

Pères et Mères de notre chère petite Belgique, qui devez-vous aimer ? Est-ce les *libéraux* bleus ? Est-ce les *socios* rouges ? Est-ce même Monsieur Schollaert qui conduit actuellement le char de l'Etat et autour duquel on mène un tel bouchan aujourd'hui, les uns s'époumonant à crier « Vive Schollaert ! » les autres s'égosillant, au risque de se donner une extinction de voix, à hurler : « A bas Schollaert ! »

Bleus, ou Rouges, ou Schollaert !

La question n'est pas là. C'est de vos enfants qu'il retourne !

Il s'agit donc, dans la tempête actuelle, beaucoup plus superficielle que profonde, de ne point perdre la tête.

Jugez avec votre coeur de Pères et de Mères et avec ;votre bon sens calme, rassis de Belges.

Que voulez-vous pour vos enfants ?

Qu'ils soient instruits, élevés comme vous l'entendez, n'est-ce pas? et non comme l'entend un Vander Velde, un Furnémont, un Demblon, un Janson, un Hymans.

Parce que, si vos fils et vos filles, un jour attristent vos cheveux blancs, ce ne sera ni Vander Velde, ni Furnémont qui viendront essuyer vos larmes; et, si vos enfants vous percent le coeur par leur inconduite et leur ingratitude, : ni Demblon, ni Hymans ne tireront le glaive et fermeront la plaie.

Ce que vous voulez donc, c'est mettre vos enfants dans l'école qui vous plaît, c'est le confier aux maîtres qui ont votre confiance.

Et c'est là le plus sacré des droits, la plus respectable des libertés ; parce que ce droit et cette liberté seuls sauvegardent votre intérêt et l'intérêt supérieur de vos enfants...

Eh bien ! avant de vous joindre à la bande vociférante, prête à faire couler le sang pour étrangler votre liberté de Pères et de Mères et pour subordonner l'intérêt de vos enfants à leurs ambitions d'arriver ou à leur fièvre de faire parler d'eux voyez s'il y a rien de plus équitable, rien de plus strictement juste que le nouveau projet de loi scolaire.

Aucune, complication dans la nouvelle loi. Elle est simple, comme la justice même.

L'argent des contributables, *votre* argent, qui jusqu' à présent servait uniquement à soutenir les écoles dont vous ne voulez pas pour *vos* enfants, servira désormais à subventionner, à *partie égale* , les écoles qui ont vos préférences et les autres.

Projet Schollaert, projet injuste, projet inique, projet scandaleux, monstrueux, inquisitorial !

Gros mots, tout cela!

et qui ne cachent que l'impuissance des ennemis de votre liberté à trouver de bonnes raisons.

Non ! ce n'est pas injuste, ce n'est pas inique que toutes les écoles partagent également les deniers publics.

Mais ce qui était injuste, ce qui était criant d'iniquité, c'est ce favoritisme éhonté, qui réservait les libéralités du budget scolaire aux écoles, dont vous ne voulez pas pour vos enfants, ce qui était votre droit, vous contraignant ainsi, vous, les honnêtes pères et mères de famille, à soutenir les écoles qui avaient votre confiance et tout-à-la-fois les écoles que vous réprouviez. Pour vous donc double charge de ce côté, pour les autres charge inique !

« Tous les Belges sont égaux devant la loi ! »

Etait-ce, oui ou non, vous rire au nez?

Et ce n'est pas parce que ce joug odieux, cette révoltante partialité pèsent sur vous depuis un quart de siècle ou un demi siècle, que vous ne devez pas songer à les rejeter enfin d'un mouvement magnifique d'ensemble, énergique et réfléchi.

« Tous les Belges sont égaux devant la loi ! »

Avec le nouveau projet, ce principe constitutionnel ne sera plus un leurre.

Ce qui intolérablement inique, c'est que l'infime minorité dans le pays veuille faire la loi à la majorité, et, en détresse d'arguments valables, s'apprête à descendre dans la rue, à faire appel aux poings de la voyoucratie préparée à toute les besôgnes même les plus infâmes.

Ce qui est inique, injuste, monstrueux, c'est de passer le licou à vos chers Enfants, pour les forcer à s'asseoir sur des bancs où on leur inoculerait des principes que vous condamnez et exécédez. Or, si vous liez partie avec les hurleurs et tapageurs, c'est ce qui vous menace et à brève échéance.

... Mais ces millions qui vont encore être drainés? vers les couvents, déjà si riches ! ?...

Vous n'êtes pas benêts à cè point d'avalier, comme de l'eau, cette bourde lancée perfidement par les Bleus et les Rouges.

Les millions où ivont-ils ?

Où ils iront?

Pas plus aux religieux, aux religieuses qu'aux autres. Ici encore, raisonnons un peu à froid et sans parti pris. Si vous, citoyens belges, citoyen *libres*, vous confiez *librement* vos enfants à des maîtres religieux, plutôt qu'à d'autres, que trouvez-vous d'exorbitant et d'injuste à ce qu'une partie des subventions scolaires revienne à ces maîtres, qui se dévoueront à la bonne éducation et à la solide instruction des enfants, qui feront votre fierté, un jour.

Par ailleurs, cette *part* de subsides qui éventuellement serait attribuée aux institutrices et aux instituteurs religieux, à quoi servirait-elle ?

Sans aucun doute, à pourvoir aux nécessités des maîtres de votre choix. Car, vous n'estimerez pas, bien sûr, que des hommes, que des femmes, par le fait qu'ils sont revêtus d'une soutane ou coiffée d'une guimpe, n'ont plus, à se loger, plus à se nourrir, plus à renouveler leur force s'épuisant quotidiennement dans la profession débilitante de l'enseignement.

Mais surtout cette part de subsides servirait à bâtir à vos enfants des écoles aussi confortables, aussi hygiéniques, d'aussi présentable aspect que l'école où votre voisin place son enfant.

« *Tous les Belges sont égaux devant la loi !* »

Et c'est, sans doute, en vertu de cette déclaration fondamentale de notre constitution que, pour le fils, de votre voisin, il faut des écoles qui soient des palais, avec des maîtres grassement payés et pensionnés et que, pour votre fils, vous devez vous tenir déjà satisfait d'une école bicoque, où enseigneront des maîtres chichement rémunérés, avec la jolie perspective de se voir allouer, quand sonnera l'âge de la retraite, une pension qui permettra de manger du pain sec.

Ah! elle est belle la Justice, l'équité de tous nos braillards.

Pères et Mères de famille, c'est à vous de prononcer, si vous voulez vous soumettre à leur tyrannie et si vous donnez votre approbation à une politique de voirie, — ou, si vous voulez enfin que ne mente pas plus longtemps le principe :

« *Tous les Belges sont égaux devant la loi !* »

La bataille n'est pas engagée autour d'un Ministre en possession ou d'un Ministre... en aspiration, elle est engagée pour le plus inviolable de vos droits, la plus sacrée de vos libertés et pour l'avenir de vos chers Enfants, l'honneur de vos foyers!!

INDICE

—

Prefazione pag. 3

Il problema scolastico in Italia pag. 11

Parte Prima. — **Il monopolio della scuola.**

I — **Albori di libertà** pag. 11

II. — **Nell'istruzione superiore** » 15

1. Università e Istituti di Stato — 2. Professori a Titolo privato. — 3. L'Università libera di Ferrara — 4 Freni alla libertà della Cattedra 5. L'esame d'ammissione abolito.

III. – Nell'istruzione secondaria o media » 25

1. Ammissioni e licenze rese difficili – 2. Regificazione di Scuole pareggiate.

IV. – Nell'istruzione normale » 36

1. il Difficoltà nelle ammissioni. 2. Ostacoli all'esercizio della professione.

V. – La scuola privata paterna » 38

1. Beneficio di legge, quasi ignorato.

VI. – Nell'istruzione elementare » 40

1. Diritti riconosciuti ai Comuni. – 2. La legge sull'istruzione obbligatoria. – 3. I regolamenti Coppino e Baccelli. – 4. limitazioni alla libertà dei Comuni – 5. Il regolamento Rava. – 6. L'ultimo attentato contro i Comuni.

Parte Seconda. – La scristianizzazione delle scuole.

I. – Nell'istruzione superiore. pag. 56

1. Le facoltà teologiche. – 2. Le Facoltà teologiche soppresse – 3.

II. – Nell'istruzione secondaria o media » 58

1. L'istruzione religiosa assicurata – 2. L'istruzione religiosa soppressa.

III. Nell'istruzione primaria » 60

1. L'istruzione religiosa e la legge Casati. — 2. Il regolamento del 1860 e l'istruzione religiosa. — 3. Si tentano i primi strappi. — 4. Il pretesto della legge 15 Luglio 1877. — 5. Si riprende l'azione contro il Catechismo. — 6. Un passo indietro, migliorando. — 7 L'istruzione religiosa nella quinta classe. — 8. L'istruzione religiosa nella quinta classe. — 9. L'istruzione religiosa e il ministro Baccelli. — 10. La mossa contraria di Milano. — 11. Verso il regolamento Rava. — 12. La mozione dell'onorevole Bissolati. — 13. I prevedibili inconvenienti. — 14. L'orario per l'istruzione religiosa. — 15. La retribuzione aggiuntiva. — 16. Il Catechismo nelle classi quinta e sesta. — 17. I moduli per l'istruzione religiosa. — 18. L'uso delle aule scolastiche. — 19. E la conclusione?

Parte Terza. — **Le scuole miste.** pag. 97

Parte Quarta. — **La libertà d'insegnamento** » 101

1. A chi spetta il diritto d'insegnare. — 2. La scuola dello stato trionfa. — 3. La scuola privata alla tortura. — 4. Il ministro Casati e la libertà d'insegnamento. — 5. L'opera coraggiosa di D'Ondes Reggio. — 6. La Lega Daniele O'Connell. — 7. La fiamma non si spegne. — 8. Il programma dell'ora presente.

Il problema scolastico all'estero. pag. 133

Parte Prima. — **In Francia**

1. La scuola sotto la Rivoluzione. — 2. La scuola sotto l'Impero. — 3. La scuola sotto la Restaurazione. — 4. Il monopolio e la laicità — 5. Le scuole libere in progresso. — 6. Attentati contro le scuole libere. — 7. La persecuzione e l'azione dei cattolici. — 8. I progressi delle scuole libere. — 9. Le scuole dello Stato. — 10. I maestri delle scuole di Stato. — 11. Le scuole libere a Lione e a Cambrai. — 12. Nell'Archidiocesi di Lione. — 13. Nell'Archidiocesi di Cambrai. — 14. Nuovi segni d'attività nei cattolici.

Parte Seconda. — **Nel Belgio** » 169

1. La lotta scolastica attuale. — 2. La Costituzione e la libertà d'insegnamento. — 3 La legge del 1842. — 4. Delusioni e disastri. — 5. IL programma liberale massonico. — 6. Guerra alla scuola libera. — 7. Effetti della lotta scolastica. — 8. Guadagni dei cattolici. — 9. La voce dell'Episcopato e dei cattolici. — 10. I cattolici al Governo. La legge del 1884. — 11. Effetti della nuova legge. — 12. La legge organica del 1895. — 13. Effetti della legge del 1895. — 14. I difetti della legge del 1895. — 15. Revisione della legge del 1895. — 16. Il buono scolastico. — 17. 11 nuovo ministero e la dimostrazione Schollaert. — 18. Le elezioni politiche e la nuova legge scolastica. — 19. Un'eco del Congresso eucaristico di Vienna.

Parte Terza. — **Nell'Olanda** » 209

1. La libertà d'insegnamento. — 2. Ineguaglianza : fra scuole pubbliche e scuole private. — 3. Legge di pacificazione. — 4. Eguaglianza di fronte ai sussidi dello Stato. — 5. Eguaglianza, di fronte ai sussidi del Comune per la frequenza. — 6. Eguaglianza di fronte al contributo scolastico. 7. Eguaglianza di fronte alla collazione dei gradi. — 8 Eguaglianza degl'insegnanti, di fronte alle pensioni di riposo. — 9. Però l'eguaglianza non è assoluta.

Appendice – Documenti.

I. – Statuto della libera Università degli Studi di Ferrara. pag. 234

II. – Scuola secondaria paterna. Modello di Statuto. » 239

III. – Primo Decreto reale sull'istruzione religiosa a Genova (6 Giugno 1878). » 241

IV. – Ricorso del Consiglio comunale di Milano contro l'istruzione religiosa, deliberato il 17 Dicembre 1902. » 244

V. – Decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato sull'istruzione religiosa a Venezia. » 254

VI. – Decreto ministeriale Credaro sull'istruzione religiosa a Milano (9 Luglio 1910). » 260

VII. – Ricorso del Consiglio comunale di Bergamo per l'istruzione religiosa. » 269

VIII. – Angherie ufficiali contro l'istruzione religiosa:

a) del R. Provveditore di Verona;

b) Della Deputazione scolastica di Vicenza;

c) Della Deputazione scolastica di Cremona » 276

IX. – Petizione al Parlamento per l'istruzione religiosa. » 278

X. – Il Sommo Pontefice Pio X per la scuola cristiana e libera. Lettera all'E.mo Patriarca di Venezia. » 282

XI. – Lettera del barone Vito d'Ondes Reggio al Presidente della Lega Daniele O' Connell » 284

XII. – Prima petizione al Parlamento nazionale per la libertà d'insegnamento (1875) » 286

XIII. – Lettera di Cesare Cantù al Prof. Giuseppe Allievo » 289

XIV. – Istanza dell'*Unione Pro Schola* libera di Torino al Ministro della P. I. (18 maggio 1908). » 291

XV. – Aux pères de famille, qui ont leurs enfants à l'Ecole libre. » 295

XVI. — À tous les Pères et les Mères de Belgique, qui aiment leurs enfants! » 298